

116.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
ALFANO: Sollecito recupero della corrispondenza ritrovata presso il santuario di Monte Vergine (4-12295) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . .	4912	
ALFANO: Blocchi stradali operati da autotrasportatori nelle province di Bari e Foggia (4-12639) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	4913	
ALOI: Trasformazione in definitiva della sede provvisoria dei docenti immessi in ruolo in base alla legge n. 477 del 1973 (4-11641) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	4914	
ALOI: Sull'uso dei contributi stanziati per l'irrigazione della piana di Lamezia Terme (Catanzaro) (4-11643) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	4914	
ALOI: Posizione giuridica dei docenti beneficiari dell'articolo 17 della legge n. 477 del 1973 (4-11961) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	4914	
ALOI: Indennità di missione ai dipendenti del TAR in Calabria (4-13380) (risponde SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> ) . . . . .	4915	
ANDERLINI: Situazione giuridico-economica degli insegnanti italiani in Belgio (4-12502) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	4915	
ANGELINI: Situazione finanziaria dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto (4-11582) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .	4916	
		PAG.
	BAGHINO: Posizione degli insegnanti di scuola media immessi nei ruoli delle scuole secondarie superiori (4-11848) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . .	4916
	BAGHINO: Posizione giuridico-economica dei docenti beneficiari dell'articolo 17 della legge n. 391 del 1974 (4-11849) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	4917
	BARTOLINI: Posizione dei cartolibrari di Terni per la distribuzione dei libri di testo elementari (4-11312) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	4917
	BIGNARDI: Immissione sul mercato italiano di carni congelate di provenienza extracomunitaria (4-11016) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	4918
	BIGNARDI: Provvidenze in provincia di Caserta per danni da maltempo (4-12666) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . .	4920
	BIGNARDI: Per la estinzione dei debiti da parte degli enti ospedalieri (4-12804) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . .	4921
	BOFFARDI INES: Denegata accettazione di una bambina di colore in una scuola di Torino (4-12604) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	4921
	BOFFARDI INES: Sollecita liquidazione di pensioni CPDEL (4-12737) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .	4922
	BOFFARDI INES: Esenzione dagli aumenti tariffari postali e telefonici per le associazioni e forze sociali (4-12966) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) .	4922

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

PAG.	PAG.
BRANDI: Sospensione dall'impiego del provveditore agli studi di Avellino, Luigi Saccà (4-12411) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	DELLA BRIOTTA: Prezzo della nafta per i natanti da diporto (4-12409) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .
4923	4933
BUFFONE: Ricezione televisiva in Papisidero (Cosenza) (4-12683) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	DELLA BRIOTTA: Rilascio gratuito del passaporto a tutti gli emigrati italiani residenti in Belgio (4-12484) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .
4923	4934
BUSETTO: Mancata conferma dell'incarico di preside della scuola media di Bovolenta (Padova) alla professoressa Bianca Miotto (4-11447) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	DE LORENZO: Limite massimo degli assegni circolari (4-11991) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .
4924	4934
CALDORO: Sui finanziamenti statali alle missioni cattoliche italiane in Svizzera (4-12395) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	DE VIDOVIK: Esclusione della insegnante Giancarla Acerbi dal godimento di benefici di legge per mancata documentazione (4-12069) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .
4924	4934
CAVALIERE: Approvvigionamento idrico dell'agro di Noci (Bari) (4-11862) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	FERRI MARIO: Concessione di terreni con vincolo di bonifica a Grosseto e Castiglione della Pescaia (Grosseto) (4-09558) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .
4926	4935
CIACCI: Assegno di benemerenda antifascista a Balilla Macchioni (4-12655) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .	FLAMIGNI: Validità dei titoli per l'insegnamento nelle scuole materne in provincia di Forlì (4-11948) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .
4927	4935
COSTAMAGNA: Sull'inquadramento in ruolo degli insegnanti della scuola materna statale (4-12147) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	FLAMIGNI: Per il recupero di opere d'arte trafugate in Germania durante il secondo conflitto mondiale (4-11949) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .
4928	4936
COSTAMAGNA: Mancata aggiudicazione di importazione di zucchero sovvenzionato dalla CEE (4-12686 e 4-12835) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	FURIA: Insufficiente rifornimento di tabacchi alle rivendite del biellese (4-11420) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .
4929	4936
D'ANGELO: Riliquidazione pensione al dipendente statale Marcello Crovato (4-13233) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .	GALASSO: Pericolosità della strada statale n. 230 presso Verrone (Vercelli) (4-11721) (risponde MARTINELLI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .
4930	4937
D'AREZZO: Provvidenze per danni da maltempo nell'agro Sarnese-Nocerino (Salerno) (4-12084) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	GARGANO: Potenziamento delle misure di sicurezza presso gli uffici postali (4-12943) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .
4931	4938
DELLA BRIOTTA: Per garantire l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole per i figli degli emigrati in Belgio (4-11234) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	GRILLI: Posizione giuridica degli insegnanti investiti del mandato parlamentare (4-11489) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .
4931	4938
DELLA BRIOTTA: Ricezione televisiva in comune di Valdidentro (Sondrio) (4-11838) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	GUGLIELMINO: Posizione previdenziale del personale già dipendente dall'ospedale Garibaldi di Catania (4-12486) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .
4932	4939

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

PAG.	PAG.
<p>IANNIELLO: Refezione scolastica gratuita agli alunni della scuola materna (4-11958) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>) . . . . .</p>	<p>SCUTARI: Ricezione secondo canale TV a San Costantino Albanese (Potenza) (4-11776) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) . . . . .</p>
4940	4951
<p>LOSPINOSO SEVERINI: Sulla soppressione degli uffici finanziari di Acerenza (Potenza) (4-11895) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>) . . . . .</p>	<p>SPONZIELLO: Definizione pratiche di pensioni di guerra a Carella Cosimo e Caforio Cosimo (4-12145 e 4-12868) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) . . . . .</p>
4940	4951
<p>MAZZOLA: Emanazione del regolamento esecutivo della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante norme in materia di autotrasporti (4-12859) (risponde MARTINELLI <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>) . . . . .</p>	<p>SPONZIELLO: Trattamento pensionistico a favore di Francesco Chiarelli (4-12869) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) . . . . .</p>
4942	4952
<p>MENICACCI: Assegno vitalizio all'ex combattente Gerry Baldelli (4-11040) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) . . . . .</p>	<p>STORCHI: Per la ratifica dell'accordo di cooperazione tecnica italo-brasiliana (4-11092) (risponde CATTANEI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) . . . . .</p>
4944	4952
<p>MIOTTI CARLI AMALIA: Bando per il nuovo concorso magistrale (4-12079) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>) . . . . .</p>	<p>STORCHI: Obbligo fatto ai figli degli emigrati italiani in Canada di frequentare le scuole francesi (4-11525) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) . . . . .</p>
4944	4953
<p>NICCOLAI CESARINO: Rinnovo dei consigli di amministrazione degli IACP (4-12889) (risponde BUCALOSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) . . . . .</p>	<p>TASSI: Attività della Fideuram (4-10646) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) . . . . .</p>
4945	4953
<p>ORLANDO: Funzionalità e funzionamento della scuola materna statale di via Cassia n. 1003, a Roma (4-11529) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>) . . . . .</p>	<p>TASSI: Sulla soppressione della sede della scuola elementare di San Michele di Morfasso (Piacenza) (4-11314) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>) . . . . .</p>
4945	4954
<p>PELLIZZARI: Situazione degli insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali degli abilitati ed esclusi dall'inserimento in ruolo previsto dalla legge 30 luglio 1973, n. 477 (4-11867) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>) . . . . .</p>	<p>TASSI: Trattamento di quiescenza e premio di fine servizio a favore di Mario Arrisi (4-11392) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) . . . . .</p>
4946	4954
<p>QUARANTA: Ricezione del secondo canale TV in Mercato San Severino e Acerno (Salerno) (4-12844 e 4-12845) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) . . . . .</p>	<p>TASSI: Definizione della pensione di Tosca Emilio da Sarmato (Piacenza) (4-11397 e 4-11565) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) . . . . .</p>
4947	4954
<p>RAICICH: Apertura di un nuovo istituto italiano di cultura a Bonn (Germania) (4-12372) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) . . . . .</p>	<p>TASSI: Ricorso per pensione di guerra prodotto da Lino Burgoni (4-11398) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) . . . . .</p>
4948	4955
<p>RAUTI: Situazione Credito fondano di Fondi (Latina) in liquidazione coatta (4-11327) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) . . . . .</p>	<p>TASSI: Liquidazione pensione a Laura Generali e Cesare Mocchi (4-11401, 4-11404 e 4-12599) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) . . . . .</p>
4949	4956
<p>RENDE: Liquidazione dell'integrazione prezzo per l'olio d'oliva dall'annata 1971 in poi, agli olivicoltori di Mirto e Cariati (Cosenza) (4-12309) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) . . . . .</p>	<p>TASSI: Sulla durata del periodo di prova previsto per gli insegnanti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (4-11422) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>) . . . . .</p>
4950	4957
	<p>TASSI: Per una sollecita definizione del contenzioso tributario (4-11491) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>) . . . . .</p>
	4957

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

	PAG.
TASSI: Concessione alla Cooperativa autonoleggio sagratese del servizio trasporto passeggeri presso l'aeroporto di Linate (Milano) (4-12766) (risponde MARTINELLI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	4957
TOZZI CONDIVI: Facoltà di accedere ai corsi abilitanti per i professori con incarico a tempo indeterminato per « libere attività » nelle scuole medie (4-11925) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	4959
TREMGAGLIA: Situazione degli emigrati italiani in relazione alla crisi occupazionale in Germania (4-11062) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	4959
TREMGAGLIA: Tutela degli italiani di Etiopia in relazione alla grave crisi politica (4-11700 e 4-12383) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	4961, 4962
TREMGAGLIA: Per una organica politica scolastica per i figli degli emigrati italiani in Germania (4-12572) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	4963
TREMGAGLIA: Situazione della manodopera italiana in Germania a seguito degli autolicenziamenti promossi dalla <i>Wolkswagen</i> e dalla <i>Opel</i> (4-12573) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	4964
TREMGAGLIA: Notizie di stampa su una riduzione della manodopera straniera in Germania (4-12575) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	4965
TREMGAGLIA: Restrizioni adottate dalla Repubblica federale tedesca e relative alla presenza di lavoratori stranieri nei vari <i>Lander</i> (4-12576) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	4965
TRIPODI GIROLAMO: Contingente di sigarette <i>MS</i> assegnate dal Monopolio a Reggio Calabria (4-11262) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	4966
VALENSISE: Corresponsione di arretrati agli impiegati della soppressa carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie (4-11191) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .	4966
VETRANO: Sostituzione del provveditore agli studi di Avellino (4-11882) (risponde SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	4967

ALFANO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — in ordine al clamoroso trafugamento di oltre 200 quintali di posta, pari a circa 2 milioni di lettere, molte delle quali contenenti rimesse di lavoratori emigrati, materiale recuperato parzialmente nei boschi di Montevergine (Avellino), se intendano intervenire per:

1) affrettare le operazioni in corso per il recupero totale della corrispondenza trafugata, e le indagini di polizia per l'identificazione dei responsabili ad ogni livello;

2) sollecitare gli organi giudiziari perché anche l'istruttoria in corso venga conclusa in tempi brevi, tali da consentire una rapida celebrazione del processo a carico dei responsabili identificati;

3) accertare altresì eventuali responsabilità del personale postelegrafonico;

4) determinare modalità, misura e tempi per risarcire le parti lese del danno patito.

Per sapere ancora se ritengano di dover riferire in Parlamento, con la tempestività che il caso richiede, sui particolari e sulle cause che hanno reso possibile una così sconcertante vicenda.

E per sapere infine se intendano disporre che una più efficace vigilanza venga esercitata presso gli uffici postali al fine di placare il legittimo turbamento dell'opinione pubblica e ridare fiducia nei servizi di Stato agli utenti, colpiti dalle impressionanti rivelazioni degli organi di stampa.

(4-12295)

RISPOSTA. — Le operazioni di recupero della corrispondenza ritrovata nel burrone del monte Partenio, sotto il santuario di Montevergine, si sono svolte senza sosta e che le stesse sono state ultimate entro il decorso mese di febbraio.

Si precisa che gli operai addetti a questo lavoro hanno potuto operare solo nei giorni in cui le condizioni atmosferiche lo consentivano e con l'aiuto di solide corde e talvolta con l'intervento dei vigili del fuoco.

Per altro, detta corrispondenza, quasi tutta lacera e semi imputridita (vi erano oggetti risalenti al 1971, 1972, 1973 e 1974), in parte, ove era ancora possibile leggere l'indirizzo, è stata recapitata ai rispettivi destinatari, mentre per il rimanente rilevante quantitativo del peso complessivo di chilogrammi 3.295, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica di Avellino,

si è disposto l'invio al macero presso lo stabilimento dell'asocietà SORAIN di Roma.

Si significa, inoltre, che i colpevoli della mancata vigilanza e dei disservizi che hanno consentito il trafugamento delle corrispondenze di cui trattasi per un così lungo arco di tempo sono stati identificati ed associati alle carceri di Avellino; che le indagini per accertare eventuali altri responsabili proseguono tuttora a ritmo serrato.

Quanto al danno subito dagli interessati, si fa presente che questa Amministrazione provvederà a risarcire gli aventi titoli, qualora non l'abbia già fatto, nella misura e nei modi previsti dalla normativa in vigore.

Si assicura, da ultimo, che sono state impartite disposizioni per una più assidua sorveglianza degli uffici dipendenti della direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Avellino e che la materia della vigilanza degli uffici in genere formerà oggetto di apposite norme già in via di elaborazione.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:* GIULIO ORLANDO.

ALFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

1) per una intera notte, per la mattinata ed il primo pomeriggio dal 5 al 6 febbraio 1975, gli autotrasportatori, appartenenti al sindacato autonomo SNAI, hanno effettuato intensi posti di blocco sulle principali strade statali delle due province di Bari e di Foggia;

2) tale fatto, ha provocato agli utenti delle strade delle predette due provincie notevole disagio, con grave perdita di tempo e con rilevante danno per le attività lavorative e produttive.

Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti degli autori di tale inconcepibile fatto e per scongiurare che altri episodi del genere abbiano a verificarsi in dispregio delle leggi vigenti, che prevedono ancora come reato i blocchi stradali. (4-12639)

RISPOSTA. — Il 30 gennaio 1975, il sindacato nazionale autotrasportatori italiani, costituito a Milano il 9 novembre 1974 ed avente la sede centrale in quella città e le sedi regionali per la Puglia e la Sicilia,

rispettivamente, a Cerignola (Foggia) e a Vittoria (Ragusa) proclamò uno sciopero della categoria, a sostegno di varie rivendicazioni di carattere economico e normativo.

L'astensione dal lavoro veniva attuata nella provincia di Foggia, il 30 gennaio 1975. Gli aderenti al predetto sindacato provocavano un intasamento sulle strade statali 16 per Bari, 98 per Barletta e 529 per Melfi (Potenza), con alcuni autotreni fermi ai bordi delle vie, il che consentiva la circolazione ai mezzi leggeri, mentre gli automezzi pesanti erano costretti a sostare.

La dimostrazione veniva sospesa il giorno successivo e ripresa nelle stesse forme il 3 febbraio. Alle ore 19 dello stesso giorno, a bordo di uno degli autocarri in sosta sulla statale n. 98, di proprietà di tale Paolo Burro da Cerignola, si sviluppava accidentalmente, per un corto circuito, un incendio, prontamente domato dai vigili del fuoco; quasi contemporaneamente tale Renato Delli Santi, da Taurisano, mentre percorreva alla guida del proprio autoveicolo la statale n. 16, proveniente da Cerignola (Lecce) e diretto a Foggia, veniva raggiunto da una sassata lanciata da uno sconosciuto, che gli produceva un'ampia ferita lacero-contusa alla guancia ed al padiglione auricolare destro.

La manifestazione di protesta veniva nuovamente sospesa alle ore 13,30 del 4 febbraio, in seguito alla convocazione, da parte dell'assessorato ai trasporti della regione Puglia, di una delegazione di autotrasportatori.

Per altro, avendo i responsabili del sindacato ritenuto infruttuoso l'incontro, l'agitazione veniva ripresa alle ore 19 del giorno successivo e terminava alle ore 15 del 6 febbraio, con il conseguente sgombero, da parte degli autotrenisti, delle carreggiate delle predette strade.

E, a questo punto, doveroso precisare che il disagio degli autotrenisti, in conseguenza delle citate manifestazioni di protesta, è stato contenuto sia per effetto delle deviazioni opportunamente disposte dalla forza pubblica sulle statali 16 e 98, sia perché la circolazione non subì intralci di sorta sulle altre più importanti vie di comunicazione.

In ordine a tutti gli episodi di illegalità verificatisi nel corso delle suddette astensioni dal lavoro, gli organi di polizia hanno dettagliatamente riferito alla competente autorità giudiziaria la quale ha disposto la prosecuzione delle indagini del caso.

Per quanto concerne lo sciopero della stessa categoria in provincia di Bari, si precisa che esso è stato attuato nei comuni di Andria, Corato, Trani e Canosa (Bari).

I manifestanti, oltre ad astenersi dal lavoro, si sono adoperati per indurre all'adesione anche i conduttori di autocarri e autotreni in transito, invitandoli a parcheggiare gli automezzi ai bordi delle strade, mentre i mezzi leggeri venivano lasciati regolarmente defluire per le loro destinazioni.

Alcuni blocchi stradali vennero organizzati in Andria, nella notte del 31 gennaio 1975, ma furono rimossi dall'intervento delle forze di polizia.

Ancora in Andria, il 3 febbraio 1975, a seguito di un altro blocco stradale, i tutori dell'ordine dovettero intervenire per disperdere un centinaio di facinorosi, che avevano ostruito la strada statale n. 98 con tufi, tronchi di alberi e attrezzi agricoli e per liberare la sede stradale.

Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio alcuni autotreni vennero danneggiati da grossi massi lanciati dai ponti sovrastanti il tratto dell'autostrada tra Canosa ed Andria.

Il giorno 6 febbraio lo sciopero è cessato e la situazione si è normalizzata.

Nel corso delle manifestazioni di protesta effettuate nella provincia di Bari sono stati denunciati all'autorità giudiziaria quattro camionisti per violenza privata e minacce aggravate nei confronti di alcuni autisti; sono in corso attive indagini per individuare altri eventuali responsabili di reati perpetrati nelle stesse circostanze.

*Il Ministro:* GUI.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno porre allo studio un provvedimento legislativo diretto a trasformare in definitiva la sede provvisoria dei docenti, immessi nei ruoli per effetto dell'articolo 17 della legge n. 417 del 1973 i quali risultano inclusi, contestualmente, nelle graduatorie nazionali compilate ai sensi della legge n. 468 per la stessa disciplina, per la quale hanno già ottenuto la nomina in ruolo. (4-11641)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante sarà esaminata, ai fini di una possibile soluzione, in sede di emanazione del decreto ministeriale, previsto dal quarto comma dell'articolo 17 della leg-

ge del 30 luglio 1973, n. 477, e col quale dovranno essere fissati i tempi e le modalità per l'assegnazione definitiva della sede.

*Il Sottosegretario di Stato:* SMURRA.

ALOI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

1) il consorzio di bonifica di Catanzaro ha erogato centinaia di milioni per procedere all'irrigazione della Piana di Lamezia Terme;

2) se tali ingenti somme siano state effettivamente investite per la bonifica delle zone citate, in quanto pare che le preventive spese d'irrigazione non hanno avuto regolare corso.

Se ritenga opportuno svolgere una indagine conoscitiva allo scopo di appurare la verità dei fatti contestati. (4-11643)

RISPOSTA. — Il consorzio di bonifica della Piana di Sant'Eufemia — che, a seguito della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, è passato sotto la vigilanza della regione Calabria — ha riferito di avere eseguito, su finanziamento della Cassa per il mezzogiorno, la costruzione, a scopo irriguo, di un invaso sul fiume Angitola e della relativa rete di distribuzione.

L'invaso (prog. archivio Cassa n. 3721 — conc. 21-69) è stato regolarmente collaudato (opere murarie: certificato di collaudo in data 4 marzo 1974; opere metalliche: certificato di collaudo in data 26 marzo 1973) ed alimenta la rete di distribuzione (prog. archivio Cassa n. 3909) che è stata collaudata (certificato di collaudo del 18 novembre 1971) ed è in esercizio dal 1971.

La superficie irrigabile di progetto, di ettari 4.600 circa, si è ridotta, a causa della costruzione dell'aeroporto di Sant'Eufemia, di ettari 300 e, per insediamenti industriali, di ettari 1.600 (ettari 800 circa già occupati).

*Il Ministro:* MARCORÀ.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano gli orientamenti del ministro in ordine al superamento del periodo di prova dei docenti beneficiari dell'articolo 17 della legge numero 477 del 1973.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Per sapere se l'inizio del detto periodo di prova debba decorrere dal 1° ottobre 1974 anziché dal 12 novembre 1974, data di entrata in vigore dei decreti delegati.

Per sapere, infine, se ritenga di dovere emanare una circolare, che chiarisca il dubbio interpretativo, e che, in pari tempo, stabilendo la decorrenza dal 1° ottobre 1974, garantisca la posizione giuridica delle migliaia di docenti interessati. (4-11961)

**RISPOSTA.** — In ordine alla questione concernente il superamento del periodo di prova previsto per il personale docente dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, opportune istruzioni sono state impartite da questo Ministero con circolare telegrafica del 27 gennaio 1975, n. 17.

Con tale circolare è stato precisato che gli insegnanti immessi in ruolo con effetto dal 1° ottobre 1973, i quali abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1973-74 con il possesso dei requisiti prescritti, hanno titolo alla conferma in ruolo a decorrere dal 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417.

*Il Sottosegretario di Stato: SMURRA.*

**ALOI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di malcontento del personale del tribunale amministrativo regionale, in modo particolare della regione Calabria, il quale ha proclamato lo stato di agitazione per l'assurda posizione, in cui è venuto a trovarsi a seguito della lacunosità della legge 6 dicembre 1971, istitutiva del TAR. Lacunosità, che attiene non soltanto alle funzioni del TAR, quale organo giurisdizionale sostitutivo del Consiglio di Stato, ma anche soprattutto per ciò che concerne il trattamento economico e giuridico del personale comandato, che, dovendo attendere cinque anni dall'entrata in vigore per la formazione dei ruoli organici, non prevede alcun compenso per viaggi, vitto e alloggio, ossia per le maggiori spese sostenute.

Se ritenga opportuno ed urgente disporre che venga elargita la corresponsione dell'indennità di missione, che spetta di diritto ai dipendenti del TAR, così come è stato per altro riconosciuto dal Consiglio di Stato con sua decisione. (4-13380)

**RISPOSTA.** — L'articolo 18 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali stabilisce che entro cinque anni dalla sua entrata in vigore sarà istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali. Pertanto, l'intero problema della sistemazione giuridica e del trattamento economico di detto personale troverà soluzione mediante l'istituzione del ruolo organico.

Gli elementi occorrenti per la formulazione del relativo schema di provvedimento legislativo, che è in avanzata fase di predisposizione, sono stati raccolti ed elaborati con carattere d'urgenza nell'intendimento di addivenire alla realizzazione del ruolo organico anzidetto.

Per quanto concerne la corresponsione dell'indennità di missione, si fa presente che la succitata legge n. 1034 non contempla il trattamento da corrispondere al personale comandato presso gli uffici di segreteria dei TAR.

Per altro, la Presidenza del Consiglio si è dato carico di esaminare la difficile situazione di detto personale nel duplice intento di garantire la migliore efficienza degli uffici di segreteria dei tribunali e di andare incontro alle aspettative del personale interessato nei modi consentiti dalla legge.

A tal fine, ha sottoposto la questione al Consiglio di Stato, il quale ha espresso parere nel senso che agli impiegati in parola possa essere corrisposta, nei casi in cui gli interessati abbiano titolo a fruirne, l'indennità di missione ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Il maggiore onere previsto per la corresponsione di tale indennità, è stato compreso nelle variazioni di bilancio dello Stato per il 1974, di cui al disegno di legge recentemente approvato dal Parlamento.

*Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.*

**ANDERLINI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato in cui versano da anni gli insegnanti italiani in Belgio e in generale nei paesi di emigrazione, i quali pur assolvendo ad una funzione di grande importanza nazionale e civile nei confronti dei figli dei nostri emigrati, si trovano sia per ciò che riguarda l'orario di lavoro sia per ciò che riguarda i livelli retributivi, sia per ciò che riguarda il loro stato giuridico, in una

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

situazione precaria e di assoluta incertezza; se sia a conoscenza del fatto che si sono avute numerose manifestazioni e occupazioni di sedi consolari e scolastiche; se intenda favorire la presenza di rappresentanti di questi insegnanti alla prossima conferenza per l'emigrazione; se e come intenda risolvere i numerosi e urgenti problemi sopra accennati tenendo conto che appare del tutto insufficiente la risposta che ad alcuni di questi interrogativi è stata recentemente data in Commissione esteri dal sottosegretario Cattanei. (4-12502)

**RISPOSTA.** — I motivi a base delle recenti agitazioni dei nostri insegnanti non di ruolo in Belgio e nella Repubblica Federale di Germania sono essenzialmente di carattere giuridico-economico.

Lo stato giuridico degli insegnanti non di ruolo è stato definito nel disegno di legge n. 2800 che le Commissioni riunite affari esteri e pubblica istruzione il 25 marzo 1975 hanno approvato in sede legislativa.

Tale disegno di legge passa ora al Senato per la definitiva approvazione.

Per quanto riguarda i contatti tra autorità di Governo ed organi dell'Amministrazione, da una parte, e rappresentanti sindacali degli insegnanti, dall'altra, per la definizione dei vari aspetti del contenzioso riguardante l'anzidetta categoria di personale (primo fra tutti quello economico), si comunica che, sempre in data 25 marzo, è stata raggiunta un'intesa a seguito della quale i sindacati scuola confederali CGIL-CISL-UIL ritengono conclusa la fase delle agitazioni programmate in occasione della Conferenza nazionale dell'emigrazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* GRANELLI.

**ANGELINI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se sia informato del fatto che l'ospedale generale regionale Santissima Annunziata di Taranto che da cinque mesi aveva limitato i ricoveri ai soli casi gravi, da qualche giorno non accetta ricoveri se non di casi gravissimi, giacché non è in condizione di erogare assistenza.

La mancata erogazione di assistenza è determinata dal continuo peggioramento della possibilità di approvvigionamento non solo del vitto o del riscaldamento, ma anche e soprattutto di materiale sanitario di prima necessità che le ditte farmaceutiche non sono più disposte a fornire a credito (il debito

dell'ospedale per i medicinali è di lire 1.418.726.969; per materiale di laboratorio radiologico di lire 177.050.177).

Si pone all'attenzione del ministro che questo stato di cose, non solo crea gravi responsabilità, anche penali, all'operato del personale medico dell'ospedale, responsabilità che certamente non possono addossarsi ai medici; ma innanzitutto non può sfuggire né può essere sottovalutato il fatto che l'ospedale in questione essendo l'unico ospedale esistente a Taranto crea una crisi assistenziale per tutti i cittadini di Taranto e provincia, di proporzioni tali da superare ampiamente ogni limite.

L'interrogante chiede di conoscere quale iniziativa urgente ed immediata intenda prendere il ministro per superare questo stato di fatto. (4-11582)

**RISPOSTA.** — Con un'operazione finanziaria effettuata nel dicembre 1974 il Tesoro ha fornito i mezzi necessari per estinguere la massima parte dei debiti degli enti ospedalieri verso le aziende di credito per un importo di lire 1.748 miliardi, in modo da ripristinare il flusso dei finanziamenti delle banche nei confronti degli ospedali.

A tale operazione ne farà ora seguito un'altra, per un importo di 550 miliardi, che verrà effettuata con collocamento a fermo presso la Banca d'Italia di certificati di credito del Tesoro di durata decennale.

Il relativo provento verrà utilizzato per consentire l'estinzione dei debiti che gli ospedali hanno contratto con i fornitori, nonché i debiti degli enti mutualistici nei confronti delle case di cura private.

*Il Sottosegretario di Stato del tesoro:* MAZZARRINO.

**BAGHINO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda sistemare subito il personale di ruolo della scuola media inferiore che ha chiesto in base all'articolo 17-bis della legge 13 agosto 1974, n. 391, di essere immesso nei ruoli delle scuole secondarie superiori.

Detto personale ha come minimo 12 anni di servizio prestato per lo più nei licei e già ha subito i disagi di sedi lontane, sarebbe quindi un senso di giustizia volerli assegnare come sede definitiva quella ove presta servizio nel corrente anno scolastico. (4-11848)



**RISPOSTA.** — L'interrogante auspica una immediata assegnazione della sede definitiva agli insegnanti — già di ruolo nella scuola media ed utilizzati negli istituti d'istruzione secondaria superiore — immessi in ruolo in questi ultimi istituti a norma della legge 14 agosto 1974, n. 391.

Al riguardo, premesso che tale legge ha integralmente esteso ai predetti docenti le norme previste dall'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, si deve conseguentemente osservare che non è possibile scindere la posizione del personale indicato nell'interrogazione da quella degli altri beneficiari delle norme in questione.

È da considerare, del resto, che il succitato articolo 17 è stato applicato, secondo quanto disposto con circolare ministeriale 17 giugno 1974, n. 146, non solo agli insegnanti incaricati propriamente detti, ma anche ai docenti di ruolo delle scuole medie e nelle scuole elementari, comandati negli istituti superiori a norma dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1969, n. 282, i quali si trovano quindi in posizione del tutto analoga ai docenti utilizzati previsti dalla successiva legge del 14 agosto 1974.

Un'eventuale discriminazione tra le due categorie di personale creerebbe, pertanto, una ingiustificabile sperequazione.

*Il Sottosegretario di Stato: SMURRA.*

**BAGHINO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che lo abbiano indotto a disporre che il personale già di ruolo nella scuola media inferiore, ed immesso nei ruoli organici della superiore in base all'articolo 17-bis della legge 13 agosto 1974, n. 391, venga incluso in una graduatoria diversa da quegli insegnanti che già precedentemente hanno beneficiato dell'articolo 17.

Ove la graduatoria 17-bis venisse dopo quella già precedentemente predisposta si verificherebbe un assurdo clamoroso ed un illecito che offenderebbe ogni sano principio di giustizia. Infatti, si verificherebbe che il personale già di ruolo nella scuola media inferiore che ha chiesto il passaggio alla superiore, e che ha un lungo bagaglio di esperienza didattica, avendo insegnato per moltissimi anni nei licei, verrebbe sistemato dopo tutti coloro che sono inclusi nella prima graduatoria e cioè dopo quegli insegnanti che hanno appena un anno di servizio, prestato nell'anno scolastico

1973-74, mettendo i primi in condizione di non fare valere il punteggio ottenuto dopo tanti anni di lodevole servizio prestato nelle scuole. Ciò costituisce un assurdo giuridico ed un caso di immoralità.

Pertanto l'interrogante chiede al ministro se ritenga di unificare le due graduatorie, anche al fine di dimostrare ai docenti che la giustizia è l'ultima a morire. (4-11849)

**RISPOSTA.** — La ragione della disposizione cui ha fatto riferimento l'interrogante — contenuta nella circolare di questo Ministero del 13 agosto 1974, n. 188 — discende direttamente dalla citata legge n. 391 del 1974. Tale legge prevede, infatti, che gli insegnanti di ruolo nella scuola media ed utilizzati negli istituti d'istruzione secondaria superiore vengano compresi, ai fini della immissione nei ruoli organici di questi ultimi istituti, in elenchi provinciali aggiuntivi (e quindi distinti) da quelli compilati ai sensi della circolare ministeriale del 17 giugno 1974, n. 146, applicativa del summenzionato articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Per altro, le predisposizioni di due diverse graduatorie risponde anche a motivi di opportunità connessi con la sollecita definizione delle operazioni di nomina.

Infatti, alla data di pubblicazione della legge 14 agosto 1974, n. 391, tutti i provvedimenti relativi ai beneficiari della legge n. 477 si trovavano già in fase di avanzata elaborazione ed una unificazione con le graduatorie aggiuntive di cui sopra avrebbe, senz'altro, causato una notevole turbativa su tutto il complesso sistema degli adempimenti, demandati agli uffici scolastici provinciali.

Non si ritiene, quindi, che siano stati disattesi interessi di carattere generale, tenuto conto anche della limitata portata numerica dei destinatari dei benefici contemplati dalla legge n. 391, rispetto all'attuazione, di ben più vasta portata, del ripetuto articolo 17.

*Il Sottosegretario di Stato: SMURRA.*

**BARTOLINI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie in merito alla decisione assunta dai cartolibrari della provincia di Terni di non consegnare i libri di testo per le scuole elementari.

Tale decisione, determinata dal fatto che da parte del Governo non è stata predi-

sposta in tempo utile la distribuzione delle cedole (buoni libro) necessarie per il ritiro dei libri di testo il cui costo è, come noto a tutti, a completo carico dello Stato, provoca gravissimi disagi per migliaia di alunni e per il regolare svolgimento dell'anno scolastico.

A questo deve aggiungersi che i cartolibrari che già si trovano in serie difficoltà economiche e creditizie, si rifiutano di accettare ulteriori dilazioni sui pagamenti da parte del provveditorato agli studi, il quale per conto del Ministero della pubblica istruzione, cerca di imporre alle librerie il saldo del solo 60 per cento delle fatture a dicembre ed il rimanente 40 per cento addirittura per la seconda metà del 1975.

Considerato che i cartolibrari hanno assunto impegni finanziari per fare fronte a tali pagamenti e degli interessi elevatissimi che si debbono versare in caso di prestiti bancari, nonché del fatto che di recente gli editori hanno deciso nei confronti dei cartolibrari una drastica riduzione dei margini di guadagno, si evidenzia un quadro che giustifica pienamente lo stato di agitazione posto in atto dalla predetta categoria.

L'interrogante chiede se e come il ministro intenda intervenire con il massimo di sollecitudine affinché, attraverso una positiva soluzione dei problemi posti dai cartolibrari, sia resa possibile un'immediata distribuzione dei libri di testo a tutti gli alunni ternani che frequentano le scuole elementari. (4-11312)

**RISPOSTA.** — Il ritardo di alcuni giorni, verificatosi nella consegna delle cedole librerie agli alunni delle scuole elementari, non ha interessato soltanto la provincia di Terni, ma è stato, nel corrente anno scolastico, di carattere generale; tale ritardo è stato determinato dal fatto che il Poligrafico dello Stato — cui è devoluto il compito della stampa e distribuzione delle cedole — ha dovuto far fronte all'eccezionale lavoro di preparazione delle schede per il referendum del maggio 1974, proprio nel periodo in cui si sarebbero dovute stampare le cedole di cui trattasi.

È da osservare, per altro, che la data di acquisto dei testi scolastici da parte dei responsabili dell'obbligo scolastico, a mezzo delle cedole librerie, non ha rilevanza alcuna per i cartolibrari.

Per quanto concerne poi le lamentate dilazioni dei pagamenti ai cartolibrari, se è vero che effettive difficoltà di bilancio sono sorte a causa dell'intervenuto aumento dei prezzi dei testi scolastici — concesso su parere del CIP, e contenuto nella misura minima — è pur vero che l'Amministrazione si è adoperata, presso il Ministero del tesoro, al fine di ottenere i fondi mancanti con la procedura usata per spese relative ad eventi eccezionali, evitando così la normale variazione di bilancio, che avrebbe comportato il ritardo dei pagamenti.

Il Ministero del tesoro ha provveduto nel senso richiesto e, pertanto, i pagamenti medesimi potranno essere effettuati da parte dei provveditorati agli studi non oltre il mese di marzo 1975 e non nella seconda metà del 1975.

Si informa, infine, che, con telegramma del 12 ottobre 1974, è stata data assicurazione al provveditore agli studi di Terni che i fondi, necessari per il saldo delle forniture dei testi elementari, saranno accreditati subito dopo la chiusura del corrente esercizio finanziario.

*Il Sottosegretario di Stato: SMURRA.*

**BIGNARDI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e della sanità.* — Per conoscere, in previsione dello scadere del blocco delle importazioni di carne bovina extracomunitaria previsto per il 31 ottobre 1974, ed in relazione al noto ingente deposito presso i punti franchi delle nostre dogane di ingenti quantità di carne bovina congelata di provenienza da paesi al di fuori della CEE, quali provvedimenti intendano prendere:

a) per evitare che questa ingente massa di carne sia immessa contemporaneamente sui mercati italiani;

b) per accertare con severità lo stato sanitario e di conservazione del prodotto;

c) per avvertire i consumatori del tipo di carne che viene loro posto in vendita;

d) per consentire alla zootecnia italiana di non vedere annullato in brevissimo spazio di tempo il poco respiro ad essa consentito dalle misure di emergenza adottate nei mesi scorsi.

L'interrogante ritiene che sia perfettamente compatibile, nello spirito delle misure di emergenza adottate dalla comunità europea in materia di importazione della carne bovina, proseguire sulla strada del

rilancio produttivo della zootecnia nazionale, incentivando un equilibrato andamento dei consumi di carne bovina. Tali consumi vanno certamente contenuti nell'attuale momento di emergenza e viceversa essi risulterebbero incentivati, con danno per i consumatori e per gli allevatori, se le quantità di carne ammassata nei nostri punti franchi, con l'evidente proposito di una tempestiva vendita sul mercato al momento della cessazione del blocco, fossero effettivamente messe in circolazione. (4-11016)

**RISPOSTA.** — La sospensione del rilascio dei certificati di importazione dai paesi terzi, per gli animali vivi e le carni commestibili della specie bovina, già decisa con regolamento del consiglio CEE del 16 luglio 1974, n. 1846/74, fino alla data del 31 ottobre 1974, è stata prorogata a tempo indeterminato con regolamento n. 2668/74 della commissione del 21 ottobre 1974.

Con un recentissimo regolamento pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della CEE del 26 aprile 1975, i rigori predisposti a salvaguardia del settore bovino sono stati attenuati e sono state emanate le norme per la ripresa degli scambi con i paesi terzi.

Verrà però evitato, appunto come chiesto dall'interrogante, che la carne giacente nei punti franchi possa essere immessa direttamente e repentinamente sul mercato, in quanto il nuovo regolamento consentirà la importazione di determinate quantità di carni o di bestiame bovino, solo se verrà dimostrato che il richiedente di una licenza d'importazione ha già provveduto ad esportare un'equivalente quantità di carne o bestiame bovino verso un paese terzo.

Comunque, il Ministero della sanità, al fine di rendere uniforme il comportamento dei vari sanitari di confine, in relazione alle eventuali richieste di introduzione in territorio nazionale di carni bovine provenienti da paesi terzi, presentate in dogana per il temporaneo deposito «allo stato estero», ha impartito ai competenti uffici veterinari le seguenti disposizioni:

a) qualora non ostino divieti o limitazioni di polizia veterinaria e sempreché le carni siano conformi alle vigenti disposizioni sanitarie e, pertanto, non soggette a respingimento, i veterinari di frontiera consentiranno l'introduzione nel territorio nazionale delle carni medesime senza la stesura dei prescritti documenti necessari

(modelli nove e ventotto A) per la importazione;

b) in sostituzione del predetto modello nove, i veterinari emetteranno per i competenti uffici doganali attestati speciali che, oltre a riportare ogni indicazione necessaria ad identificare la partita controllata, compresi gli estremi dei certificati di origine e di sanità, recheranno un esplicito nulla osta sanitario ai fini della introduzione nel territorio nazionale delle carni in regime di «deposito allo stato estero» (tali attestati non abilitano comunque all'importazione neppure al momento in cui dovessero essere rimossi, in futuro, i divieti economico-fiscali);

c) i certificati di origine e di sanità, che saranno vistati dai veterinari di confine, di porto e di aeroporto solo per presa visione, nonché una copia dei suddetti attestati speciali, accompagneranno le carni e nel caso che esse siano trasferite da una dogana interna e nel caso che le stesse rimangano allo stato estero nell'ambito della dogana d'entrata;

d) i predetti veterinari faranno immediata segnalazione ai competenti uffici veterinari operanti nelle dogane di destinazione ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 1974 e, contemporaneamente, a questo Ministero — direzione generale dei servizi veterinari, di ciascuna partita di carne inoltrata;

e) questo Ministero si riserva di decidere, di volta in volta, sulla richiesta degli operatori economici interessati nei confronti di carni giudicate non conformi alle vigenti norme sanitarie che, per motivi particolari e sempreché non ostino esigenze igienico-sanitarie, debbono essere depositate in territorio italiano nel regime di cui trattasi;

f) le carni non potranno essere successivamente trasferite da una ad altra dogana senza preventivo nulla osta di questo Dicastero, che impartirà le opportune istruzioni ai competenti uffici veterinari;

g) considerato che i divieti economico-fiscali all'importazione in Italia di carni bovine da paesi terzi sono entrati in vigore a decorrere dal 17 luglio 1974 e nella presunzione che quantitativi di carne possano essere stati ammessi in territorio nazionale secondo una linea difforme da quella tracciata dallo scrivente, i veterinari dovranno normalizzare la posizione delle partite introdotte dopo tale data, apportando agli atti emessi le necessarie variazio-

ni, dandone comunicazione agli uffici doganali e veterinari competenti, nonché a questa Amministrazione.

La divulgazione delle istruzioni sopra elencate consentirà al Ministero della sanità di avere l'esatta situazione delle carni introdotte «allo stato estero» nel territorio nazionale, per quanto concerne sia i quantitativi ed il numero delle singole partite, sia la denominazione e la dislocazione dei magazzini doganali usati per lo stoccaggio.

Alla cessazione delle attuali misure restrittive economico-fiscali, le operazioni di importazione potranno aver luogo, su richiesta degli operatori economici interessati, soltanto dopo l'esito favorevole della visita sanitaria, la cui esecuzione dovrà essere autorizzata dal Ministero della sanità, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 del decreto interministeriale 20 novembre 1970 e dell'articolo 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1974.

Pertanto, lo stato di conservazione e di salubrità di dette carni, per le quali l'interrogante nutre perplessità, sarà accertato all'atto della importazione mediante una accurata visita sanitaria, integrata, ove lo si ritenga opportuno, da esami di laboratorio microbiologici, virologici e chimici, i cui esiti potranno assumere carattere decisionale sull'ulteriore destinazione delle carni stesse.

Alla metà dello scorso mese di marzo, risultavano introdotte o in via di introduzione, nel territorio nazionale, circa 7 mila tonnellate di carne di origine jugoslava, il cui stoccaggio in Italia era stato espressamente richiesto da quelle autorità. Tali quantitativi, che vengono introdotti a più riprese, sono vincolati alla ripescazione all'estero; ciò in quanto non risultano conformi alla convenzione italo-jugoslava relativamente al loro confezionamento.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* MARCORA:

**BIGNARDI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi e s'intendano adottare a favore delle zone sinistrate dalla recente bufera abbattutasi sull'intera provincia di Caserta e, in special modo, sulla zona di Alife (Caserta) che risulta particolarmente colpita nelle colture agricole, le quali rappresentano la principale fonte di reddito della popolazione locale.

In particolare, si chiede se non si reputi opportuno adottare a favore della popolazione medesima tutte le necessarie misure di pronto intervento ed includere la zona suddetta in un decreto di delimitazione delle zone sinistrate alle quali applicare, nella misura massima, le sovvenzioni a favore dei conduttori di aziende agricole, le agevolazioni creditizie, i contributi a fondo perduto, le agevolazioni fiscali ed i rimanenti benefici di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

L'interrogante richiama l'attenzione sull'urgenza dei provvedimenti di cui sopra stante la circostanza che da essi dipende, nella massima parte, la possibilità di ripresa dell'attività lavorativa ed economica nel territorio interessato. (4-12666)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 13 - lettera c) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso il decreto del 6 gennaio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 17 del 18 gennaio successivo, con il quale è stato riconosciuto il carattere eccezionale del ciclone verificatosi nei giorni 30 e 31 dicembre 1974, nella provincia di Caserta, ai fini della concessione delle provvidenze di pronto intervento e creditizie, previste, rispettivamente, dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Con altro decreto del 18 gennaio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 27 del 29 gennaio successivo, sono state delimitate le zone agrarie della provincia di Caserta, ivi comprese le zone del comune di Alife, danneggiate dal citato evento atmosferico, ai fini della concessione delle provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'articolo 4 della citata legge n. 364.

Il Ministero delle finanze ha rammentato che la vigente legislazione prevede la possibilità di concedere agevolazioni fiscali a favore dei possessori di fondi rustici danneggiati da calamità naturali, demandando agli uffici finanziari provinciali la adozione dei relativi provvedimenti, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quel che concerne l'imposta sul red-

dito delle persone fisiche, e dell'articolo 6 — ultimo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, per quanto riguarda l'imposta locale sui redditi.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

**BIGNARDI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

1) la legge n. 386 del 1974, sul ripiano dei debiti delle mutue verso gli enti ospedalieri, ha lasciato del tutto insoddisfatti i crediti, accumulatisi da anni, dei cosiddetti fornitori ospedalieri;

2) in conseguenza di ciò prevedibilmente i fornitori non continueranno le somministrazioni per il 1975 se non verranno pagate quelle precedenti;

3) le regioni, alle quali dal 1° gennaio 1975 è passata la gestione ospedaliera, sembrano orientate a separare la gestione ospedaliera del 1975 da quelle degli anni precedenti, il che ovviamente non fa cessare la continuità nelle obbligazioni passive assunte in precedenza dagli enti ospedalieri; — se e quali iniziative s'intendano adottare per sanare la situazione debitoria degli enti ospedalieri nei riguardi dei loro fornitori, allo scopo sia di scongiurare una paralisi operativa specialmente delle imprese piccole e medie che hanno come cliente principale il sistema ospedaliero, sia di evitare che la situazione degli enti ospedalieri, già al limite di rottura, si aggravi irreparabilmente con tutte le conseguenze del caso sul funzionamento dei servizi di assistenza e sul livello già insoddisfacente delle prestazioni ospedaliere.

Inoltre, considerato che l'attuale misura del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera (2.700 miliardi) è inferiore — secondo valutazioni fatte dalla FIARO — di circa 600-700 miliardi alla spesa ospedaliera incompressibile e che a motivo di ciò gli enti ospedalieri non saranno in grado di predisporre il bilancio preventivo 1975 e, quindi, di provvedere con regolarità ai pagamenti correnti ed alla gestione amministrativa, si vuole sapere se si ritenga necessario ed urgente adottare i provvedimenti del caso per aumentare adeguatamente la misura dello stanziamento del Fondo in questione. (4-12804)

**RISPOSTA.** — Con un'operazione finanziaria effettuata nel dicembre 1974 il Tesoro ha fornito i mezzi necessari per estinguere la massima parte dei debiti degli enti ospedalieri verso le aziende di credito per un importo di lire 1.748 miliardi, in modo da ripristinare il flusso dei finanziamenti delle banche nei confronti degli ospedali.

A tale operazione ne farà ora seguito un'altra, per un importo di 550 miliardi, che verrà effettuata con collocamento a fermo presso la Banca d'Italia di certificati di credito del Tesoro di durata decennale.

Il relativo provento verrà utilizzato per consentire l'estinzione dei debiti che gli ospedali hanno contratto con i fornitori, nonché i debiti degli enti mutualistici nei confronti delle case di cura private.

Ciò rappresentato, si osserva che l'orientamento delle regioni a separare la gestione ospedaliera del 1975 da quelle degli anni precedenti è conforme all'articolo 14 della legge 386 del 1974 il quale dispone che il Fondo nazionale ospedaliero è destinato a finanziare l'assistenza ospedaliera trasferita alle regioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

Infine, per quanto riguarda l'auspicato aumento del suddetto Fondo, si fa presente che dopo il primo semestre di finanziamento del nuovo sistema si procederà alla verifica degli elementi di spesa al fine di assumere le eventuali necessarie iniziative di carattere finanziario.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.*

**BOFFARDI INES.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, a fronte del recentissimo caso discriminatorio verificatosi in una scuola di Torino (problema portato giustamente a conoscenza da parte del cardinale arcivescovo di quella città e rilevato ampiamente dagli organi di informazione), quali direttive siano state impartite ed assunte e quali provvedimenti s'intenda prendere per prevenire simili eventi lesivi dei più elementari diritti di libertà sanciti dalla Costituzione oltreché delle norme di connivenza etico-sociale.

L'episodio gravissimo che ha turbato profondamente l'opinione pubblica si commenta da sé, né meritano menzione coloro che sono stati gli artefici.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

L'interrogante desidera urgentissimamente conferme di quanto sopra richiesto. (4-12604)

RISPOSTA. — Accurate indagini, tempestivamente compiute al fine di accertare in quale scuola di Torino l'episodio si sia verificato, hanno escluso che da parte delle scuole statali del capoluogo piemontese, sia stata mai rifiutata l'iscrizione o la frequenza di alunni di colore; anzi, dato il carattere altamente industriale della città, nelle predette scuole sono proficuamente ospitati bambini di tutte le nazionalità, senza discriminazione di sorta.

È stato, ad ogni modo, chiarito che la bambina protagonista dell'episodio, affidata temporaneamente ad una famiglia torinese frequentava una scuola elementare privata, l'istituto Principe Vittorio Amedeo di Torino, dal quale venne poi ritirata per motivi di salute (la piccola doveva essere ricoverata per un intervento alla mano destra) e su decisione della predetta famiglia.

Si ritiene conclusivamente che il caso meriti di essere ridimensionato, in relazione al clamore alquanto eccessivo, suscitato in un primo momento dagli organi di stampa.

*Il Sottosegretario di Stato: SMURRA.*

BOFFARDI INES. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — atteso che con risposta scritta ad una precedente interrogazione dell'interrogante n. 4-04298 (allegato al resoconto della seduta del 19 luglio 1973), venivano date assicurazioni circa i tempi tecnici d'impiego e snellimento per emettere i decreti relativi alla concessione delle pensioni agli *ex* dipendenti degli enti locali a riposo, attuate dalla CPDEL — quali ulteriori urgenti provvedimenti intenda prendere in ordine alla preventiva sistemazione e regolarizzazione delle pratiche, significando che i ritardi originano un manifesto malumore e giusto risentimento fra gli aventi diritto. (4-12737)

RISPOSTA. — A conferma di quanto comunicato in risposta all'interrogazione n. 4-04298, si comunica che il lamentato ritardo nella concessione dei trattamenti pensionistici è soltanto in parte imputabile alla Cassa pensioni dipendenti enti locali in quanto il ritardo stesso trova la prin-

cipale causa nel notevole tempo impiegato dagli enti datori di lavoro nel fornire la occorrente documentazione.

Per ovviare a tale inconveniente è stata disposta la corresponsione agli interessati di un acconto di pensione, liquidato nella misura massima, anche in sostituzione di quello eventualmente già concesso dagli enti.

Per la liquidazione del trattamento definitivo è stato di recente applicato su più vasta scala il sistema meccanizzato che consente una più celere procedura e, quindi, l'eliminazione del lavoro arretrato.

*Il Sottosegretario di Stato: MAZZARINO.*

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere, mentre si fanno sempre più insistenti e preoccupanti le notizie pubblicate dalla stampa su ormai prossimi aumenti delle tariffe postali e telefoniche; atteso che tali aumenti tariffari debbano essere intesi per lettere, raccomandate, conti correnti e pacchi postali, mentre è forte e giustificato il presentimento che nel quadro di una adeguata politica degli investimenti come ebbe a dire il ministro delle poste si vogliono aumentare le tariffe per le stampe ordinarie a tariffa ridotta; che tali possibili aumenti andrebbero a colpire maggiormente associazioni e forze sociali (come istituti religiosi, enti o istituti di ricovero sempre in lotta con i bilanci, enti od associazioni che mantengono collegamenti di informazione e dibattiti con i loro iscritti) — quali provvedimenti intendano adottare e quali iniziative e criteri ritengano necessari onde consentire che detti ventilati aumenti non trovino applicazione nei confronti di queste associazioni e forze sociali, che vivono di opere caritative o contributi volontari le prime e sulle somme dei loro iscritti le seconde.

L'interrogante, consapevole che la ristrutturazione dell'amministrazione postale deve essere inquadrata nella globalità di una politica economico-sociale e che tali aumenti per le spese di gestione trovano fondamento nelle difficoltà e nelle linee della finanza pubblica, chiede una consapevole ed idonea valutazione del problema che ha suscitato molte perplessità, incertezze e polemiche negli enti interessati. (4-12966)

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

**RISPOSTA.** — Questo Dicastero, nel quadro dei provvedimenti intesi al risanamento della gestione aziendale, secondo le linee indicate nel piano quinquennale 1974-1978 ed al fine di ricercare una soluzione che permettesse di ridurre i pesanti squilibri della gestione medesima, resisi sempre più accentuati dal crescente divario fra costi e ricavi, ha proceduto ad un razionale riordinamento sia delle tariffe postali, sia di quelle telefoniche.

Nel settore postale, in particolare, ove le stesse risultavano di gran lunga inferiori agli attuali livelli tariffari medi europei, si è voluto non solo operare un semplice adeguamento in armonia con le tariffe di altri paesi della Comunità europea, ma si è cercato anche di adottare, mediamente la riunione di alcune voci tariffarie, gli stessi criteri applicati nel servizio internazionale.

Con la nuova normativa concernente la ristrutturazione e la revisione di tutte le tariffe postali si è voluto anche evitare che ulteriori aggravii del servizio postale venissero a ricadere su tutta la collettività piuttosto che sui diretti utenti del servizio; va per altro rilevato che, per quanto riguarda le stampe, l'aumento è stato contenuto in limiti ristretti.

D'altro canto, come è noto, la misura delle tariffe postali era rimasta pressoché invariata dal 1967, salvo taluni modesti ritocchi relativi a voci secondarie, malgrado il notevole aumento dei costi di esercizio dovuti in gran parte ai provvedimenti legislativi che hanno migliorato il trattamento economico del personale.

Nel settore telefonico, poi, la revisione delle tariffe è stata dettata dall'esigenza di riequilibrare la gestione di questo importantissimo settore dell'economia nazionale, in crisi per il forte aumento degli oneri di gestione (manutenzione, esercizio, spese di personale, eccetera) e di consentirne il rilancio.

Per altro, il mancato adeguamento delle tariffe all'intervenuto aumento dei costi di gestione avrebbe sicuramente esplicato una influenza negativa sulla politica degli investimenti e, di riflesso, sull'occupazione.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:* GIULIO ORLANDO.

**BRANDI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno ed urgente disporre, con motivato de-

creto, la sospensione cautelare dall'impiego del professore Luigi Saccà — provveditore agli studi di Avellino — testé condannato dal tribunale di Pistoia a mesi nove di reclusione e a un anno dall'interdizione dai pubblici uffici per falso ideologico — in considerazione che la sentenza ha suscitato enorme scalpore nella cittadinanza ed il funzionario non può espletare con serenità il lavoro nell'ambiente che ha commentato negativamente l'evento capitatogli. (4-12411)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero, in attesa degli ulteriori sviluppi della questione, ha provveduto ad affidare temporaneamente ad altro dirigente l'ufficio scolastico provinciale di Avellino.

*Il Sottosegretario di Stato:* SMURRA.

**BUFFONE.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga debbasi disporre perché, con ogni possibile sollecitudine, venga risolto il problema sollevato dal sindaco del comune di Papasidero (Cosenza), che, con lettera del 16 gennaio 1975, n. 99, ha chiesto che sia reso efficiente il ripelitore TV della zona per la ricezione dei programmi del secondo canale. (4-12683)

**RISPOSTA.** — Il problema della ricezione del secondo programma televisivo nel comune di Papasidero forma, da tempo, oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi tecnici, nell'intento di pervenire ad una soddisfacente soluzione.

In proposito si fa presente che nella legge 14 aprile 1975, n. 103, è espressamente previsto che nel nuovo atto di concessione dei servizi pubblici radiotelevisivi sia sancito l'obbligo per la concessionaria di attuare la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive, assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale.

Si può quindi assicurare che, pur mancando la possibilità di interventi a breve scadenza, le aspettative della popolazione interessata saranno tenute nella massima considerazione in sede di elaborazione dei prossimi programmi per il completamento delle reti anzidette.

*Il Ministro:* GIULIO ORLANDO.

BUSETTO E PEGORARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno promuovere una inchiesta sull'inammissibile comportamento tenuto dal provveditore agli studi di Padova e dai preposti funzionari del Ministero nei confronti della signora Bianca Miotto, già incaricata alla presidenza della scuola media statale di Bovolenta (Padova), e non confermata in tale incarico con la motivazione di una presunta quanto inesistente incompatibilità con l'ambiente di Bovolenta.

Gli interroganti hanno presso di loro una precisa documentazione composta da una dichiarazione sottoscritta da 33 insegnanti della scuola media statale di Bovolenta e da due bidelli, si tratta della pressoché totalità del corpo insegnante e degli addetti a quella scuola nonché delle dichiarazioni rese da famiglie di Bovolenta e dal presidente del consiglio dei genitori degli allievi della stessa scuola.

Da questi documenti che gli interroganti, ove richiesto, metteranno a disposizione del ministro, emerge con inoppugnabile chiarezza che l'attività scolastica si è svolta in Bovolenta in un clima di serenità, normalità e obiettività, di rapporti di stima e di collaborazione tra il corpo docente, la preside e le stesse famiglie e che solo due insegnanti hanno messo in atto reiterati tentativi offensivi e diffamatori nei confronti della preside e della scuola giungendo perfino a sobillare, ma inutilmente, alcune famiglie contro la preside.

Si tratta del professor Giovanni Florio e del professor Lorenzo Marescotti strettamente collegati all'ex sindaco Evaristo Sechi dello stesso comune di Bovolenta; è gravissimo che il provveditore agli studi di Padova abbia fatto proprie le ingiuriose manovre ordite da codesti due insegnanti e che il Ministero le abbia avallate.

Per sapere se intenda dare una risposta positiva, come dovrebbe essere dettato da una retta applicazione della Costituzione e dalle leggi dello Stato, all'esposto presentato dalla signora Miotto e se intenda richiamare ai loro doveri di obiettività e di imparzialità il provveditore agli studi di Padova e i funzionari preposti del settore della pubblica istruzione di cui alla presente interrogazione. (4-11447)

RISPOSTA. — Il mancato conferimento dell'incarico presso la suindicata scuola me-

dia è stato determinato dalle risultanze di un'ispezione ministeriale ivi effettuata nel decorso anno scolastico.

Da tale ispezione emerse che nella scuola presieduta dalla professoressa Miotto si era creato un clima di tensione da attribuirsi in gran parte all'atteggiamento della preside, la quale non aveva saputo instaurare con i suoi insegnanti quei rapporti di cordialità e collaborazione essenziali per un sereno svolgimento dell'attività didattica.

In sostanza, tenuto presente lo spirito dell'ordinanza ministeriale del 26 marzo 1974, relativa al conferimento degli incarichi di presidenza, che in determinate circostanze e per motivi di eccezionale gravità antepone l'interesse della scuola a quello dei singoli aspiranti all'incarico, l'Amministrazione ha ritenuto di dover salvaguardare, anche nel caso specifico, l'interesse della scuola.

Nessuna parzialità può essere, quindi, ravvisata nel comportamento dell'Amministrazione, la quale si è semplicemente attenuta alle risultanze della succitata visita ispettiva.

*Il Sottosegretario di Stato: SMURRA.*

CALDORO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che presso la direzione generale per l'emigrazione del Ministero degli affari esteri è in corso un piano di finanziamento, che comporterebbe la spesa di diverse decine di milioni, a favore delle missioni cattoliche italiane operanti in Svizzera, prevalentemente nei Cantoni di Berna, Zurigo e San Gallo;

2) se, in caso affermativo, sia da considerare inopportuno ed illegittimo un cospicuo finanziamento a favore delle predette missioni cattoliche, che gestiscono scuole materne ed elementari in cui non viene insegnata la locale lingua straniera, in contrasto con quanto espressamente disposto dal Ministero degli affari esteri ed in aperta violazione delle norme di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, che detta l'orientamento della politica scolastica italiana all'estero, ispirato al principio dell'integrazione degli alunni italiani nell'ordinamento scolastico locale;

3) se ciò malgrado, per l'esercizio 1972, siano stati erogati alle predette missioni finanziamenti per circa cento milioni a carico



del capitolo 3158 del bilancio, oltre a notevoli contributi, gravanti su altri capitoli, di cui si chiede di conoscere l'ammontare complessivo;

4) se sia a conoscenza del fatto che il console italiano in Berna, eserciti una intensa ed indebita pressione verso i genitori degli alunni italiani, tutti lavoratori emigrati, affinché iscrivano i loro figli alle predette scuole delle missioni, la cui retta di frequenza risulta molto elevata e desta vivo malcontento presso gli ambienti dell'emigrazione, nonché malcelato disappunto presso le autorità svizzere. In caso affermativo, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare;

5) se ritenga positivo l'esito della commissione *ad hoc* italo-svizzera per i problemi della scuola, tenuta a Ginevra nel giugno 1974, con particolare riguardo alla posizione elvetica favorevole al finanziamento dei corsi di lingua e cultura italiana, analogamente a quanto già avviene nella Germania federale, a condizione che da parte delle autorità italiane non si continui a sostenere e difendere contraddittoriamente gli interessi delle scuole private, ed in particolare missioni cattoliche, in contrasto con le esigenze dei nostri connazionali emigrati in Svizzera. In caso affermativo, si chiede di conoscere le ragioni che impediscono l'accoglimento delle proposte elvetiche, favorevoli ai nostri interessi, e se ritenga opportuno rinunciare all'anzidetto finanziamento — destinato ad alleviare il carico di spesa relativo alle istituzioni scolastiche italiane — per il dichiarato intento di agevolare le scuole gestite dai privati e prevalentemente dalle summenzionate missioni cattoliche, che operano per scopi settoriali in contrasto con le finalità socio-pedagogiche di cui alla citata legge 3 marzo 1971, n. 153.

Infine l'interrogante chiede di conoscere se ritenga opportuno impartire urgenti disposizioni alla rappresentanza diplomatica di Berna ed alle autorità consolari in Svizzera affinché i fondi previsti nell'esercizio 1974, e destinati alle scuole private operanti in Svizzera, a titolo di contributo, siano devolute, invece, al potenziamento dei corsi di lingua e di cultura, gestiti direttamente dalle autorità consolari e scolastiche italiane, che incontrano largo favore presso i nostri lavoratori emigrati e vengono ufficialmente riconosciuti dalle stesse autorità elvetiche.

(4-12395)

RISPOSTA. — I contributi che nel corso del corrente esercizio finanziario saranno concessi, sull'apposito capitolo (3577) gestito dalla direzione generale dell'emigrazione in favore delle iniziative di assistenza scolastica e parascolastica in Svizzera, prevedono che l'82, 85 per cento della somma totale sia devoluta a favore degli enti di emanazione consolare, gestori dei corsi previsti dalla legge del 3 marzo 1971, n. 153, alle attività scolastiche gestite dalle missioni cattoliche è stata riservata soltanto una aliquota pari al 10, 12 per cento, mentre ad altri enti privati andrà la restante aliquota del 7,03 per cento.

A seguito degli orientamenti emersi nell'ultima riunione della commissione sulla scuola (Ginevra, giugno 1974) l'ambasciata a Berna, tramite gli uffici consolari, ha invitato le scuole private ad adoperarsi per una introduzione, quanto meno progressiva, dell'insegnamento della lingua locale. La maggior parte di esse è convinta della necessità di tale innovazione, ma ad una rapida realizzazione di tale programma si oppone l'alto costo dell'iniziativa che assorbirebbe ovunque il non largo contributo dello Stato italiano alle scuole in questione. Le autorità governative italiane per altro insistono sistematicamente perché queste scuole private assicurino un insegnamento efficace delle due lingue.

Non mancano i casi in cui le autorità svizzere assumono direttamente a loro carico le spese per l'insegnamento della lingua locale, secondo le indicazioni di massima scaturite dalla predetta riunione del giugno 1974.

Per l'esercizio 1972 sono stati erogati in favore delle missioni cattoliche in Svizzera finanziamenti complessivi per 75 milioni di lire, pari a circa il 30 per cento della somma globale stanziata per la Repubblica elvetica.

Tale percentuale, come è già stato rilevato è andata progressivamente diminuendo in relazione ai nuovi orientamenti della politica di assistenza scolastica in favore dei nostri connazionali emigrati, sulla base dei principi indicati dalla legge n. 153.

Il console italiano in Berna si è sempre sforzato, in costante intesa con l'ambasciata in Berna, e osservando scrupolosamente la normativa italiana e le intese bilaterali in materia, di trovare un giusto punto di incontro fra la posizione del Cantone, mirante ad abolire — sia pure gradualmente — ogni attività scolastica delle

scuole private italiane, e quella delle missioni, che non si adatta di buon grado ai limiti di attività che le autorità svizzere considerano corrispondenti alla normativa locale.

Occorre dire in proposito che le missioni sono forti di una vasta corrente rappresentata dai genitori di alunni che preferiscono la scuola italiana a quella svizzera.

Le attuali preoccupazioni circa la sicurezza di impiego in Svizzera hanno — in questo ultimo periodo — rafforzato la posizione e le richieste dei predetti genitori affinché le scuole delle missioni siano mantenute, in vista di quei forzati eventuali rimpatri che porrebbero l'esigenza di un immediato reinserimento nell'ordinamento scolastico italiano.

In varie occasioni le nostre autorità consolari in Berna hanno svolto un'azione di convincimento quanto più possibile intensa e capillare, promuovendo incontri con autorità svizzere e rappresentanti di genitori, affinché i nostri alunni siano avviati alle scuole svizzere, in ossequio alle vigenti disposizioni.

In effetti, tutti i nostri uffici consolari perseguono una linea di condotta volta a ridimensionare la nostra frequenza nelle scuole private potenziando, da parte nostra, quell'assistenza mirante, da un lato, a sviluppare e incrementare i corsi di lingua e cultura italiana e, dall'altro, a facilitare lo inserimento dei nostri allievi nelle scuole svizzere. Tale azione ha già conseguito ottimi risultati, tanto che si è riusciti, specie nella giurisdizione di Berna, a ristrutturare le scuole private esistenti, riducendone la frequenza ai soli casi eccezionali previsti dalle intese bilaterali e introducendo un insegnamento quanto più possibile efficiente della lingua locale.

È comunque opportuno precisare che alla riunione di Ginevra del 1974 già citata, le autorità svizzere non hanno assunto alcun preciso impegno di finanziare i corsi di lingua e cultura italiana, né tanto meno hanno posto condizioni del tipo indicato nell'interrogazione; da parte svizzera ci si è limitati a prender nota della richiesta formulata dalla delegazione italiana per una partecipazione finanziaria elvetica alle attività in questione. In tale situazione non appare opportuno nei confronti della collettività, soprattutto per quanto riguarda le scuole materne, operare una completa eliminazione di un servizio sociale quale quello svolto dalle missioni che risponde ai biso-

gni e ai desideri di molti nostri connazionali e i cui costi sono di gran lunga inferiori a quelli che comporterebbe un'eventuale generalizzata gestione statale.

Le scuole gestite dalle missioni raccolgono per più anni i figli di connazionali in attesa dell'età, variabile da Cantone a Cantone, per l'iscrizione nel *Kindergarten* e nella scuola primaria. La scuola svizzera infatti non prevede l'accoglimento di bambini se non nell'anno precedente l'obbligo scolastico; essa inoltre non è a tempo pieno ma interrotta dalle 11 alle 14. Ciò crea problemi di difficilissima soluzione per tante coppie di nostri connazionali, impegnati entrambi in orari di fabbrica che non si conciliano con quelli delle scuole materne. In tale situazione la scuola materna italiana viene a rispondere meglio alle concrete esigenze di tali famiglie.

Si rileva infine che i corsi di lingua e cultura italiana, gestiti da enti di emanazione consolare, sono stati progressivamente e sensibilmente potenziati ed in particolare è previsto che nel corrente esercizio finanziario i fondi destinati in loro favore siano triplicati rispetto all'anno precedente.

Non appare quindi opportuno che la parte destinata alle scuole private operanti in Svizzera sia devoluta integralmente a favore dei corsi di lingua previsti dalla già citata legge n. 153; le due istituzioni svolgono infatti diverse finalità entrambe necessarie e che operano a completamente, e non a detrimento, l'una dell'altra.

*Il Sottosegretario di Stato:* GRANELLI.

CAVALIERE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se e come intendano intervenire, per risolvere il problema dello approvvigionamento idrico nella zona G (Carella) in agro di Noci (Bari), dove vivono numerose famiglie dedite all'agricoltura, le quali, specialmente in estate, quando i pozzi si essicano del tutto, affrontano gravi disagi, anche per l'abbeveraggio del numeroso bestiame che viene allevato nella zona.

Si fa presente che la costruzione di un acquedotto ruarale non dovrebbe presentare difficoltà di nessuna natura, perché nelle vicinanze c'è la scuola agraria servita dall'acquedotto, (4-11862)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

**RISPOSTA.** — Le funzioni amministrative nel settore dei miglioramenti fondiari — ivi compreso il comparto degli acquedotti rurali — sono state demandate, a decorrere dal 1° aprile 1972, alle regioni a statuto ordinario, in base al disposto dell'articolo 1 — lettera l) — del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, al quale sono state chieste notizie al riguardo, ha fatto presente che la zona Carella trovasi al limite tra gli agri di Noci e di Alberobello ed è, quindi, notevolmente distante da ambo i centri.

La scuola agraria, cui si riferisce l'interrogante, è servita, al pari delle altre utenze della zona, da una condotta lunga oltre 2 chilometri derivata dalla rete urbana di Alberobello ed alimentata da impianto di pompaggio.

Tale condotta si trova, attualmente, in condizioni di funzionamento molto precarie, perché, a causa dell'insufficienza delle esistenti opere idriche, l'impianto elevatore posto alla sua origine viene alimentato in maniera discontinua e con una portata del tutto inadeguata alle necessità della condotta.

Pertanto, il prolungamento di detta condotta, che costituirebbe la naturale soluzione del problema dell'approvvigionamento idrico della zona Carella, non è attualmente possibile; lo sarà quando saranno state realizzate le opere integrative occorrenti per la normalizzazione idrica dell'abitato di Alberobello, previste nel progetto del suddetto ente del 29 agosto 1974 n. 26197/OT., dello importo di lire 1.105 milioni, trasmesso alla Cassa per il mezzogiorno con nota del 2 novembre 1974, n. 33649/OT., ed inserito nel progetto speciale n. 14 della Cassa.

Il prolungamento stesso, dello sviluppo di metri 2.300, non previsto nel citato progetto, comporterebbe una ulteriore spesa di circa lire 110 milioni.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:*  
MARCORA.

**CIACCI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere per quali ragioni la commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non ha concesso l'assegno vitalizio di benemerenzia previsto dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 al signor Balilla Macchioni di

Cole Val d'Elsa (Siena), nonostante che la commissione stessa abbia riconosciuto validi i motivi addotti dall'istante. Infatti, il 9 aprile 1974, la suddetta commissione, mentre riconosceva che il Macchioni, sottoposto alla visita presso la commissione pensioni di guerra di Firenze era meritevole della proposta di pensione per la settima categoria, poiché risultava confermato che l'istante ha svolto attività antifascista contro la dittatura e che per tale motivo è stato arrestato e condannato dal tribunale speciale ad anni uno e mesi 6 di reclusione che scontò dal 25 ottobre 1930 al 30 aprile 1932, dichiarava nella stessa delibera che « Non è accolta la domanda di Macchioni Balilla ».

Ritenendo che si trattasse di un errore materiale, commesso involontariamente nella stesura della delibera, l'interrogante, in data 29 luglio 1974 sollecitava il presidente della commissione provvidenze perseguitati politici antifascisti a fornire dei chiarimenti e ad apportare le modifiche che fossero risultate legittime. Poiché a tutt'oggi l'interrogante non ha avuto alcuna risposta, si chiede di sapere se si ritenga opportuno spiegare le ragioni di tanto silenzio e dare una soluzione positiva alla pratica del signor Macchioni Balilla i cui meriti di perseguitato antifascista sono stati ampiamente provati.  
(4-12655)

**RISPOSTA.** — La commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti, nel riconoscere le benemerenzie antifasciste del signor Balilla Macchioni, involontariamente ometteva di precisare i motivi per i quali veniva respinta la domanda di assegno vitalizio del signor Macchioni nonostante questi fosse stato riscontrato affetto da infermità oculare ascrivibile alla settima categoria di pensione.

Pertanto, con successiva deliberazione n. 57981 del 19 dicembre 1974 (in corso di notificazione) la commissione suddetta ha chiarito che la citata infermità, per la stessa sua natura e per mancanza di probante documentazione, non può presumersi dipendente dalle persecuzioni d'ordine politico subite dall'interessato.

Per altro, con deliberazione del 19 dicembre 1974, n. 57980 (anch'essa in corso di notifica), in considerazione dell'accertata sussistenza delle persecuzioni, la commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 aprile 1967, n. 261, ha riconosciuto al signor Macchioni il diritto di usufruire del-

l'assegno vitalizio di benemerenza pari al minimo della pensione della previdenza sociale.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:*  
MAZZARRINO.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

1) la legge 19 luglio 1974, n. 349, concernente «inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale», contempla chiaramente due distinti gruppi di destinatari agli effetti della nomina in ruolo, così come per altro risulta dalle stesse dichiarazioni del Governo e di tutti i rappresentanti dei gruppi politici rese in sede di approvazione della legge (vedasi resoconto stenografico n. 26, VII Commissione del Senato in sede legislativa, seduta del 22 maggio 1974, pagine 435 e seguenti);

2) con decreto ministeriale n. 37798 del 13 agosto 1974, per altro oggetto di rilievo della Corte dei conti nella parte *de qua*, si dispone la formazione di una graduatoria unica ai fini della immissione in ruolo dal 1° settembre 1974 (vedi articoli 15 e seguenti) comprendente sia le insegnanti incaricate a tempo indeterminato in possesso alla predetta data dell'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sia le insegnanti incaricate a tempo indeterminato che supereranno successivamente a tale data (1° settembre 1974) l'apposito corso abilitante;

3) è, comunque, giuridicamente inammissibile far retroagire al 1° settembre 1974 la nomina delle insegnanti non abilitate, immettendole in ruolo in unica graduatoria, dal momento che alla predetta data tale personale era sprovvisto di uno dei requisiti fondamentali (l'abilitazione) richiesto dalla legge per l'immissione in ruolo;

4) è legittimo e rispondente alla *ratio* della legge n. 349 del 1974 prevedere la rettifica di detto decreto ministeriale nel senso di stabilire, ferma restando per tutti la data del 1° settembre 1974 per la decorrenza giuridica ed economica, che le insegnanti abilitate vengano immesse in ruolo *ope legis* con precedenza e secondo una distinta graduatoria rispetto a quelle che conseguiranno l'abilitazione previo superamento dell'apposito corso:

5) la procedura sopra indicata, oltre a superare i rilievi mossi dalla Corte dei conti, farebbe venir meno la materia del contendere nei numerosi ricorsi già proposti contro il citato decreto e le successive ordinanze provveditoriali, restituendo fiducia alla categoria ed evitando un succedersi di illegittimi adempimenti — se si intenda al più presto provvedere alla rettifica del citato decreto ministeriale ed impartire, nel contempo, le necessarie disposizioni chiarificatrici ai provveditori agli studi perché, anche nelle more dell'espletamento del ricordato corso abilitante, dispongano la formazione della graduatoria e conseguente nomina in ruolo delle insegnanti incaricate a tempo indeterminato in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 349 del 1974. (4-12147)

**RISPOSTA:** — Ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale docente della scuola materna statale in possesso di nomina a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74, l'articolo 1 della legge 19 luglio 1974, n. 349, disciplina, al primo comma, l'immissione in ruolo delle insegnanti fornite di abilitazione nei giardini di infanzia (la nomina è disposta a domanda), e, al secondo comma, l'immissione delle altre incaricate (la nomina è disposta previo superamento di un corso abilitante della durata di 60 giorni).

Per entrambe le categorie di insegnanti il legislatore fissa al 1° settembre 1974 la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento in ruolo.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della già richiamata norma legislativa stabilisce poi che, con decreto del ministro della pubblica istruzione saranno stabilite modalità relative all'organizzazione dei corsi ed alla assegnazione definitiva di sede.

In osservanza di tali disposizioni è stato appunto emanato il decreto ministeriale 26 agosto 1974 col quale, all'articolo 19, si stabilisce che l'assegnazione definitiva della sede ha effetto per tutte le insegnanti, a decorrere dal 1° settembre 1975.

L'operazione di assegnazione medesima, che verrà effettuata sulla base di un'apposita graduatoria, coinvolgerà contemporaneamente le insegnanti già abilitate nei giardini d'infanzia e le insegnanti che avranno superato il corso abilitante; ciò sia nella considerazione che per le une come per le altre la nomina in ruolo ha decorrenza dal

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

1° settembre 1974, sia nella considerazione che per le une come per le altre la nomina in ruolo ha decorrenza dal 18 settembre 1974, sia nella considerazione che non sembra potersi cogliere, dall'attento esame dell'ultimo comma del citato articolo 1, alcuna volontà del legislatore a mantenere la distinzione tra le due categorie di docenti anche nella fase dell'assegnazione della sede (unica forma, infatti, per mantenere la distinzione sarebbe stata quella di prevederla espressamente).

Da qui la necessità per il Ministero, nell'indicare le modalità relative all'assegnazione definitiva di sede, di fissare il momento iniziale di efficacia dell'operazione al 1° settembre 1975, in modo da consentire anche alle incaricate che superino il corso, di scegliere la sede simultaneamente alle insegnanti abilitate nei giardini d'infanzia, nel presupposto di una nomina in ruolo avente effetto per tutte dal 1° settembre 1974.

Si precisa, infine, che tale tesi è stata accolta dalla Corte dei conti che ha registrato il decreto in parola in data 28 dicembre 1974.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
SMURRA.

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — sul nuovo aumento del prezzo dello zucchero di lire 15 preso con provvedimento CIP dell'8 febbraio 1975, n. 3, disposto per corrispondere agli importatori di zucchero sovvenzionato dalla CEE contributi integrativi per coprirli interamente — il motivo per cui:

1) gli importatori italiani abbiano disertato le gare;

2) l'AIMA non sia lei stessa direttamente intervenuta trattandosi di assicurare al nostro mercato un quantitativo di zucchero a copertura del fabbisogno nazionale a prezzi ridotti.

Per ultimo qualora l'Italia continuasse a disertare le gare, se intendano revocare l'aumento, essendo venute a mancare le premesse che hanno determinato l'aumento del sovrapprezzo. (4-12686)

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e pre-*

*videnza sociale.* — Per conoscere se ritengono di riconsiderare *ab imis* tutta la politica saccarifera italiana sinora dettata dall'oligopolio degli zuccherieri italiani che ha depresso la produzione, determinando l'attuale stato di penuria in cui si trova il nostro paese e che non si inquadra negli interessi generali e dei consumatori così come dimostra il comportamento tenuto dagli importatori — e cioè dagli zuccherieri stessi — in occasione delle recenti gare CEE per l'assegnazione di zucchero a prezzo ridotto al nostro paese e dove lo zucchero destinato al nostro paese è stato invece assegnato all'Inghilterra e alla Germania proprio per le offerte fuori dalla realtà fatte dagli italiani che si sono deliberatamente messi così fuori gara.

A detta dell'interrogante gli orientamenti di una nuova politica dovrebbero portare:

1) a legittimare l'AIMA ad operare interventi diretti anche nel settore dello zucchero specie quando si tratti di assicurarsi forniture assistite da sovvenzioni CEE;

2) a promuovere lo sviluppo della cooperazione anche con la partecipazione dei produttori al processo di trasformazione della bietola: così come è avvenuto in Francia per un preciso disegno dei pubblici poteri e che ha fatto toccare al settore bieticolo francese vertici da primato;

3) ad abolire il sovrapprezzo proprio per gli effetti perversi da esso causati sia deprimendo la produzione sia accentuando il controllo del mercato da parte degli zuccheri in modo che ai consumatori oltre ai danni si sono aggiunte anche le beffe!

(4-12835)

**RISPOSTA.** — Si premette che il provvedimento CIP n. 4/1975 del 7 febbraio 1975 (e non già n. 3 dell'8 febbraio 1975) al quale si riferisce l'interrogante nell'interrogazione n. 4-12686, non ha fatto altro che adeguare le condizioni di mercato a quelle richieste dai regolamenti comunitari relativi alle importazioni di zucchero dai paesi terzi sovvenzionate dal FEOGA.

Tale regolamentazione prevede, infatti, un prezzo di vendita dello zucchero importato superiore a quello fissato nel nostro paese dal precedente provvedimento CIP. Opportune misure hanno consentito di giungere ad un adeguamento parziale, mentre l'applicazione pura e semplice del relativo regolamento comunitario avrebbe comportato un aumento più alto (di circa 30 lire il chilogrammo) del prezzo al consumo.

Ciò premesso, si precisa che i regolamenti comunitari, riguardanti le aggiudicazioni sovvenzionate per le importazioni di zucchero dai paesi terzi, stabilivano la destinazione del prodotto importato vincolata ai paesi comunitari di cui fosse stato rilevato un *deficit*, in un primo momento, per i 60 giorni successivi all'atto dell'aggiudicazione e, in un secondo momento, per il restante periodo della campagna di commercializzazione.

Le gare erano aperte soltanto agli operatori privati, nazionali o esteri, che avessero inteso far confluire lo zucchero nei paesi deficitari.

A seguito dello svolgimento delle gare, sono risultate aggiudicate, con destinazione Italia, 199.820 tonnellate di prodotto.

Le più alte richieste presentate dagli operatori italiani sono state giustificate, in particolare, con i più alti prezzi di acquisto sul mercato mondiale e con il maggiore costo del denaro nel nostro paese.

Con il provvedimento CIP n. 5/1975, si è cercato, appunto, di operare necessarie perequazioni di costo per adeguare le condizioni di partecipazione dei nostri operatori a quelle degli operatori degli altri paesi comunitari, il che ha, appunto, agevolato la partecipazione alle gare dei nostri operatori, con i risultati innanzi indicati.

Per quanto concerne la richiesta di legittimare l'AIMA ad operare interventi diretti anche nel settore dello zucchero, si rammenta che questo Ministero, d'intesa con quelli del Tesoro e del Bilancio, ha preso l'iniziativa di un disegno di legge, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 1791/S) inteso a consentire all'AIMA di svolgere attività per la regolazione, fra l'altro, del mercato interno dello zucchero, mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata del prodotto sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE.

Circa la richiesta di favorire un più ampio sviluppo della cooperazione, è da osservare che, nel quadro delle attribuzioni delle quote di zucchero alle società saccarifere, a norma della relativa regolamentazione comunitaria, effettuate soprattutto in funzione delle esigenze e delle prospettive di sviluppo della produzione bieticola delle singole zone, sono state tenute in particolare considerazione, anche in relazione alle provvidenze nel settore in sede FEOGA, i complessi industriali gestiti da cooperative di produttori agricoli. Le aziende saccarifere

a base cooperativa hanno, infatti, ottenuto fin dal 1968 una quota del 35-40 per cento superiore a quella che sarebbe loro spettata sulla base dei criteri generali applicabili a tutte le altre aziende. Con il decreto ministeriale 28 febbraio 1973, le quote delle società cooperative sono state ulteriormente aumentate di complessivi 50 mila quintali, reperiti riducendo di pari quantità le assegnazioni di altre società, in particolare quelle con più zuccherifici.

Con il decreto ministeriale 28 febbraio 1975, infine, nel fissare le quote di produzione valide a partire dalla prima campagna del nuovo periodo di regolamentazione comune (1975-1980), si è tenuto conto dell'esigenza di potenziare le imprese saccarifere gestite da cooperative di produttori agricoli o con partecipazione di enti di sviluppo, cooperative di produttori agricoli e loro consorzi. Sulla base di tali obiettivi, sono state effettuate maggiorazioni di quota rispetto alla campagna 1974-75 per una quantità complessiva di circa 290 mila quintali. Ulteriori adeguamenti potranno essere fatti, nei prossimi anni, in rispondenza a nuove realtà produttive.

Si fa presente, infine, che la richiesta di abolire il sovrapprezzo è, in linea di principio, condivisa da questo Ministero. Si osserva, comunque, che le entrate derivanti da questa imposizione sono state fino ad oggi utilizzate per interventi atti ad agevolare le importazioni e soprattutto per corrispondere gli aiuti nazionali ai produttori del settore. Per la prossima campagna tali aiuti, limitati ai soli produttori bieticoli, ammontano a 5,9 unità di conto per ogni tonnellata di bietole pari a lire 505,63 al quintale. Per una produzione di circa 100 milioni di quintali di bietole, ciò comporterà un finanziamento di circa 50 miliardi di lire.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

D'ANGELO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le iniziative che intenda intraprendere per la sollecita riliquidazione agli interessati del trattamento di quiescenza tenendo conto dell'assegno perequativo, ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 734.

In particolare si segnala il caso del pensionato Crovato Marcello, il cui provvedimento risulta inviato, con nota n. 64129 del

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

7 maggio 1974, alla ragioneria centrale per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione, e che a tutt'oggi non ha ancora riscosso quanto attribuitogli con legge da circa diciassette mesi. (4-13233)

**RISPOSTA.** — A norma delle vigenti disposizioni, la riliquidazione dei trattamenti dei pensionati statali è devoluta alle singole amministrazioni centrali di appartenenza.

Ciò premesso, si fa comunque presente che dai dati forniti con l'interrogazione in parola non è possibile desumere da quale amministrazione dipendeva il signor Marcello Crovato.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.*

**D'AREZZO.** — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere — dopo essersi reso conto di quanto è accaduto in tutto l'agro sarnese-nocerino in conseguenza del ciclone abbattutosi sulla zona che ha prodotto danni alle civili abitazioni, alla agricoltura ed alle piccole e medie industrie, ai servizi civili ed a diverse attrezzature sociali, e ciò nell'ordine di miliardi di lire — quali interventi immediati intendano predisporre per evitare che nella zona aumenti la disoccupazione; in secondo luogo quali disposizioni intendano emanare al fine di venire incontro a quanti sono stati tanto duramente danneggiati dal ciclone; ed infine se credano opportuno fare in modo che tutta la zona della valle del Sarno, attesa la eccezionalità del fatto, venga a beneficiare delle disposizioni di legge che interessano le zone colpite da gravi calamità.

Tanto l'interrogante chiede perché in un solo comune della valle del Sarno (Salerno), — esattamente in quello di Castel San Giorgio (Salerno), di 10 mila abitanti — ben 20 opifici industriali hanno subito danni che superano i due miliardi senza contare quelli provocati all'agricoltura ed alle civili abitazioni.

L'interrogante chiede l'assicurazione di concreti interventi per evitare la paralisi economica in una zona già altre volte colpita da calamità atmosferiche. (4-12084)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 13 — lettera c) — del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso il decreto del 6 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 gennaio 1975, n. 17, con il quale è stato riconosciuto, anche per la provincia di Salerno, il carattere eccezionale del ciclone dei giorni 30 e 31 dicembre 1974, ai fini della concessione delle provvidenze di pronto intervento e creditizie, previste, rispettivamente, dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Con altro decreto del 18 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 29 gennaio 1975, n. 27, sono state delimitate le zone agrarie della provincia di Salerno, nelle quali possono trovare applicazione le provvidenze contributive e contributivo-creditizie, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge.

Tra le numerose zone delimitate è stato compreso, per l'intero territorio, anche il comune di Castel San Giorgio.

Nella circostanza, il Ministero dell'interno ha accreditato alla prefettura di Salerno la somma di lire 50 milioni per l'attuazione, tramite l'ECA, di interventi assistenziali in favore delle famiglie bisognose maggiormente danneggiate.

Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ha comunicato che, non appena sarà venuto in possesso dei necessari elementi accertati di danno, per i quali ha anche sollecitato i competenti organi locali, avvierà la procedura per la declaratoria di pubblica calamità anche a favore delle imprese ubicate nei comuni della provincia di Salerno colpite dalle avversità di cui trattasi, per poter intervenire a norma della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

**DELLA BRIOTTA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative abbia intrapreso al fine di normalizzare la situazione venutasi a creare in Belgio, dove la collettività italiana rischia di essere privata dei corsi nella lingua madre per il prossimo anno scolastico.

Per sapere inoltre quale valutazione dia circa le promesse di uno stanziamento di

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

700 milioni di lire fatto ai rappresentanti del personale insegnante, promessa che ora non potrebbe più essere mantenuta.

(4-11234)

**RISPOSTA.** — L'agitazione sindacale degli insegnanti italiani occupati nelle nostre istituzioni di assistenza scolastica in Belgio ha formato oggetto di ripetute segnalazioni alla competente direzione generale di questo Ministero da parte della nostra ambasciata a Bruxelles. Di conseguenza si è addivenuti alla determinazione di concedere l'ammontare richiesto alla predetta ambasciata, che verrà corrisposto sul capitolo 3158 di bilancio.

Per quanto concerne lo stanziamento suppletivo di 700 milioni di lire a favore del capitolo 2302 per l'anno finanziario 1974, che doveva risultare da una integrazione di 400 milioni e da uno storno di 300 milioni, sempre a favore dello stesso capitolo, e che avrebbe permesso il finanziamento, a partire dal 1° gennaio 1974, di un aumento medio del 17-18 per cento delle retribuzioni degli insegnanti non di ruolo in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, tale integrazione è stata annunciata con comunicazione del ministro Colombo al ministro Moro ed è servita ad assicurare alla categoria interessata un aumento retributivo medio di circa il 10 per cento.

Circa lo storno di 300 milioni, essendo venute meno le relative fonti compensative, è stato comunicato al Ministero del tesoro la necessità di disporre un ulteriore stanziamento suppletivo di pari importo a favore del capitolo 2302 per l'anno finanziario in corso.

Come ben ricorderà, lo storno di cui sopra formò oggetto di un voto parlamentare accolto dal Governo in sede di approvazione del bilancio dello Stato per il 1974 e il Ministero del tesoro si dichiarò consenziente in ordine allo storno stesso.

*Il Sottosegretario di Stato: GRANELLI.*

**DELLA BRIOTTA.** — *Al Presidente del consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e delle poste e telecomunicazioni.* — Per chiedere se siano a conoscenza dei seguenti fatti:

a) che nel comune di Valdidentro (Sondrio) non è possibile ricevere i programmi televisivi forniti dalla televisione italiana;

b) che la magistratura con sentenza 7 aprile 1972, n. 84 del tribunale di Sondrio, passata in giudicato il 13 giugno 1972, ha assolto la signora Cusini Orsola perché insieme ad altri utenti di un servizio inesistente si era giustamente rifiutata di versare il canone di abbonamento;

c) che nonostante questi precedenti la locale guardia di finanza continua a perseguire coloro che non versano i canoni di abbonamento;

Ciò premesso l'interrogante chiede quali iniziative verranno intraprese per estendere alla zona la possibilità di ricezione e, frattanto, se si ritenga di sospendere le azioni vessatorie nei confronti degli utenti, riservando alla guardia di finanza la possibilità di esercitare i suoi compiti nei confronti di evasioni fiscali e di traffici illeciti che si svolgono nella zona. (4-11838)

**RISPOSTA.** — Il problema della ricezione dei programmi televisivi nel comune di Valdidentro forma, da tempo, oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi tecnici, nell'intento di pervenire ad una soddisfacente soluzione.

In proposito si fa presente che nella legge 14 aprile 1975, n. 103 è espressamente previsto che nel nuovo atto di concessione dei servizi pubblici radiotelevisivi sia sancito l'obbligo per la concessionaria di attuare la prosecuzione della estensione delle reti radi foniche e televisive, assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale.

Si può quindi assicurare che, pur mancando la possibilità di interventi a breve scadenza, le aspettative della popolazione interessata saranno tenute nella massima considerazione in sede di elaborazione dei prossimi programmi per il completamento delle reti anzidette.

Per quanto concerne il canone di abbonamento, si fa presente che, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei programmi che si riesce a captare.

L'abbonato che non intende o non può, per qualsiasi ragione, continuare ad usufruire del servizio deve dare disdetta dell'abbonamento e chiedere il suggellamento dell'apparecchio ricevitore.



Per il particolare caso citato nella interrogazione, i competenti organi finanziari hanno precisato che alcuni abitanti del predetto comune hanno prodotto regolare istanza per il suggellamento degli apparecchi radio-televisivi di loro proprietà, al fine di non corrispondere il relativo canone di abbonamento.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha quindi trasmesso alla competente brigata della guardia di finanza 72 richieste di suggellamento di tali apparecchi.

È stato nel corso di detti interventi che i militari operanti hanno dovuto procedere alla compilazione di verbali di contravvenzione e di accertamento, rispettivamente per omesso pagamento del canone televisivo e della tassa di concessione governativa nei confronti di 11 proprietari di tali apparecchi a carico dei quali era emerso che non avevano corrisposto il canone dovuto per gli anni precedenti.

Va appena segnalato che ove nella circostanza i militari operanti avessero trascurato di rilevare le esistenti violazioni, essi sarebbero incorsi nel reato di omissione di atti di ufficio previsto e punito dall'articolo 328 del codice penale.

È quindi da escludere che i militari del corpo abbiano agito con intento vessatorio, cosa del resto non convalidata dall'esito degli accertamenti disposti dal comando generale della guardia di finanza in seguito ad un esposto prodotto al riguardo da tre cittadini interessati.

Si soggiunge che anche la procura della Repubblica di Sondrio, alla quale è stato trasmesso il relativo rapporto, non ha ravvisato alcuna irregolarità nel comportamento dei militari suddetti.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:* GIULIO ORLANDO.

DELLA BRIOTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per chiedere se ritenga giusto che i proprietari dei panfili da diporto possano acquistare la nafta al prezzo agevolato di lire 57 al litro, mentre quella che serve per gli autobus costi 135 lire.

L'interrogante chiede inoltre quali iniziative abbia intrapreso il Governo italiano per giungere a un accordo in sede comunitaria per eliminare queste agevolazioni ingiustificate, nel caso si ritenga che un provvedimento unilaterale da parte italiana possa provocare distorsioni di concorrenza nel settore turistico. (4-12409)

RISPOSTA. — Il trattamento particolare di cui godono, a certi effetti fiscali, i natanti da diporto in partenza dai porti dello Stato, rientra nella previsione normativa contenuta nell'articolo 254 delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

In virtù della citata norma, ai natanti da diporto in partenza con diretta destinazione verso un porto estero è consentito, per provvista di bordo, di rifornirsi di prodotti petroliferi, i quali vengono concessi in esenzione dai carichi fiscali da cui tali prodotti sono normalmente gravati in relazione ai consumi che si effettuano all'interno dello Stato.

Ne risulta che il gasolio per provvista di bordo viene ceduto ad un prezzo che è sensibilmente inferiore a quello del gasolio per uso autotrazione, il quale, a differenza del primo, non gode del medesimo regime agevolativo.

Se è questa la situazione tra le due categorie in esame, non sembra, tuttavia, che i motivi della diversità di trattamento tributario esistente fra di esso possano farsi discendere da aprioristiche attenzioni riservate dalla legge a favore dei natanti da diporto.

Considerazioni di ordine tecnico consentono innanzitutto di stabilire che l'esenzione dagli oneri fiscali nei confronti del gasolio usato per provvista di bordo costituisce diretta applicazione del principio impositivo proprio delle imposte di consumo, secondo cui a tali tributi vanno assoggettati solo i prodotti consumati nell'ambito del territorio doganale dello Stato, laddove cioè lo Stato esercita concretamente il suo potere di imposizione.

Donde il venir meno della possibilità di sottoporre a tassazione le provviste di bordo le quali data la loro destinazione ad essere consumate fuori del territorio doganale, vengono considerate esportate all'atto stesso dell'imbarco sui natanti in partenza dai porti dello Stato.

Accanto alle considerazioni ora accennate, vi sono per altro fondati motivi di opportunità che fanno ritenere esistenti misure di favore nei confronti dei natanti da diporto, siano essi nazionali od esteri.

A tal fine va soprattutto tenuto presente che il trattamento fiscale agevolato delle provviste di bordo trova da tempo riscontro nella legislazione di quasi tutti i paesi

e viene applicato sulla base del criterio della reciprocità.

Pertanto una eventuale iniziativa unilaterale da parte italiana che apportasse restrizioni qualitative o quantitative alle provviste di bordo, avrebbe l'effetto più o meno immediato di scoraggiare l'afflusso del turismo marittimo estero, con effetti distortivi collaterali in danno della nostra economia turistica e quindi dei settori economici collegati all'andamento di questa attività.

Si segnala che nella disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 254 sopra citato vi è già lo strumento che consente l'adozione di misure restrittive per le merci destinate a provviste di bordo imbarcate su navi di stazza netta non superiore a 50 tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non siano in diretta partenza per un porto estero

Ma è evidente che prima di fare ricorso a tale eccezionale misura occorre valutarne attentamente il grado di opportunità, per le inevitabili ripercussioni negative che deriverebbero al settore del turismo marittimo.

Per altro, non sembra che il problema possa trovare adeguata soluzione in un eventuale accordo in sede comunitaria, sia perché gli altri paesi membri possono non avere interesse ad introdurre simili restrizioni, sia ancora perché il problema stesso non si esaurisce in una dimensione comunitaria in quanto la concorrenza nel settore del turismo marittimo può aversi non solo ad opera dei paesi comunitari ma anche da parte di altri paesi terzi.

*Il Ministro delle finanze: VISENTINI.*

**DELLA BRIOTTA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per chiedere se risponda a verità la notizia apparsa sulla stampa belga che al consolato d'Italia a Bruxelles viene negata la concessione gratuita del passaporto a emigranti che appartengono alle categorie impiegate, contravvenendo alle leggi che prevedono facilitazioni generalizzate a tutti i lavoratori e non soltanto a quelli manuali. (4-12484)

**RISPOSTA.** — Circa la notizia apparsa sulla stampa belga, secondo la quale il consolato d'Italia a Bruxelles non rilascia gratuitamente il passaporto a connazionali appartenenti a categorie impiegate, colà emigrati, contravvenendo alle leggi che

prevedono facilitazioni generalizzate a tutti i lavoratori e non soltanto a quelli manuali. Le rendo noto che il rilascio ed il rinnovo del passaporto ordinario, in esenzione dal pagamento della relativa tassa, è regolato da precise norme della legge 21 novembre 1967, n. 1185, articoli 19 e 87.

In particolare le norme di cui all'articolo 27 della detta legge n. 1185 offrono la possibilità di venire incontro ai connazionali emigrati in Belgio appartenenti alle categorie impiegate, mediante il rilascio gratuito di passaporto valido per paesi membri della CEE.

Risulta per altro che il consolato di Bruxelles si attiene alle soprariportate disposizioni legislative.

*Il Sottosegretario di Stato: GRANELLI.*

**DE LORENZO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e programmazione economica e del tesoro.* — Per conoscere se, in considerazione del mutato valore della moneta, ritengano opportuno elevare almeno a lire 20 milioni il valore massimo degli assegni circolari emessi dalle aziende di credito e che da circa dieci anni è di lire 10 milioni per ciascun assegno. (4-11991)

**RISPOSTA.** — La fissazione del valore massimo degli assegni circolari non è richiesta da alcuna norma di legge né da disposizioni degli organi di vigilanza, ma è lasciata alla autonoma valutazione delle aziende autorizzate all'emissione dei titoli in parola, le quali si regolano in base alle esigenze della propria clientela.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARINO.*

**DE VIDOVIČ E DAL SASSO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'insegnante Giancarla Acerbi non ha potuto usufruire nel presente anno delle agevolazioni previste per gli orfani di guerra, ai fini della graduatoria del provveditorato agli studi di Venezia, in quanto il documento attestante la qualifica, già in possesso dell'amministrazione da sei anni e considerato valido per tutto questo periodo, non è stato allegato alla domanda.

Gli interroganti chiedono inoltre se intenda intervenire al fine di ristabilire la

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

graduatoria secondo legge, tenendo conto delle precise norme che impongono tassativamente alla pubblica amministrazione di non richiedere ai cittadini la produzione di documenti che siano già in legittimo possesso degli uffici dello Stato. (4-12069)

**RISPOSTA.** — La signorina Acerbi Giancarla, nel presentare al provveditorato agli studi di Venezia la domanda di inclusione nella graduatoria degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nella scuola elementare, a norma dell'ordinanza ministeriale dell'8 aprile 1974, aveva fatto riferimento alla documentazione già in possesso di quell'ufficio, e precisamente al diploma magistrale e al certificato di orfana di guerra.

La commissione incaricata della compilazione della graduatoria di cui sopra, riconoscendo all'aspirante in parola la qualifica di orfana di guerra, le attribuiva di conseguenza il punteggio previsto dalla suindicata ordinanza n. 77, ma non anche il diritto alla riserva dei posti, previsto dalla legge 8 aprile 1968, n. 482; ciò in quanto l'interessata non aveva prodotto, assieme alla domanda, la dichiarazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro di Venezia, attestante la propria inclusione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 19 dell'anzidetta legge, titolo indispensabile per beneficiare del diritto alla riserva.

*Il Sottosegretario di Stato:* SMURRA.

**FERRI MARIO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali sviluppi abbia avuto l'iniziativa dell'intendenza di finanza di Grosseto in ordine all'utilizzazione dei 1.300 ettari di terreno ubicati nei comuni di Grosseto e Castiglion della Pescaia soggetti al vincolo della bonifica ed in particolare si chiede:

a) se, ed a quali condizioni sia stata rinnovata la concessione dei terreni al CAIM (Consorzio agricolo industriale maremmano);

b) se esistano e chi sono altri concessionari;

c) se risulti che gran parte delle cooperative interessate sono cooperative fittizie e di comodo;

d) se risultino condizioni di *sub-affitto* del CAIM a privati;

e) se siano in atto proposte concrete per un più razionale utilizzo di tali terreni demaniali. (4-09558)

**RISPOSTA.** — È tuttora in corso la procedura per la concessione al consorzio agricolo industriale maremmano dei terreni facenti parte del comprensorio Padula di Castiglion della Pescaia.

Il relativo schema di atto, che avrà la durata di sei anni e che stabilisce il pagamento di un canone, fissato in sede tecnica in lire 15.600.000 annue, è attualmente all'esame del Consiglio di Stato e prevede il rilascio, da parte del consorzio, dei terreni di natura patrimoniale (oltre 300 ettari) i quali potranno essere ceduti all'ente Maremma ove ne ricorrano le condizioni di legge.

Il divieto di *sub*-concessioni anche parziali costituisce altra clausola espressamente prevista dal cennato schema di concessione.

Non si ignora che sui terreni in questione preesistevano, all'atto della concessione formale in favore del CAIM, due casi di *sub*-affitto. Sarà pertanto provveduto a che i relativi rapporti vengano regolarizzati direttamente e separatamente con l'amministrazione finanziaria.

Vi è poi da dire che dalle indagini svolte anche attraverso gli organi della guardia di finanza, nulla è emerso da cui possa desumersi l'esistenza della situazione delineata dall'interrogante al punto c) della interrogazione.

Infine, per ciò che concerne le prospettive di un più razionale utilizzo del comprensorio, si fa presente che un'impresa specializzata curerà la realizzazione di una opera di canalizzazione per l'ulteriore risanamento del complesso immobiliare, su incarico del CAIM, che si propone, inoltre l'installazione di un impianto idrovoro di notevole potenza per il prosciugamento dei terreni.

*Il Ministro:* VISENTINI.

**FLAMIGNI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio esistente tra le insegnanti occupate nella scuola per l'infanzia e tra le allieve e rispettive famiglie degli istituti magistrali dei comuni della provincia di Forlì, determinato a seguito della circolare ministeriale 26 luglio 1974, n. 176, prot. 7265, che preclude ogni possibilità di insegnamento presso le scuole comunali per l'infanzia alle diplomate provenienti da tali istituti.

L'interrogante rileva che la circolare, oltre ad impedire il soddisfacimento di una legittima aspirazione di occupazione per centinaia di giovani, contrasta con le esigenze per una più elevata qualificazione degli educatori dell'infanzia e chiede se ritenga opportuno revocare o modificare le disposizioni contenute nella predetta circolare. (4-11948)

RISPOSTA. — Al fine di ovviare alle difficoltà interpretative, da più parte riscontrate in ordine alla normativa vigente circa i titoli di studio validi per l'insegnamento nelle scuole materne non statali, questo Ministero ha ritenuto opportuno sottoporre la questione all'esame del Consiglio di Stato.

*Il Sottosegretario di Stato: SMURRA.*

FLAMIGNI. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della pubblica istruzione e al Ministro per i beni culturali e per l'ambiente.* — Per conoscere quali iniziative abbiano preso o intendano prendere nei confronti del governo della Repubblica federale tedesca per ottenere la restituzione di importanti opere d'arte illegalmente importate o depredate quali:

la *Giuditta* di Jan Lées, rubata a Firenze, è ora esposta al museo di Monaco di Baviera;

la *Madonna con bambino* di Lorenzo Monaco, trafugata a Milano, è esposta al museo di Stoccarda;

la tavola della *Pietà* dipinta nel 1483 da Jacopo del Sellaio, trafugata dalla chiesa di San Frediano a Firenze, è ora esposta nel museo statale di Berlino Ovest;

la *Madonna* di Paolo Veneziano, depredata dai tedeschi nel 1943, è ora ornamento di un palazzo del governo germanico. (4-11949)

RISPOSTA. — L'azione intesa ad ottenere la restituzione all'Italia, da parte della Repubblica federale tedesca, delle opere d'arte asportate durante il secondo conflitto mondiale è stata sin dall'inizio orientata all'attuazione concreta degli accordi di massima delineati nello scambio di note tra il Governo italiano e quello germanico intervenuto nel 1953 e concernente la ripresa dell'attività degli istituti tedeschi in Italia e la restituzione delle opere d'arte.

Riguardo a ciascuna delle opere d'arte che l'interrogante ha menzionato, desidero

metterla a conoscenza di tutti gli elementi attualmente in possesso di questo Ministero:

1) circa la *Giuditta* di Jan Lees, risulta che essa non è stata rubata, ma esportata clandestinamente in Svizzera, in violazione delle leggi che tutelano il patrimonio artistico italiano. Successivamente è stata venduta alla Vecchia Pinacoteca di Monaco di Baviera.

Il procedimento penale italiano a carico dei responsabili si è concluso soltanto con una multa.

Il museo di Monaco di Baviera, con il quale erano stati presi dei contatti, si è rifiutato di restituire il dipinto.

2) La *Madonna con bambino* di Lorenzo Monaco, dipinto su tavola firmato e datato 1407, è stata esposta nel 1947 alla mostra d'Arte italiana di Zurigo. L'11 aprile 1966 fu venduta a Milano da un industriale con destinazione Stoccarda ed esportata clandestinamente. Essa è stata pagata al venditore 34 mila sterline, somma depositata presso la società di banche svizzere di Lugano.

I responsabili dell'esportazione del dipinto sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Firenze. Il Ministero degli affari esteri non è stato ancora informato dell'esito del procedimento.

3) La *Pietà* di Iacopo del Sellaio, appartenente alla chiesa di San Frediano a Firenze, non è mai stata segnalata, come esportata dall'Italia, alla delegazione per la restituzione delle opere d'arte di questo Ministero. Risulta per altro, da informazioni private, che essa è stata esportata dall'Italia fin dal secolo scorso e che da allora figura in collezioni private straniere.

4) La *Madonna* di Paolo Veneziano ha fatto parte di un illecito scambio ideato da Goering, tra opere di impressionisti francesi requisite a cittadini ebrei francesi e opere del Rinascimento italiano, requisite a cittadini stranieri residenti in Italia. L'opera appartiene al gruppo delle 1600 schedate e numerate nel catalogo delle opere d'arte trafugate durante la guerra e che a tutt'oggi non sono state rintracciate.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: GRANELLI.*

FURIA. — *Al Ministro delle finanze:* — Per sapere se sia informato del fatto che in tutta la zona del biellese si sia ulteriormente aggravata la situazione concer-

nente la vendita dei tabacchi in conseguenza del sempre più insufficiente rifornimento fatto dal centro di distribuzione di Milano.

Considerato che la carenza di sigarette di vario tipo è assai più marcata che in altre regioni d'Italia e che tale fatto determina uno stato di forte malcontento tra i rivenditori e gli acquirenti, l'interrogante chiede di conoscere quali siano le ragioni di tale stato di cose e quali siano i provvedimenti che il Ministero intenda adottare al fine di farvi fronte positivamente. (4-11420)

**RISPOSTA.** — Ai fini di una più completa conoscenza del fenomeno denunciato, che la distribuzione dei generi di monopolio per tutto il territorio nazionale viene effettuata in base a programmi elaborati da calcolatori elettronici, che tengono conto dell'andamento delle vendite nell'ultimo biennio.

Armonizzando i relativi dati con quelli che risultano dai piani previsionali mensili di fabbricazione, si perviene alla concreta ripartizione dei contingenti di tabacchi disponibili e quindi alla fase terminale di assegnazione dei prodotti da fumo ai diversi magazzini di vendita.

Nel rispetto di questa linea operativa, al magazzino di Biella sono stati assegnati, in cifra arrotondata, chilogrammi 18 mila di tabacchi nello scorso settembre; 20 mila chilogrammi in ottobre e 25 mila in novembre.

Non si esclude che questi quantitativi possano essere risultati inadeguati a fronte di una domanda più sostenuta di prodotti del monopolio, cosa d'altronde che si è in realtà verificata anche in altre zone geografiche del territorio nazionale.

Per fronteggiare quindi tale situazione, segnata da una produzione che nonostante il continuo aumento non riesce a soddisfare la richiesta dei consumatori, l'Amministrazione ha impostato un vasto programma di ristrutturazione degli opifici e di ammodernamento dei macchinari.

Con l'attuazione di tale programma, che richiederà per altro tempi tecnici di non breve durata, si ha fondato motivo di ritenere che l'azienda potrà raggiungere quei livelli produttivi che le consentiranno di far fronte in pieno alla domanda del mercato.

*Il Ministro:* VISENTINI.

**GALASSO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che la strada statale n. 230 al crocicchio di Verone (Vercelli) miete, in crescendo, vittime del traffico a causa di inefficiente segnaletica;

2) a quali responsabilità debba agganciarsi il mancato ampliamento dell'area di visibilità, che è pure prevista dal progetto relativo alla strutturazione a quattro corsie della strada statale n. 230, nota come Trossi, riassegnata da tempo al compartimento ANAS di Torino, dall'Automobil Club di Biella;

3) quali provvedimenti urgenti ritenga adottare per eliminare l'inconveniente lamentato, per altro, ripetutamente denunciato dalla stampa biellese. (4-11721)

**RISPOSTA.** — L'argomento trattato rientra prevalentemente nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, il quale sovrintende alla disciplina della segnaletica stradale, si forniscono le seguenti considerazioni sui dati ricavabili dalle rilevazioni statistiche degli incidenti avvenuti nel 1973 lungo la strada di cui trattasi.

In effetti il numero degli incidenti per chilometro di strada ha tendenza ad aumentare negli ultimi 10 anni perché l'indice, inferiore all'unità nel 1963-64-65, ha superato il valore di 1,5. Non si riscontra un andamento analogo nella gravità degli incidenti perché il numero dei morti per incidente e dei feriti per incidente è rimasto praticamente costante.

La distribuzione degli incidenti lungo la strada è uniforme e pertanto non dovrebbero esistere punti particolarmente pericolosi.

Il numero degli incidenti per chilometro di strada è effettivamente superiore alla media generale delle altre strade statali anche se il valore, per il 1973, è inferiore a quello risultante per le strade statali nn. 236, 248, 253, 254.

In conclusione si può affermare che la strada statale n. 230 presenta una pericolosità, per quanto risulta dalla statistica degli incidenti avvenutivi nel 1973, tale da consigliare la adozione di idonei provvedimenti allo scopo di migliorarne la sicurezza della circolazione.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

GARGANO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'interno.* — Per sapere se, considerato l'alto numero di rapine perpetrate ai danni degli uffici postali, si ritenga opportuno disporre una adeguata vigilanza armata dall'inizio al termine di ciascun turno di servizio, predisporre le scorte mobili per i furgoni blindati e soprattutto adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari onde porre gli operatori postelegrafonici nelle condizioni di assolvere il loro lavoro con la necessaria serenità, risolvendoli in tal modo dall'attuale stato di insicurezza e di disagio. (4-12543)

RISPOSTA. — I problemi relativi alle misure di sicurezza, per la tutela degli operatori e dei valori delle poste e telecomunicazioni, già da tempo ed in sommo grado occupano e preoccupano gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione, costretta a fronteggiare l'improvviso dilagare delle azioni criminose, talora effettuate con fredda determinazione e ferocia, anche negli uffici presidiati da agenti armati.

Per quanto concerne in particolare la ventilata proposta di far presenziare gli uffici delle poste e telecomunicazioni, mediante un servizio di scorta armata, si rappresenta che essa non è di concreta attuazione poiché l'attività di questa Amministrazione si estrinseca in ben quattordicimila uffici per tutti i quali le forze dell'ordine, per altro impegnato ad assicurare altri essenziali servizi di sicurezza, non possono garantire la vigilanza armata, anche solo in concomitanza dell'inizio o della fine dei turni lavorativi.

L'azione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni perciò si è sviluppata e continua a svilupparsi attraverso provvedimenti di attuazione immediata o attuabili a medio o a lungo termine che in via principale riguardano l'elaborazione di un piano generale, già approvato dal Ministero dell'interno, concernente la sicurezza delle sedi degli uffici delle poste e telecomunicazioni e dei mezzi addetti al trasporto dei valori e, in via complementare, comportano l'adozione di tutte quelle misure di ordine amministrativo e tecnico, idonee ad assicurare una più elevata protezione.

In particolare si fa rilevare che si è avuto cura anche di elaborare piani locali di sorveglianza e di scorta armata, previe intese, anche in sede centrale, con gli organi di polizia, che nei limiti del possibile

contemperino le esigenze dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le concrete condizioni operative delle forze dell'ordine.

Si ritiene doveroso porre in evidenza infine che alcuni dei provvedimenti, in fase avanzata di studio e solo sommariamente delineati per la loro eterogeneità e soprattutto per il comprensibile riserbo dovuto per tale materia, richiedono tempi di esecuzione lunghi e correlativi impegni finanziari di notevoli proporzioni.

Essi, sono dettati, da un lato, dalla realistica constatazione dell'inadeguatezza delle esistenti strutture, rispetto all'attuale imprevedibile e imprevista ondata di criminalità, e, dall'altro, dalla ribadita, oggettiva impossibilità di fronteggiare le pressanti esigenze di sicurezza degli operatori e dei valori delle poste e delle telecomunicazioni con una tutela globale e continua da parte delle forze dell'ordine.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:* GIULIO ORLANDO.

GRILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se le norme contenute nell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, che prevede l'immissione in ruolo del personale docente presso le scuole medie inferiori e superiori, già incaricato a tempo indeterminato, non possa essere integralmente applicato nei confronti di quegli insegnanti che sono investiti di mandato parlamentare.

Per sapere, in particolare, se sia a conoscenza del fatto che presso alcuni provveditorati agli studi, come ad esempio Reggio Calabria e Piacenza, la cattedra spettante ad insegnanti parlamentari sia stata assegnata, in tempo successivo, ad altri aventi diritto.

Per sapere infine se in merito ai lamentati inconvenienti ritenga di dover impartire univoche disposizioni per tutti i provveditorati agli studi. (4-11489)

RISPOSTA. — La circolare di questo Ministero del 17 giugno 1974, n. 477, prevede in modo esplicito l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 17 della legge 30 luglio 1973 anche ai docenti, già incaricati a tempo indeterminato, esonerati dall'insegnamento nell'anno scolastico 1973-74 perché investiti di mandato parlamentare.

Per quanto concerne, poi, l'avvenuta assegnazione, presso i provveditorati agli studi di Reggio Calabria e di Piacenza, delle cattedre spettanti a taluni docenti eletti membri del Parlamento, si osserva che tale assegnazione risulta avvenuta nella perfetta osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 4 della ordinanza ministeriale 22 aprile 1974.

Infatti, ai sensi di tali disposizioni, tra i posti non conferibili per incarico a tempo indeterminato sono da comprendere quelli occupati da vice-presidi esonerati dall'insegnamento, da docenti esonerati dal servizio militare, per motivi sindacali e per mandato amministrativo (i posti in questione sono conferiti solo per supplenza temporanea).

Ne consegue che tutte le cattedre, o posti orario, occupati da docenti in aspettativa per mandato politico e non amministrativo debbono essere conferiti per incarico a tempo indeterminato.

*Il Sottosegretario di Stato: SMURRA.*

**GUGLIELMINO E CERRA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il personale già dipendente dell'ospedale generale provinciale Garibaldi di Catania, collocato in quiescenza su domanda in base alla legge 25 maggio 1970, n. 336, o per raggiunti limiti di età, sin dal 1971, è ancora in attesa della definizione delle pratiche pensionistiche da parte della Cassa pensioni dipendenti enti locali.

Se risponda a verità che ad alcuni dipendenti, collocati a riposo su richiesta in base alla citata legge n. 336, sia stata assegnata la pensione in base alla tabella A allegata alla legge n. 965 del 1965, mentre per il resto del personale collocato a riposo nella stessa data o successivamente, la Cassa pensioni ha ritenuto di applicare la norma limitativa di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965; e che a tale personale a tutt'oggi sia stato erogato un acconto - non richiesto - sulla pensione.

Se ritenga che l'applicazione da parte della Cassa pensioni della citata norma limitativa prevista dal quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 965, non sia illegittima in quanto parte dall'erroneo presupposto che a seguito dell'elevazione dell'ospedale municipale Garibaldi ad ente ospedaliero (avvenuta il 21 gennaio 1970 in appli-

cazione dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132), il rapporto d'impiego del personale di cui trattasi avrebbe subito una trasformazione equiparabile ad una riassunzione.

Se ritenga che nel caso in esame la trasformazione dello *status* giuridico dell'ospedale Garibaldi, in applicazione della legge ospedaliera n. 132, non abbia importato alcuna interruzione del rapporto d'impiego per cui nella liquidazione delle pensioni debbono essere applicati i coefficienti della tabella A allegata alla legge n. 965 del 1965, in base all'ultimo stipendio goduto, così come fatto per quei dipendenti citati in premessa.

Per sapere quali urgenti iniziative intenda adottare per una sollecita definizione della questione; per fare applicare la legge alla Cassa pensioni dipendenti enti locali in maniera corretta e conforme alla situazione giuridica degli interessati, anche per evitare disparità di trattamento fra impiegati che si trovano nella stessa situazione e che hanno diritto ad un identico trattamento pensionistico. (4-12486)

**RISPOSTA.** — Il lamentato ritardo nella concessione dei trattamenti pensionistici è soltanto in parte imputabile alla Cassa pensioni dipendenti enti locali in quanto il ritardo stesso trova la principale causa nel notevole tempo impiegato dagli enti datori di lavoro nel fornire la occorrente documentazione.

Per ovviare a tale inconveniente è stata disposta la corresponsione agli interessati di un acconto di pensione, liquidato nella misura massima, anche in sostituzione di quello eventualmente già concesso dagli enti.

Per la liquidazione del trattamento definitivo è stato di recente applicato su più vasta scala il sistema meccanizzato che consente più celere procedura e, quindi, la eliminazione del lavoro arretrato.

Riguardo all'applicazione del quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, si rende noto che questa Amministrazione ha costantemente seguito il principio di ritenere che la continuazione di iscrizione si possa verificare in caso di mutamento dello *status* impiegatizio in seguito al passaggio senza soluzione di continuità da un ente ad un altro ente anch'esso obbligato ad iscrivere il proprio personale alla CPDEL.

Tale ipotesi si realizza ora anche nei confronti del personale ospedaliero in quan-

to l'ente datore di lavoro, che ha personalità giuridica propria, è tenuto per legge ad iscrivere il proprio personale alla suddetta Cassa.

Relativamente alla denunciata difformità di trattamento pensionistico di alcuni ex dipendenti dell'ospedale Garibaldi di Catania che, a differenza di altri dipendenti avrebbero ottenuto la liquidazione della pensione in base alla tabella A allegata alla citata legge n. 965, si precisa che se ciò fosse effettivamente avvenuto si sarebbe trattato di puro errore materiale.

A tale riguardo verranno effettuate ricerche per accertare i nominativi di coloro che eventualmente avessero goduto di tale indebito beneficio al fine di riesaminarne la posizione pensionistica.

Infine, si comunica che la normativa in parola è stata attentamente esaminata, ai fini di una eventuale modifica, dall'apposita commissione di studio che ha terminato i suoi lavori il 30 dicembre 1974.

Sulla base delle conclusioni cui la commissione è pervenuta verrà predisposto uno schema di provvedimento legislativo.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
MAZZARRINO.

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che l'Amministrazione per gli aiuti internazionali (AAI) fino al 1973 ha, tra l'altro, destinato i propri aiuti in generi alimentari anche alle scuole materne private, allo scopo di assicurare la refezione scolastica ai bambini di tali scuole — se si ritenga promuovere le necessarie iniziative per assicurare il ripristino di tale forma di assistenza.

Da tener presente che le scuole materne private sopperiscono ad una funzione propria dello Stato, e sono alimentate da un modesto contributo annuo del Ministero della pubblica istruzione, che copre solo in minima parte i costi di gestione (fitto locali, attrezzature e personale). I bambini infatti sono ospitati nella generalità dei casi gratuitamente e non hanno alternativa di scelta per mancanza di scuole materne pubbliche.

L'assistenza dell'AAI rappresentava e rappresenta l'unica possibilità di assicurare anche a questi bambini quella alimentazione che sovente non possono ottenere nelle rispettive famiglie.

La richiesta assume carattere di estrema urgenza considerato il fatto che si è già

ad anno scolastico iniziato e che la refezione si rende più pressante proprio nei mesi invernali. (4-11958)

RISPOSTA. — Occorre innanzi tutto precisare che l'Amministrazione aiuti internazionali dipende dal Ministero dell'interno e, pertanto, questa Amministrazione non può adottare alcun provvedimento per un eventuale ripristino degli aiuti che l'AAI destinava anche alle scuole materne non statali. Le uniche possibilità di intervento in questo settore sono quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge e debbono essere contenute nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Per quanto concerne poi l'attività dell'AAI, risulta che detta amministrazione, contestualmente alla fase di concreta assunzione delle competenze assistenziali da parte delle regioni, ha gradualmente ridotto il proprio programma di assistenza alimentare fino a farlo cessare definitivamente con l'anno in corso, quanto meno sotto forma di acquisto e di distribuzione di viveri.

Della cessazione di tale attività sono state tempestivamente informate le amministrazioni regionali e le istituzioni interessate onde evitare che il mancato intervento di tale organismo potesse determinare eccessivo turbamento nell'economia dei rispettivi programmi assistenziali.

Tuttavia la stessa AAI, pur dando ai propri programmi una caratterizzazione più coerente con l'attuazione dell'ordinamento regionale e con le funzioni dello Stato in materia di servizi sociali, ha ritenuto opportuno prevedere un limitato stanziamento inteso ad erogare contributi, a carattere assolutamente straordinario, a quei centri particolarmente bisognosi e per i quali il mancato aiuto può gravemente compromettere la funzionalità dei servizi; tale disponibilità finanziaria resta sostanzialmente destinata alle zone meridionali, con qualche apertura alle zone depresse del centro-nord.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione:* SMURRA.

LOSPINOSO SEVERINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a sua conoscenza del fatto che esiste molto fermento nella popolazione del comune di Acerenza (Potenza), la quale ha inscenato manifestazioni di vibrata protesta, per la soppressione dell'ufficio del registro



e dell'ufficio delle imposte dirette ivi situati da moltissimi anni; che l'agitazione è diventata ancora più pericolosa a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del 15 ottobre 1974, n. 269, del decreto ministeriale del 24 settembre 1974, n. 7873, con cui è stato deciso di far cessare l'attività transitoria dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette dal 1° gennaio 1975; che il consiglio comunale di Acerenza, rendendosi fedele interprete delle obiettive esigenze esistenti per il mantenimento dei suddetti uffici, in perfetta aderenza all'unanime volontà espressa da tutta la popolazione, con deliberazione del 9 novembre 1974, ha invocato, con ineccepibile fondata motivazione, la revoca dei provvedimenti adottati, che un funzionario dell'intendenza di finanza di Potenza, recatosi sul posto per effettuare il trasferimento dell'ufficio a Potenza, non ha potuto adempire il mandato affidatogli per il movimento verificatosi nella popolazione. Quali provvedimenti ritenga di adottare, facendo presente che l'unico provvedimento idoneo per calmare la popolazione è quello della revoca del decreto di soppressione degli uffici e facendo inoltre presente che tale provvedimento s'impone per ragioni di sostanziale giustizia, in quanto in una zona depressa come quella che gravita intorno al comune di Acerenza, togliere gli uffici del registro e delle imposte significa aggravare la situazione di grave disagio, nella quale si trovano le popolazioni, in quanto, per i mezzi esigui di comunicazione, esistenti in quella zona, di collegamento col capoluogo della provincia di Potenza, dove dovrebbero essere trasferiti gli uffici, i cittadini sarebbero sottoposti ad un'enorme perdita di tempo ed a forti spese ed infine perché il dislocamento degli uffici nel capoluogo di provincia è contro la sbandierata volontà politica di decentramento, di cui si sono fatti forti i passati governi e si fa forte anche l'attuale Governo. (4-11895)

RISPOSTA. — Per una valutazione serena del problema che il documento dell'interrogante sostanzialmente ripropone all'attenzione del Governo, appare opportuno fare riferimento ai criteri ai quali si è ispirato il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 644.

Con esso si è inteso attuare il principio della revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, previsto dall'arti-

colo 11 punto 2) della legge di riforma tributaria, informandosi al criterio della riorganizzazione territoriale degli uffici secondo concetti moderni di funzionalità e di economicità del costo dei servizi.

Sulla linea di questa direttiva, che punta al risultato di un più razionale assetto delle strutture interne dei singoli uffici e ad una migliore utilizzazione del personale, sono stati inoltre compiuti dall'Amministrazione approfonditi studi e ricerche, avendo anche presenti, in un quadro di compatibilità, sia la situazione geografica delle varie zone e sia l'importanza dell'unità operative sotto l'aspetto tecnico-fiscale così come dal punto di vista socio-economico delle popolazioni interessate.

Partendo da questi dati del problema, sarà forse più agevole comprendere i motivi delle scelte espresse dal provvedimento in questione e rendersi conto che anche la soppressione degli uffici finanziari di Acerenza è in sintonia con lo schema decisionale sopra delineato.

È, d'altronde, un fatto innegabile che le singole proposte di revisione, anche se motivate da un punto di vista sociale delle popolazioni interessate, rappresentano un grosso ostacolo ai fini dell'attuazione del piano governativo di ristrutturazione degli uffici finanziari, i quali sono in gran parte ancora impegnati nelle operazioni di assorbimento delle unità sopresse, specie per quanto riguarda il settore organizzativo delle imposte dirette.

Né si può sottovalutare che il ripristino o la istituzione di nuovi uffici, oltre ad influire negativamente sulla funzionalità dell'intero apparato fiscale per le considerazioni di carattere tecnico ora accennate, dovrebbe anche luogo a difficili problemi di spesa, che occorre invece evitare in questo delicato momento della nostra economia e nella prospettiva di una gestione finanziaria pubblica particolarmente attenta, proprio ed essenzialmente sotto l'aspetto del contenimento della spesa.

Realizzare, d'altra parte, una riforma di grande rilievo quale è certamente quella tributaria, significa incidere profondamente sulle vecchie strutture con metodi e scelte che richiedono anche e soprattutto la partecipazione responsabile dei cittadini sotto forma di sacrifici e di momentanei disagi.

Senza questa consapevolezza, a nessuno può sfuggire che l'obiettivo di un sistema fiscale più equilibrato, più snello e meglio

allineato alle esigenze dei tempi, diverrebbe un traguardo irrealizzabile per tutti.

*Il Ministro: VISENTINI.*

MAZZOLA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Per conoscere l'opinione dei due Ministeri in ordine al complesso problema rappresentato dalla entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n. 298, che detta nuove norme in materia di autotrasporti e segnatamente in rapporto all'applicazione dell'articolo 46 della suddetta legge che prevede le sanzioni penali.

Come è noto la legge 6 giugno 1974, n. 298, doveva essere seguita entro il termine di sei mesi della sua entrata in vigore dal regolamento di esecuzione che pertanto avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 gennaio 1975; ad oggi tale regolamento non è ancora stato promulgato.

In questa situazione assume una rilevanza particolarmente grave il problema dello autotrasporto di cose in conto proprio ed in conto terzi per il quale da tutto il contesto della legge si evince l'esigenza di norme regolamentari che specificino e chiariscano i contenuti della legge stessa consentendone l'applicazione concreta e pratica.

In assenza di tali norme regolamentari l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli articoli 46 e 47 della legge n. 298 del 1974 non pare possa essere automatica: infatti i presupposti sui quali si fonda la pretesa punitiva fanno riferimento al trasporto abusivo che, a sua volta, deve essere chiarito nei suoi connotati e particolarmente in rapporto al passaggio fra la vecchia e la nuova normativa, soprattutto in tema di rilascio di nuove licenze ed autorizzazioni di trasporto e dei criteri di tale rilascio, criteri per i quali la legge fa riferimento alla attività di organi che saranno costituiti solo dopo l'emanazione del regolamento di esecuzione al quale tra l'altro è demandato appunto di stabilire le modalità di costituzione e la regolamentazione dell'esercizio dei poteri affidati a tali organi della legge.

A ciò si aggiunga che le licenze e le autorizzazioni cui si riferiscono le norme sanzionatorie citate sono quelle previste negli articoli 32 e 41 della legge n. 298 del 1974 con contenuto diverso rispetto a quelle rilasciate sino ad oggi sulla base della normativa precedente risalente al 1935; ora, fino a quando queste nuove e diverse licen-

ze non verranno rilasciate in sostituzione delle precedenti con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di esecuzione, non sembra giuridicamente e logicamente possibile e lecito applicare automaticamente le sanzioni previste nei citati articoli 46 e 47.

In data 10 gennaio 1975 con circolare n. I/1975 il Ministero dei trasporti ha evidenziato tale situazione impartendo disposizioni agli uffici provinciali della motorizzazione civile affermando che fino a quando non venga emanato il regolamento di esecuzione non si può ancora considerare verificata la situazione di contrasto con le norme della precedente legge n. 1349 del 1935, la quale pertanto, è da ritenersi, in via provvisoria, ancora sostanzialmente vigente.

Ciò significa che, secondo il Ministero dei trasporti, in tema di trasporto abusivo dovrebbe essere applicata la normativa del 1935 che a differenza di quella del 1974, non prevede né sanzioni penali né il sequestro dell'automezzo.

Viceversa il Ministero dell'interno considera applicabile la nuova normativa ed in questo senso ha risposto in data 22 gennaio 1975 con lettera n. 300/55139-108-4, del servizio polizia stradale - divisione polizia stradale - sezione I, ad un preciso quesito posto dalla camera di commercio, industria ed agricoltura di Cuneo e dalla Unione italiana camere di commercio.

A questo punto s'impone una chiarificazione fra i due Ministeri per ottenere che a fare le spese di questa situazione non debbano continuare ad essere gli autotrasportatori già abbondantemente penalizzati nel nostro paese e posti in condizioni difficili nei confronti dell'agguerrita concorrenza straniera.

Pertanto l'interrogante richiede innanzitutto che i Ministeri concordino e rendano nota una posizione comune in ordine a tale problema, posizione sulla base della quale si abbia una soluzione interlocutoria in attesa della promulgazione del regolamento di esecuzione.

In secondo luogo l'interrogante desidera sottoporre all'attenzione dei ministri il problema dell'esigenza di una sanatoria onde permettere a coloro che negli ultimi tempi hanno esercitato l'autotrasporto in conto abusivamente, muniti di licenza in conto proprio o di conto terzi specifici, di regolarizzare la propria posizione.

È infatti noto come tali fenomeni di abusivismo siano stati determinati dalla con-

creta esigenza di rispondere alle richieste reali del mercato, sopperendo alle note carenze delle ferrovie dello Stato in tema di trasporto merci, ed in relazione ad una anacronistica politica di blocco delle autorizzazioni di trasporto merci varie in conto terzi.

Pertanto la sanatoria è essenziale per consentire che l'autotrasporto italiano, nel momento in cui entra in vigore la nuova normativa, parta da basi adeguate alla realtà del mercato ed abbia la potenzialità di svolgere la sua funzione nel quadro della economia nazionale ed internazionale.

L'interrogante pertanto desidera conoscere dai ministri una risposta precisa in ordine a tale problema ed in rapporto alla necessità di una urgente promulgazione del regolamento di esecuzione della legge 298 del 1974.

La gravità dei problemi sollevati e la esigenza di una risposta precisa spingono l'interrogante a richiedere una pronuncia rapida e precisa che consenta alle categorie interessate di conoscere con esattezza il pensiero e l'intendimento dei Ministri competenti. (4-12859)

**RISPOSTA.** — In effetti questa Amministrazione, con circolare del 10 gennaio 1975, n. 1/1975, ha osservato che l'efficacia della maggior parte delle nuove disposizioni in materia di autotrasporti, contenute nella legge 6 giugno 1974 n. 298, è subordinata alla emanazione di norme regolamentari, indicate dall'articolo 66 della legge come necessarie per la sua esecuzione.

In particolare le disposizioni relative al rilascio di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi presuppongono l'avvenuta iscrizione dei richiedenti nell'albo degli autotrasportatori (confronto articolo 41 commi primo e sesto).

Questa d'altra parte è subordinata alla istituzione di norme regolamentari espressamente previste da disposizioni del titolo primo della legge (confronto articolo 3, commi primo e quarto e articolo 13, commi secondo e terzo), ha comunque effetto, per espresso disposto dell'articolo 61 comma primo, un anno dopo la pubblicazione della legge n. 298 sulla *Gazzetta ufficiale*, e cioè dal 31 luglio 1975.

Anche le disposizioni concernenti il rilascio di nuove licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio demandano al regolamento la specificazione di alcune condi-

zioni e modalità (confronta articolo 31 lettera *b* e articolo 32, comma quarto) e la stessa costituzione della commissione provinciale, prevista per l'esame delle relative domande, è subordinato all'istituzione del comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, a cui spetta la designazione di due dei componenti (confronta articolo 33).

In relazione alla differita efficacia delle suindicate nuove norme, nell'anzidetta circolare si è precisato che devono ritenersi transitoriamente ancora in vigore le precedenti disposizioni intese a disciplinare le procedure amministrative in materia di autotrasporto di merci.

Diversa è per altro la questione relativa all'applicabilità immediata o differita delle norme di cui all'articolo 46, che detta sanzioni penali e che non contiene un'espressa disposizione che ne subordini l'efficacia all'emanazione del regolamento ovvero ad altri adempimenti previsti dalla legge.

Si tratta in tal caso di una mera questione interpretativa della specifica norma, giacché occorre determinare se la sanzione vada riferita alle violazioni della nuova disciplina ovvero costituisca soltanto un aggravamento delle sanzioni preesistenti (attualmente depenalizzate), indipendentemente dall'attuazione delle nuove disposizioni.

Non mancano indubbiamente anche seri argomenti logici e lessicali che si prestano a sostenere la tesi che la norma dell'articolo 46 sia preordinata al fine di assicurare una più scrupolosa osservanza della nuova e più rigorosa disciplina. Ma, trattandosi della interpretazione di una norma penale, sembra che l'amministrazione non possa prendere una posizione al riguardo, ritenendo la materia nella specifica competenza dell'autorità giudiziaria, alla quale soltanto spetta, tra l'altro, di valutare se la stessa possieda i requisiti sufficienti per essere o meno applicata.

A tal fine occorre precisare che i competenti organi giudiziari di molte città italiane, sentiti nelle vie brevi dai comandi della polizia stradale, non hanno mai posto in dubbio l'immediata applicabilità del citato articolo 46.

Su un piano più concreto, si informa che in una recentissima riunione dei comandanti dei compartimenti della polizia stradale è stato evidenziato che tutti i magistrati — ad eccezione di uno — ai quali sono state segnalate le infrazioni all'articolo suddetto

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

hanno regolarmente proceduto, in quanto gli stessi non hanno ritenuto che la mancanza del regolamento fosse d'ostacolo alla immediata applicabilità della norma ripetutamente citata.

Tuttavia ben consapevole delle esigenze prospettate dall'interrogante, questo Ministero non ha mancato di assecondare il sollecito *iter* di un disegno di legge di iniziativa parlamentare che ha trovato la sua definitiva approvazione da parte della Commissione trasporti della Camera il 22 aprile 1975.

In tale provvedimento legislativo, recante modifica di alcune disposizioni transitorie della legge 6 giugno 1974, n. 298, si prevede, da un lato, che le norme di cui agli articoli 46 e 47 della suindicata legge hanno effetto dal 1° gennaio 1977, da quando cioè può presumersi che la nuova disciplina avrà trovato completa attuazione e, d'altro lato, si chiarisce che l'abrogazione delle norme della legge 20 gennaio 1935 n. 1349 in contrasto con la legge n. 298 del 1974, disposta dall'articolo 66 di questa ultima legge ha effetto dalle stesse date da cui hanno applicazione le nuove norme con le quali le prime risultano incompatibili.

*Il Ministro dei trasporti  
e dell'aviazione civile:* MARTINELLI.

MENICACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano a che sia liquidata la pensione riguardante il signor Baldelli Geny, già residente a Nizza (Francia), deceduto il 14 maggio 1970, quale combattente di Vittorio Veneto, posizione n. 8.803.218.

L'interrogante fa presente che la documentazione relativa alla predetta pratica venne inoltrata dagli aventi causa il 27 novembre 1970 e così la procura in favore di Baldelli Pierre inoltrata il 24 luglio 1973 con telespresso n. 05886, sicché non si spiega come il fascicolo sia tuttora inevaso presso l'ufficio reparto estero della direzione provinciale del tesoro di Roma. (4-11040)

RISPOSTA. — In data 24 gennaio 1975 è stata disposta la liquidazione dell'annualità di lire 60 mila di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263 a favore della vedova di Geny Baldelli e del rateo di lire 142.335 a favore di tutti gli aventi diritto.

Dette somme saranno accreditate alla Banca commerciale italiana di Marsiglia e saranno riscuotibili, senza esibizione del certificato di iscrizione, a decorrere dal 1° maggio 1974, mediante quietanza degli eredi o del loro procuratore residente a Nizza.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAZZARRINO.

MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia assunto relativamente al bando del nuovo concorso magistrale.

Il rinvio, *sine die*, del concorso stesso risulterebbe infatti in contrasto con precise scadenze di legge e con l'interesse specifico di decine di migliaia di giovani neodiplomati che vedrebbero, in tale deprecato caso, disattese speranze legittimamente fondate e frustrata una laboriosa preparazione didattico-culturale. (4-12079)

RISPOSTA. — Il concorso magistrale per titoli ed esami, secondo la legge 24 settembre 1971 n. 8201, avrebbe dovuto essere bandito il 31 luglio 1974. Trattandosi di termine ordinario e non perentorio, si ritenne opportuno di sospendere il bando e di provvedervi, invece, nell'ambito della nuova normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1974, n. 417. Altrimenti, di fatto, l'indizione del bando di concorso secondo la vecchia normativa sarebbe avvenuta in concomitanza con la pubblicazione della nuova normativa.

Entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 417, fu promosso in data 6 dicembre 1974, per gli adempimenti previsti dall'articolo 13, il parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Acquisito tale parere, con decreto ministeriale 5 marzo 1975 sono stati approvati: il programma della prova scritta e della prova orale, la tabella di valutazione dei titoli, i piani di studio dei corsi quadrimestrali e preliminari modalità della loro organizzazione e di formazione delle commissioni da proporre ai corsi medesimi.

Con successivi decreti, rispettivamente del 6 e 7 marzo 1975, è stato provveduto circa la materia di cui sopra per i concorsi magistrali nelle scuole elementari in lingua slovena nelle provincie di Trieste e Gorizia e per i cinque tipi di concorso

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

magistrale per i corrispondenti ruoli della provincia di Bolzano.

Infine, con ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, i provveditori agli studi sono stati autorizzati a bandire nelle rispettive province, sotto la data del 20 aprile 1975, un unico concorso magistrale per i posti vacanti sia del ruolo normale sia del ruolo in soprannumero.

*Il Sottosegretario di Stato: SMURRA.*

**NICCOLAI CESARINO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che in molte località del nostro paese non sono stati rinnovati e quindi democratizzati i consigli di amministrazione degli istituti autonomi delle case popolari in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per sapere se ritenga che ciò costituisca una violazione della legge, un ostacolo al conseguimento di una migliore gestione della edilizia residenziale pubblica, una inadempienza alla quale debba essere messo rapidamente fine. (4-12889)

**RISPOSTA.** — Tutti gli statuti degli istituti autonomi provinciali per le case popolari sono stati modificati ed approvati con decreto del ministro dei lavori pubblici o del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Questo Ministero ha altresì provveduto a nominare i propri rappresentanti in tutti i consigli di amministrazione degli enti.

Per quanto si riferisce alla nomina degli altri componenti, il predetto articolo indica gli organismi che vi debbono provvedere (consiglio provinciale, organizzazioni sindacali, regioni, ecc.) organismi che in gran parte non hanno adempiuto ai compiti affidati loro dalla legge e nei confronti dei quali non compete nessun potere sostitutivo al Ministero dei lavori pubblici.

*Il Ministro: BUCALOSSI.*

**ORLANDO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per l'eliminazione delle gravi carenze che si riscontrano nella scuola elementare e materna statale di Roma, via Cassia n. 1003, e per ripor-

tare alla normalità il funzionamento della scuola stessa.

In particolare l'interrogante chiede una inchiesta per accertare le responsabilità:

1) sullo stato fatiscente dei locali adibiti ad aule;

2) sulla assoluta inagibilità dei servizi igienici;

3) sulla mancanza di materiale didattico;

4) sulla mancanza di attrezzature sportive e ricreative;

5) sul mancato funzionamento dei servizi di vigilanza e assistenza sanitaria e sociale sicché non sono state neppure eseguite le vaccinazioni d'obbligo alle prescritte scadenze;

6) sulla insufficienza di vigilanza esterna, all'ingresso e all'uscita degli allievi, tanto più grave dati i numerosi incidenti dell'intenso traffico stradale, per cui appare indispensabile l'immediata installazione di un semaforo per l'attraversamento pedonale;

7) sull'assenza dell'assistente di scuola materna prescritta dalla legge;

8) sul disfunzionamento della direzione e della segreteria anche a causa dell'assenza del relativo personale.

L'interrogante fa presente che questa grave situazione è determinata anche dalla carenza di edifici scolastici nel circolo. E da rilevare, infatti che tra i sei edifici scolastici del circolo ben cinque sono stati ricavati da costruzioni sorte per uso diverso - abitazione privata, casa cantoniera, eccetera - e chiede pertanto che vengano adottati gli opportuni provvedimenti affinché almeno i fondi già stanziati per l'edilizia scolastica della zona vengano immediatamente utilizzati. (4-11529)

**RISPOSTA.** — Si fanno le seguenti precisazioni:

1) Stato fatiscente dei locali. — Anche se lo stato dei locali della scuola elementare di via Cassia 1003 non può dirsi fatiscente, è pur vero che gli stessi, costruiti per usi privati, non sono adeguati. Tuttavia urgenti provvedimenti di manutenzione hanno reso possibile il normale svolgimento dell'attività didattica.

Si ritiene che con la realizzazione di tre edifici recentemente appaltati e con l'espletamento dell'appalto di un quarto edificio la situazione scolastica della zona possa notevolmente migliorare.

2) Assoluta inagibilità dei servizi igienici. — La caratteristica già accennata di uso civile delle palazzine che costituiscono il plesso scolastico di via Cassia 1003, rende effettivamente difficoltosa l'efficienza contemporanea di tutti i servizi igienici, ma non risulta vi sia stato un pericolo in cui tutti fossero fuori uso. Attualmente sono completamente in servizio, essendo stati riparati a spese della direzione.

3) Mancanza di materiale didattico. — Per quanto concerne il materiale didattico, il Ministero in base alla consistenza dei posti del ruolo organico magistrale di ciascuna provincia, ha assegnato ai vari provveditorati i fondi stanziati in bilancio a tale titolo. Gli uffici scolastici provinciali, a loro volta, ripartiscono i fondi per ciascuna direzione didattica, sempre in base all'organico magistrale, ma con una certa discrezionalità, in caso di particolari esigenze. Nell'ambito della somma assegnata, i direttori didattici, di concerto con gli insegnanti, provvedono all'acquisto dei sussidi didattici.

La particolare situazione della scuola elementare di via Cassia è stata prospettata al provveditore agli studi per una maggiore considerazione in vista della distribuzione dei fondi.

4) Mancanza di attrezzature sportive, ricreative. — La scuola di via Cassia 1003 ne è totalmente priva; il circolo dispone di una sola palestra nel nuovo edificio di via Vibio Mariani. Sono in corso due iniziative: la prima, già da alcuni mesi predisposta dai genitori, che cerca di costituire gruppi di nuoto, di mini-basket ed altri sport, con l'eventuale contributo del CONI, la seconda, dalla direzione e dai docenti, per costituire gruppi di alunni, estesi a tutti, che alternativamente, nelle ore pomeridiane, pratichino educazione fisica nell'unica palestra disponibile, sotto la guida di insegnanti che impiegherebbero in tal modo, alternandosi, parte delle ore settimanali fuori orario previste dalle nuove norme. Anche queste carenze saranno risolte con la realizzazione degli edifici di cui al punto 1).

5) Mancato funzionamento dei servizi di vigilanza e assistenza sanitaria e sociale. — L'unico sanitario in servizio nel circolo effettua con assoluta assiduità un rigoroso turno di visite nelle diverse sedi scolastiche. L'assistente sanitaria prevista ha assunto servizio il 14 dicembre 1974; per altro la assistente sociale ha lodevolmente svolto

il suo compito facendosi carico dei casi segnalati dall'insegnante.

In merito alle vaccinazioni d'obbligo, l'intero circolo non dispone delle attrezzature necessarie, né dei locali idonei. Esiste però nella zona, e precisamente in via Lucio Cassia n. 6, il centro vaccinazioni dell'ufficio d'igiene ove i genitori possono agevolmente ottenere le vaccinazioni richieste.

6) Insufficienze di vigilanza esterna all'ingresso e all'uscita degli allievi. — Trattandosi effettivamente di un punto particolarmente difficile, dal punto di vista del traffico stradale, un vigile urbano presta servizio dalle ore 8,10-8,20 alle ore 8,45 e dalle ore 12,20 alle ore 12,40.

Si ritiene che la presenza del vigile, per la sua evidente capacità di intervenire appropriatamente in caso di bisogno, sia da preferire all'istallazione del semaforo.

7) Assenza dell'assistente di scuola materna. — L'assistente di scuola materna ha assunto servizio il 2 dicembre 1974.

8) Disfunzionamento della segreteria. — Considerato lo stato di necessità e di riorganizzazione degli uffici, il numero degli alunni ed insegnanti, i continui incontri con i genitori e le rappresentanze sociali, il lavoro derivante dalla applicazione dei decreti delegati, la carenza del personale di segreteria è problema di notevole gravità.

La questione tuttavia riveste carattere generale, soprattutto per le direzioni didattiche funzionanti nei grandi centri e potrà avere l'avvio per una soluzione, sia pure graduale, in relazione alle nuove norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che consentono per la prima volta la istituzione dei ruoli del personale non docente (segretari e applicati di segreteria) anche nelle scuole elementari.

*Il Sottosegretario di Stato: SMURRA.*

PELLIZZARI E TESSARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per essere informati se gli uffici competenti del Ministero summenzionato abbiano presente la situazione di disagio finora sopportata da quella categoria di insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali degli abilitati all'insegnamento con incarico a tempo indeterminato ed ancora esclusi dal diritto d'inserimento in ruolo, come prevede espressamente la legge n. 477 del 30 luglio 1973.

Premesso che a partire dal 1972 è avvenuta una variazione nelle classi d'insegnamento e che, pertanto, per accedere per esempio alla cattedra di disegno tecnico, da quel momento, necessitava essere in possesso della laurea, risulta agli interroganti che il Ministero, con circolare n. 208 del 26 giugno 1972 disponeva «...l'iscrizione nella graduatoria permanente corrispondente alla classe XIV (costruzioni, tecnologia delle costruzioni, e disegno tecnico) solo ai fini della sistemazione per l'insegnamento di disegno tecnico o architettonico...» per gli incaricati a tempo indeterminato.

Considerando inoltre il fatto che successivamente circolari ministeriali hanno sempre confermato tale assunto, garantendo l'inserimento in ruolo a partire dal 1° ottobre 1974 per gli insegnanti di disegno e categorie similari, che avessero confermata la nomina quali incaricati a tempo indeterminato negli istituti tecnici, gli interroganti chiedono al ministro se ritenga doveroso ed urgente dare precise disposizioni ai provveditorati agli studi affinché applichino il disposto dell'articolo 17 della legge n. 477 del 1973. Ciò al fine di fugare le apprensioni degli interessati, i quali, nel reclamare presso i provveditorati i loro diritti, si sono sentiti rispondere che il Ministero è invece dell'avviso di far cancellare dalle liste degli insegnanti tutti coloro che non sono in possesso di laurea. (4-11867)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ignora la situazione di disagio venutasi a determinare nei confronti degli insegnanti cui ha fatto riferimento l'interrogante; le disposizioni vigenti non consentono, tuttavia, l'estensione agli interessati del beneficio del collocamento nei ruoli ordinari, previsto dall'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Si tratta, infatti, di quei docenti i quali otterranno l'incarico per l'insegnamento di disegno tecnico ed architettonico negli istituti tecnici per geometri anteriormente alla riforma dei programmi introdotta col decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1972, n. 821.

Col citato decreto la disciplina del disegno nei predetti istituti è stata aggregata, col nome di disegno tecnico, a quella di costruzioni e tecnologia delle costruzioni. Conseguentemente, in sede di formazione degli organici, è stata prevista un'unica cattedra per le due discipline, e, in sede

di definizione delle classi di abilitazione e di concorso a cattedre (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni), è stata costituita un'unica classe di abilitazione (13) ed un'unica classe di concorso (XIV), cui si accede esclusivamente con la laurea in ingegneria o in architettura.

Gli insegnanti in questione, già in servizio negli istituti per geometri a seguito di nomina conferita secondo il cessato ordinamento, pur avendo transitoriamente conservato l'incarico per effetto di una norma contenuta nelle annuali ordinanze sulla nomina dei docenti non di ruolo, non possono beneficiare del collocamento in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, in quanto presupposto fondamentale per l'applicazione di tale beneficio è il possesso dell'abilitazione specifica, determinata a norma del summenzionato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni.

Detto requisito non sussiste nella fattispecie, essendo gli interessati sforniti non solo della predetta abilitazione, ma anche — almeno nella generalità dei casi — della laurea (all'insegnamento del disegno nell'istituto per geometri si accedeva, infatti, secondo il cessato ordinamento, col diploma di maturità artistica).

Né, d'altra parte, la situazione obiettiva venutasi a creare con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli istituti per geometri (in particolare per quanto concerne l'unificazione del disegno con la tecnologia delle costruzioni), consente una soluzione di carattere transitorio, tenuto conto che gli insegnanti di disegno, assunti in base al cessato ordinamento, non possono avere la preparazione necessaria ad impartire l'insegnamento relativo alle due discipline attualmente unificate.

*Il Sottosegretario di Stato: SMURRA.*

QUARANTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, a distanza di due anni dall'ultima assicurazione, sia stato previsto l'ampliamento delle reti televisive nel comune di Mercato San Severino (Salerno) che non riceve in alcune zone le trasmissioni del secondo programma.

In caso negativo quando sarà eliminata tale grave carenza e le previsioni che possono essere formulate in ordine ai tempi di attuazione. (4-12844)

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

**RISPOSTA.** — Il problema della ricezione televisiva nel comune di Mercato San Severino forma, da tempo, oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi tecnici, nell'intento di pervenire ad una soddisfacente soluzione.

Si ritiene opportuno far presente che, tranne per alcune frazioni minori, il predetto comune è interessato dall'impianto del secondo programma televisivo di Fisciano (Salerno), con segnali sufficienti per una normale ricezione.

In proposito giova ricordare che nella legge 14 aprile 1975, n. 103, è espressamente previsto che nel nuovo atto di concessione dei servizi pubblici radiotelevisivi sia sancito l'obbligo per la concessionaria di attuare la prosecuzione della estensione delle reti radiofoniche e televisive, assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale.

Si può quindi assicurare che, pur mancando la possibilità di interventi a breve scadenza, le aspettative della popolazione interessata saranno tenute nella massima considerazione in sede di elaborazione dei prossimi programmi per il completamento delle reti anzidette.

*Il Ministro:* GIULIO ORLANDO.

**QUARANTA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali iniziative intenda adottare per venire incontro alla popolazione di Acerno (Salerno), comune montano e zona preminentemente turistica, che non riceve il programma del secondo canale televisivo ed ha una pessima ricezione delle trasmissioni del primo canale.

La giunta comunale ha deliberato in proposito, facendo voti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni perché provveda ad intervenire presso la RAI-TV al fine di porre in essere i mezzi e gli accorgimenti necessari per una soddisfacente ricezione dei due programmi televisivi.

Si sottolinea la particolarità del caso, trattandosi di un comune che vive per alcuni mesi dell'anno di turismo ed una carenza di informazione e di svago nuocerebbe sensibilmente al suo sviluppo. (4-12845)

**RISPOSTA.** — La ricezione del programma nazionale televisivo nel comune di Acerno è assicurata dall'impianto di Monte Faito (Napoli).

Per quanto concerne, invece, la ricezione del secondo programma televisivo, tale programma forma, da tempo, oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi tecnici, nell'intento di pervenire ad una soddisfacente soluzione.

In proposito si fa presente che nella legge 14 aprile 1975, n. 193, è espressamente previsto che nel nuovo atto di concessione dei servizi pubblici radiotelevisivi sia sancito l'obbligo per la concessionaria di attuare la prosecuzione della estensione delle reti radiofoniche e televisive, assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale.

Si può quindi assicurare che, pur mancando la possibilità di interventi a breve scadenza, il problema del comune di Acerno sarà tenuto nella massima considerazione in sede di elaborazione dei prossimi programmi per il completamento delle reti anzidette.

*Il Ministro:* GIULIO ORLANDO.

**RAICICH.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi per cui mentre le istituzioni scolastiche per i lavoratori emigrati nella Repubblica federale tedesca versano in condizioni precarie, anche per le attuali difficoltà economiche (tanto che anche l'unica scuola media italiana è stata chiusa a Stömmeln presso Colonia), abbia ritenuto opportuno aprire, oltre ai quattro istituti italiani di cultura già funzionanti nella Repubblica federale tedesca, un quinto istituto, a Bonn, cioè a una ventina di chilometri dal già funzionante istituto di Colonia.

Per sapere altresì gli indirizzi da tali istituti perseguiti e più precisamente se risponda a verità quanto più volte denunciato dalle associazioni degli emigrati che cioè tali istituti generalmente ignorano, a parte i rarissimi casi, le esigenze dei nostri lavoratori, attuano una politica di malinteso prestigio nazionale, informando la loro attività a una spirito non sempre fedele a un lievito di pluralistico dialogo tra le diverse componenti ideali e culturali, vive nel nostro paese, ispiratrici della nostra Costituzione e da essa ispirate. (4-12372)

**RISPOSTA.** — La scuola media di Stömmeln (Colonia) è tuttora funzionante anche



se la sua popolazione scolastica si va riducendo di anno in anno. Nel corrente anno scolastico gli allievi sono 79, di cui 54 interni e 25 esterni.

Alle spese di convitto degli allievi interni il Coascit di Colonia concorre nella misura di 160 marchi mensili *pro capite*.

Circa l'apertura di un istituto italiano di cultura in Bonn, si ritiene opportuno far presente che tale creazione obbedisce ad esigenze di carattere generale derivanti dal fitto scambio culturale fra l'Italia e la Repubblica federale di Germania e dalla conseguente necessità che esista un ufficio culturale, allogato nell'edificio dell'ambasciata in Bonn, e dotato dell'autonomia operativa che la legge accorda agli istituti di cultura. Ciò al fine di occuparsi di tutti i problemi culturali di carattere generale attinenti ad esempio all'insegnamento dell'italiano nelle scuole ed università della Repubblica federale di Germania, alle borse di studio, agli scambi giovanili, eccetera. Inoltre l'istituto in Bonn si occupa delle manifestazioni culturali che possono interessare tutto il territorio della Repubblica federale, quali l'organizzazione di mostre d'arte, fotografiche e del libro o la partecipazione a *festival*, per cui il contatto con i ministeri federali o con i *Länder*, ove non vi è istituto italiano di cultura è appunto tenuto dall'istituto di Bonn.

Tali funzioni sono svolte nelle capitali di ogni maggiore paese occidentale dal locale istituto di cultura e l'assenza a Bonn di un tale organo aveva finito per creare un vuoto a cui si era sopperito nel 1965 con la creazione di una sezione staccata dell'istituto di Colonia e nel 1973 con la creazione di un istituto autonomo.

Per quanto attiene poi ai rilievi di carattere generale sull'attività degli istituti italiani di cultura all'estero, si osserva che l'azione di questi ultimi facilita, in tutto il mondo, la comprensione dell'ambiente locale per i problemi dell'emigrazione italiana e per l'inserimento degli emigrati nel mondo in cui prestano la loro attività. Inoltre gli istituti non mancano di organizzare anche direttamente singole manifestazioni o iniziative a favore dei connazionali. In proposito è opportuno ricordare la meritoria opera degli istituti, siti in sedi oltreoceano, in paesi di vecchia emigrazione italiana, per venire incontro al vivissimo desiderio della seconda e terza generazione di emigrazione, di mantenere o riattivare

i legami linguistici e culturali con il paese di origine.

Sull'attività generale degli istituti italiani di cultura va ancora osservato che, lungi dall'irrigidirsi in schemi superati, essi, sull'esempio fornito da altri paesi europei ed extraeuropei, hanno negli scorsi anni rinnovato i loro criteri di azione facendo battere l'accento sugli aspetti più nuovi e diversi dell'Italia contemporanea.

Certo la costante diminuzione, in termini reali, degli stanziamenti a favore degli istituti, non ha mancato di riflettersi sull'azione di molti di essi, costretti, per mancanza di mezzi, ad un'attività di tipo meno brillante e moderno.

*Il Sottosegretario di Stato: GRANELLI.*

RAUTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi rilievi denunciati da decine di azionisti del Credito Fondano società per azioni — con sede in Fondi (Latina) — istituto bancario in liquidazione coatta amministrativa e che hanno fatto di recente oggetto di documenti esposti all'autorità giudiziaria della città pontina, di Latina e presso la procura generale della Cassazione.

Gli interessati — dopo aver ricordato i precedenti della liquidazione coatta, risalente all'11 agosto del 1972 — lamentano, tra l'altro, la mancata valutazione delle gravissime irregolarità che sarebbero avvenute al Credito fondano, stranamente sfuggite ai funzionari della Banca d'Italia nelle ispezioni antecedenti al 1972; la situazione di particolare favore di cui sembra aver goduto nel Credito la Cassa di risparmio di Roma, situazione che si protrae attraverso l'azione, in sede liquidatoria, di un suo funzionario; e la perdurante inutilizzazione degli attuali dipendenti del Credito fondano. In sostanza, si avanzano gravi dubbi circa la conduzione imparziale della liquidazione in atto e la sorte finale dei non indifferenti beni immobili del Credito fondano, dei quali si vorrebbe evitare la vendita all'asta, danneggiando così i creditori.

Per conoscere infine quali provvedimenti intenda adottare, stante le sempre più vivaci polemiche che tale situazione provoca in tutta la cittadinanza. (4-11327)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, nella sua qualità di organo di vigilanza sulle azien-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

de di credito, ha fatto presente che gli accertamenti ispettivi condotti presso il Credito fondano prima del 1972 avevano rilevato l'esistenza di alcune pericolose esposizioni che, per altro, gli amministratori avevano promesso di sistemare nel più breve tempo possibile. In relazione a ciò la stessa Banca d'Italia non mancava di seguire l'evolversi della situazione generale dell'azienda.

Da ulteriori accertamenti, iniziati nel luglio 1972, emerse uno stato di cose notevolmente più grave, tale da imporre l'urgente assoggettamento del Credito fondano prima al regime dell'amministrazione straordinaria allo scopo di tentarne il risanamento e, successivamente, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Provvedimento quest'ultimo che si dimostrava necessario essendo la Banca compromessa sotto il triplice aspetto patrimoniale, economico e finanziario, ed essendo state accertate numerose irregolarità, talune delle quali rilevanti anche sotto il profilo penale.

La particolare posizione della Cassa di risparmio di Roma nel dissesto del Credito fondano è connessa all'intervento da essa effettuato a favore dei depositanti di quest'ultima azienda; in relazione a detto intervento, infatti, fu distaccato presso il Credito fondano un dirigente della Cassa di risparmio, il quale avrebbe dovuto valutare la situazione dell'azienda in vista dell'incorporazione da parte della stessa Cassa di risparmio. Tale incarico svolse le funzioni di direttore generale dal 12 luglio al 22 agosto 1972.

Successivamente, fu nominato commissario liquidatore un professionista locale, il quale, in relazione al previsto prossimo rilievo di tutte le attività e passività dello stesso Credito fondano da parte della Cassa di risparmio, ha lasciato l'incarico ad un funzionario della Cassa di risparmio medesima, che lo svolge in conformità delle norme di legge che regolano la materia e sotto il diretto controllo della Banca d'Italia.

Nell'ambito dei poteri che gli spettano per legge, il commissario liquidatore ha anche l'esclusiva competenza per ogni questione riguardante il personale dell'azienda in liquidazione.

Per quanto riguarda infine la consistenza patrimoniale del Credito fondano, la Banca d'Italia ha reso noto che i beni immobili di proprietà dell'azienda sono stati di recente assoggettati a perizia giurata che ha confermato il valore di stima — non

elevato — figurante nella contabilità di liquidazione.

Sarà, comunque, cura della Banca d'Italia stessa vigilare perché l'alienazione e la eventuale cessione alla Cassa di risparmio dei beni realmente di pertinenza dell'azienda avvenga alle condizioni più favorevoli per la liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.*

**RENDE.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli agricoltori del territorio compreso fra i comuni di Mirto e Cariati (Cosenza) non abbiano più ottenuto la liquidazione dell'integrazione sul prezzo dell'olio di oliva a partire dall'annata agraria del 1971.

Si chiede anche di conoscere quali siano i motivi di detta mancata liquidazione e quali provvedimenti urgenti si intendano adottare al fine di eliminare l'inconveniente lamentato. (4-12309)

**RISPOSTA.** — L'ispettorato provinciale dell'alimentazione di Cosenza, interessato al riguardo, ha comunicato che nel comune di Cariati, per l'anno 1970-1971, su 116 domande di integrazione di prezzo dell'olio di oliva, ne sono state liquidate 113; per l'anno 1971-1972, su 264 domande, ne sono state liquidate 254, per l'anno 1972-1973, su 127 domande, ne sono state liquidate 254, per l'anno 1972-1973, su 127 domande, ne sono state liquidate 109; per l'anno 1973-1974, le domande presentate sono in corso di istruttoria.

Per quanto riguarda l'integrazione di prezzo del grano duro, sempre nel comune di Cariati, per il 1971, su 20 domande presentate, ne sono state liquidate 17; per il 1972, su 16 domande, ne sono state liquidate 9; per il 1973, le domande sono in corso di istruttoria.

Nel comune di Mirto, per l'anno 1970-1971, su 256 domande di integrazione di prezzo dell'olio di oliva, ne sono state pagate 246; per l'anno 1971-1972, su 351 domande, ne sono state pagate 345; per l'anno 1972-1973, su 229 domande, ne sono state liquidate 212; per l'anno 1973-74, le domande presentate sono in corso di istruttoria.

Per il grano duro, per l'anno 1971, su 32 domande, ne sono state liquidate 26;

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

per l'anno 1972, le 34 domande presentate sono state tutte liquidate; per il 1973, le domande sono in corso di istruttoria.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

SCUTARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali non si sia provveduto ad approntare a tempo debito le installazioni necessarie per la ricezione del secondo canale televisivo nel territorio del comune di San Costantino Albanese (Potenza).

In particolare se ritenga doveroso intervenire con la massima necessaria sollecitudine presso gli organi competenti affinché siano predisposte le opere atte ad eliminare il gravissimo inconveniente, per non privare le popolazioni interessate di uno strumento sociale di informazione e di ricreazione; ciò anche nella considerazione che gli utenti interessati, pur avendo fino ad oggi regolarmente assolto al pagamento del canone di abbonamento per un servizio inefficiente, hanno dichiarato, giustamente, di non volervi ulteriormente provvedere, non accettando tale situazione sperequativa rispetto agli abbonati del restante territorio nazionale. (4-11776)

RISPOSTA. — Il problema della ricezione del secondo programma televisivo nel comune di San Costantino Albanese forma, da tempo, oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi tecnici, nell'intento di pervenire ad una soddisfacente soluzione.

In proposito si fa presente che nella legge 14 aprile 1975, n. 103, è espressamente previsto che nel nuovo atto di concessione dei servizi pubblici radiotelevisivi sia sancito l'obbligo per la concessionaria di attuare la prosecuzione della estensione delle reti radiofoniche e televisive, assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale.

Si può quindi assicurare che, pur mancando la possibilità di interventi a breve scadenza, le aspettative della popolazione interessata saranno tenute nella massima considerazione in sede di elaborazione dei prossimi programmi per il completamento delle reti anzidette.

Per quanto concerne il canone di abbonamento, si fa presente che, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 feb-

braio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei programmi che si riesce a captare.

L'abbonato che non intende o non può, per qualsiasi ragione, continuare ad usufruire del servizio deve dare disdetta dell'abbonamento e chiedere il suggellamento dell'apparecchio ricevitore.

*Il Ministro:* GIULIO ORLANDO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga di disporre perché sia avviata a soluzione la pratica di pensione di guerra n. 9047855 di posizione di Carella Cosimo il quale, sottoposto a visita dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto in data 16 gennaio 1971, dichiarò di non accettare il relativo giudizio. Da quella data ad oggi l'interessato non ha più avuto notizie della propria pratica, né è mai stato invitato per essere sottoposto ad altri superiori accertamenti sanitari. (4-12145)

RISPOSTA. — La pratica di pensione numero 9047855/D del signor Cosimo Carella risulta già definita in relazione agli accertamenti sanitari cui accenna l'interrogante.

Con determinazione del 16 febbraio 1972, n. 2492308-Z, infatti, al predetto è stato negato il diritto a trattamento pensionistico di guerra per non constatazione, nei termini previsti dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, delle allegate lesioni alla mano destra, dell'otite media destra e dell'infermità bronchiale e, in conformità del parere espresso su atti dalla commissione medica superiore, per non classificabilità dell'affezione « esiti cicatriziali di otite media sinistra con Vc = a 4 metri ».

Avverso il surriferito provvedimento di diniego l'interessato ha anche presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico che è stato assunto a protocollo con il n. 26825/RI-GE.

In conseguenza, sono stati avviati i relativi adempimenti e, tra l'altro, è stato chiesto al signor Carella, in data 28 febbraio 1975, tramite il sindaco del comune di San Marzano, di fornire, a sostegno di quanto affermato nel suo ricorso, ogni utile precisazione nonché di presentare tutta la

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

documentazione che, a suo giudizio, possa avere rilevanza ai fini della definizione del gravame.

Si assicura l'interrogante che non appena saranno acquisiti i necessari elementi di giudizio, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
MAZZARRINO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che ostino alla definizione della pratica di pensione di guerra all'ex militare Caforio Cosimo da Sava (Taranto), posizione n. 9071803, già sottoposto a visita dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto e proposto alla categoria tabella B annessa alla legge n. 313 del 1968. (4-12868)

RISPOSTA. — Al signor Cosimo Caforio è stata emessa determinazione n. 583226-Z concessiva di indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di 8ª categoria, per esiti di ferita terzo dito mano sinistra con frattura della falange e perdita funzionale della stessa.

Detto provvedimento è stato trasmesso alla competente ragioneria centrale di questa Amministrazione per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
MAZZARRINO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di pensione e di indennità integrativa speciale spettante all'ex dipendente del comune di Taranto, Chiarelli Francesco, posizione numero 2878183, nei cui confronti il Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza, in data 13 dicembre 1974 comunicava che, con ruolo in corso di emissione, veniva concesso all'interessato un acconto mensile. (4-12869)

RISPOSTA. — In favore del signor Francesco Chiarelli è stata conferita la pensione ordinaria annua di lorde lire 709 mila dal 1º gennaio 1974, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962. n. 1646. Tale trattamento

di quiescenza è stato determinato in base al servizio di anni 14 e mesi 11 prestato dall'interessato alle dipendenze del comune di Taranto dal 17 febbraio 1959 al 31 dicembre 1973.

Gli atti di conferimento e di pagamento saranno spediti, rispettivamente, al comune ed alla direzione provinciale del tesoro di Taranto non appena espletati i controlli contabili e di legittimità da parte della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
MAZZARRINO.

STORCHI. — *Ai Ministri degli affari esteri e delle finanze.* — Per conoscere per quale ragione l'accordo di cooperazione tecnica firmato col Brasile il 30 ottobre 1972 non sia stato ancora presentato al Parlamento per l'autorizzazione alla ratifica.

A quanto viene riferito sarebbero insorte difficoltà da parte del Ministero delle finanze nei confronti di talune norme fiscali e tributarie in esso contenute. Ma se ciò corrisponde al varo appare necessario che gli organi competenti provvedano ad ogni opportuno esame per non lasciare ancora in sospenso, come sta avvenendo, la ratifica di un accordo firmato due anni or sono.

(4-11092)

RISPOSTA: — La mancata presentazione al Parlamento dell'accordo di cooperazione tecnica tra Italia e Brasile, firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972, è stata imposta dalla necessità di risolvere in via preliminare d'intesa con il Ministero delle finanze alcuni problemi di carattere fiscale, analoghi a quelli sorti a proposito dell'accordo con l'Argentina (firmato a Buenos Aires l'8 giugno 1973).

È stato infatti giudicato necessario confrontare le esigenze derivanti da un lato dalla incompatibilità di talune norme della citata convenzione con quelle della riforma tributaria italiana successiva alla stipulazione degli accordi e dall'altro dall'impegno internazionalmente assunto dall'Italia con la sottoscrizione dei detti accordi. La soluzione del problema sembra essersi trovata nell'accoglimento della proposta, avanzata dal Ministero delle finanze, di uno scambio di note aggiuntive degli accordi stessi, interpretative di alcuni passi dei medesimi laddove è fatto cenno alla superata disciplina tributaria.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

La formulazione dei relativi testi è stata successivamente concordata con il Ministero delle finanze ed i testi stessi stanno per essere sottoposti all'attenzione dei due paesi interessati.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* CATTANELI.

STORCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se corrisponda al vero la notizia raccolta dalla stampa in base alla quale i figli degli italiani emigrati nel Quebec debbano obbligatoriamente frequentare le scuole di lingua francese. Dato il bilinguismo esistente nel Canada una tale norma appare come una grave limitazione imposta agli stranieri nella scelta delle scuole canadesi per i loro figli. (4-11525)

RISPOSTA. — A seguito dell'approvazione nella provincia del Quebec di una legge denominata Bill 22, con la quale si conferisce al francese il carattere di unica lingua ufficiale della provincia, le nostre autorità diplomatiche e consolari si sono attivamente adoperate per far riconsiderare talune disposizioni della legge e per attenuare il rigore dell'applicazione delle norme stesse. Anche a seguito di tali pressioni gli esponenti del governo provinciale quebecchese hanno deciso, in data 20 febbraio 1975, di rinviare all'anno scolastico 1976-77 lo svolgimento dei test attitudinali onde stabilire in quale lingua (francese o inglese) debba essere impartito l'insegnamento ai ragazzi in età prescolare.

Tale rinvio — che è stato per altro motivato da difficoltà tecniche nella preparazione dei test e dalle forti opposizioni da parte delle commissioni scolastiche protestanti — ha trovato particolarmente consenziente la collettività italiana, che non aveva mancato di manifestare, a più riprese, il proprio disappunto di fronte all'adozione del provvedimento, tendente ad orientare eccessivamente verso la lingua francese l'insegnamento impartito ai figli degli immigrati.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
GRANELLI.

TASSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quale sia l'attività specifica della Fideuram Spa che figura tra quelle con partecipazione IMI. Per sapere come mai la predetta Fideuram abbia disposto la ille-

gittima terminazione del contratto di agenzia con il rappresentante Cantù Paolo di Piacenza. Per sapere se tale decisione non sia stata determinata esclusivamente da un attacco giornalistico — illegittimamente, tra l'altro, attribuito al predetto dalla direzione Fideuram — contro certe attività pseudo-finanziarie, che, compagnie di assicurazioni pure con partecipazione IMI, propagandano senza valida garanzia effettiva per gli eventuali clienti. (4-10646)

RISPOSTA. — La società Fideuram — Fiduciaria europea americana — con sede in Roma, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si occupa prevalentemente e sostanzialmente del collocamento di parti del fondo comune d'investimento Fonditalia e del collocamento di obbligazioni emesse dall'Istituto mobiliare italiano.

In tale ambito sono previsti particolari programmi di accumulazione pluriennale, mediante versamenti mensili da parte dei sottoscrittori, che si avvalgono dell'attività della società Fideuram con mandato fiduciario.

I suddetti programmi di accumulazione, a richiesta degli interessati, possono essere coperti da una speciale polizza di assicurazione sulla vita fornita dalla Minerva vita, della quale la Fideuram è agente generale, al fine del loro completamento in caso di premorienza del sottoscrittore.

Per quanto concerne la terminazione del contratto di agenzia con il ragioniere Paolo Cantù di Piacenza, da indagini effettuate è emerso che la società si è avvalsa, per lo scioglimento del rapporto di agenzia, della facoltà di recesso attribuita alle parti dall'articolo 9 del relativo contratto, con conseguente corresponsione delle indennità prescritte; nel caso specifico la società avrebbe potuto revocare il mandato ad effetto immediato, ma senza corresponsione di indennità, a termini dell'articolo 6 del suddetto contratto, in quanto il ragioniere Cantù aveva più volte pubblicato su quotidiani inserzioni pubblicitarie non autorizzate dalla Fideuram stessa, come espressamente previsto dal menzionato articolo del contratto di agenzia.

Comunque la questione è di competenza della magistratura ordinaria.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
MAZZARRINO.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

TASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

1) nella frazione di San Michele di Morfasso (Piacenza) è stata di recente soppressa la sede della scuola elementare con la conseguenza che gli allievi sarebbero costretti a recarsi a scuola nel capoluogo distante 12 chilometri;

2) il trasporto giornaliero, anche a causa delle caratteristiche del percorso, comporta un insostenibile disagio per gli alunni;

3) i genitori, pertanto, sono fermamente intenzionati a non inviare i figli alla scuola di Morfasso;

4) altre scuole nel piacentino continuano a funzionare con popolazione scolastica quantitativamente uguale e inferiore — quali motivi particolari abbiano consigliato la soppressione della sede e quali provvedimenti il ministro intenda prendere.

(4-11314)

RISPOSTA. — La scuola elementare di San Michele di Morfasso era stata soppressa con provvedimento del 24 agosto 1974, n. 10914, — su conforme deliberazione del consiglio scolastico provinciale e a seguito di specifica proposta delle autorità scolastiche di vigilanza — a decorrere dal 1° ottobre 1974, in quanto il numero degli alunni risultava inferiore ai minimi di legge, e cioè n. 4 alunni.

Successivamente però il numero degli alunni di San Michele aumentava a 7 unità, per cui il provveditore agli studi di Piacenza, con provvedimento del 19 ottobre 1974, n. 13429, disponeva la riapertura della scuola elementare di San Michele a decorrere dal 21 ottobre 1974.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
SMURRA.

TASSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come mai non sia stato ancora proceduto alla rituale riliquidazione della pensione di Arrisi Mario, già dipendente quale guardia-messo comunale del comune di Lugagnano Val d'Arda e in stato di quiescenza dal 1° luglio 1970.

È già stato trasmesso dal comune di Lugagnano (Piacenza) copia dell'atto deliberativo del 17 dicembre 1973, n. 151, e il modello L. 336 categoria IX a cotesto Ministero, direzione generale degli istituti di previdenza, ove la pratica giace con il numero 2828908. L'Arrisi Mario ha pienamen-

te diritto, infatti, all'applicazione dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e, conseguentemente, alla riliquidazione dell'assegno pensionistico nonché dell'indennità di anzianità.

(4-11392)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Mario Arrisi è stata disposta la riliquidazione della pensione già in godimento, per effetto della valutazione delle maggiori retribuzioni concesso a decorrere dal 1° luglio 1970 e dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Tale provvedimento ha comportato l'elevazione del trattamento pensionistico da lire 1.397.500 a lire 1.455.500 annue lorde a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Per quanto si riferisce alla riliquidazione dell'indennità premio di servizio il competente Ministero dell'interno ha fatto presente che l'INADEL ha emesso il relativo provvedimento sin dall'8 novembre 1974 per l'ammontare di lire 102.440.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAZZARRINO.

TASSI. — *Ai Ministri del tesoro, della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere che cosa osti alla pronta definizione della posizione di Tosca Emilio nato a Sarmato il 6 settembre 1906 e residente colà, collocato in riposo a domanda sin dal 1° luglio 1970 quand'era dipendente civile del Ministero della difesa all'arsenale esercito di Piacenza. Egli per la sua posizione relativa all'indennità di anzianità (n. 472858 sin dal 23 giugno 1973 con plico raccomandato postale) comunicava la richiesta di rettifica del suo stato di servizio, in relazione ad una domanda, ritualmente presentata per riscatto di periodi precedenti, il 28 febbraio 1966. Ad oggi la pratica non risulta ancora definita.

(4-11397)

TASSI. — *Ai Ministri del tesoro, della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere che cosa intendano fare perché sia disposta la pronta definizione della pensione, la ricostruzione completa della carriera e la liquidazione e pagamento della indennità di anzianità a favore di Tosca Emilio da Sarmato, via Bettola, 20 (Piacenza) il quale attende da ormai troppo tempo quanto gli è dovuto per legge.

Le pratiche relative portano i numeri 555781 del Ministero della difesa e 472858 dell'ENPAS. (4-11565)

**RISPOSTA.** — Sulla scorta del decreto del 10 maggio 1972, n. 3459, con il quale il Ministero della difesa ha liquidato il trattamento pensionistico in favore del signor Emilio Tosca, la direzione provinciale del tesoro di Piacenza ha provveduto ad emettere, in data 13 novembre 1972, l'assegno di conto corrente postale n. 109.146 di lire 324.450, che risulta regolarmente riscosso dall'interessato.

Anche per quanto riguarda l'indennità di buonuscita la direzione generale dell'ENPAS ha reso noto di aver provveduto al relativo pagamento di lire 817.895 sin dal giugno 1971.

Non risulta, però, secondo quanto ha comunicato il competente Ministero della difesa, che il signor Tosca abbia presentato domanda per il riscatto, ai fini della riliquidazione della stessa indennità di buonuscita, di servizi civili non di ruolo.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.*

**TASSI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere che cosa intendano fare per sollecitare l'attività della Corte dei conti in relazione alla definizione del contenzioso per le pratiche di pensione di guerra. In particolare per sapere quale sia l'attuale stato della posizione di un anziano bersagliere Burgoni Lino da Pavullo nel Frignano (Modena), il cui stato di salute cagionevolissimo, non consente inutili ritardi. (4-11398)

**RISPOSTA.** — La legge 28 luglio 1971, n. 585, ha apportato notevoli innovazioni in materia di pensioni di guerra, demandando, fra l'altro, al Ministero del tesoro il compito di riesaminare quei provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale per i quali, all'atto di entrata in vigore della legge medesima, non fosse stata avviata istruttoria da parte della procura generale della Corte dei conti.

Tale innovazione, consente una più tempestiva definizione dei ricorsi e permette di riservare al giudizio della Corte dei conti soltanto quelle pratiche che risultano più

complesse sotto gli aspetti giuridico e di merito.

Circa il caso particolare concernente la pratica di pensione di guerra n. 167562/D relativa al signor Lino Burgoni, si comunica quanto segue:

Con decreto ministeriale n. 2111018 del 15 marzo 1965, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per intempestiva constatazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, delle infermità distonia ipertonico-spastica del colon e note di gastroduodenite.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale numero 668967 prodotto dall'interessato avverso il suindicato provvedimento di diniego, è stato effettuato il riesame amministrativo di cui sopra, dal quale è risultato che il ricorrente è stato prigioniero di guerra durante lo ultimo conflitto. Poiché per i prigionieri di guerra le sopravvenute disposizioni contenute nell'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, non prevedono più alcun termine per la constatazione sanitaria delle infermità denunciate, la pratica di cui trattasi è stata esaminata nel merito e, in particolare, per quanto riguarda la dipendenza da causa di servizio di guerra delle surriferite affezioni dell'apparato gastro-intestinale.

In tale sede, però non sono emersi elementi che consentano di ricollegare dette infermità con il servizio militare e la successiva prigionia subita dal signor Burgoni durante la guerra 1940-45.

Nei termini di cui sopra, pertanto, al signor Burgoni è stato negato diritto a trattamento pensionistico di guerra con decreto ministeriale n. 01165/RR dell'8 novembre 1973 e, nel contempo, è stato revocato il provvedimento precedentemente adottato.

Detto nuovo decreto risulta regolarmente notificato all'interessato per il tramite del comune di Pavullo.

Il fascicolo degli atti, completo della fotocopia del provvedimento in questione e del relativo referto di avvenuta notifica, è stato trasmesso, con elenco del 30 novembre 1974, n. 272, alla procura generale della Corte dei conti per l'ulteriore seguito, così come disposto dall'articolo 13 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.*

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

TASSI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere che costa osti alla liquidazione della pensione di reversibilità a favore di Generali Laura nata il 24 settembre 1909, da Modena, sorella superstite di Generali Erio, già dipendente del comune di Modena, mancato ai vivi il 16 marzo 1970.

La pratica giace da oltre tre anni presso la direzione dell'INADEL in Roma. (4-11401)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere che cosa osti alla pronta concessione della pensione di reversibilità a favore di Generali Laura nata a Modena il 24 settembre 1909 e colà residente in via Rosselli 196, nelle sue qualità di sorella di Generali Erio già dipendente dal comune di Modena e mancato ai vivi il 16 marzo 1970. La pratica giace presso la società dell'INADEL mentre la domanda della predetta pensione è stata già fatta da oltre quattro anni e gli ultimi adempimenti burocratici sono da tempo completati.

Si chiede quali ostacoli sussistano perché a cinque anni ormai dalla morte del dipendente pubblico non sia stata definita la pensione di reversibilità a favore degli aventi diritto. (4-12599)

RISPOSTA. — In favore della signora Laura Generali è stata conferita la pensione di reversibilità di lire 437.500 annue lorde a decorrere dal 15 marzo 1970, elevata a lire 591 mila annue lorde dal 1° gennaio 1971 ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485.

In aggiunta ai suddetti trattamenti l'interessata percepisce l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1642.

Gli atti di conferimento e di pagamento sono stati spediti, rispettivamente, al comune ed alla direzione provinciale del tesoro di Modena in data 5 marzo 1975.

Circa il premio di fine servizio, il competente Ministero dell'interno ha precisato che presso l'INADEL, nonostante accurate ricerche, non è risultato in corso alcuna liquidazione del premio stesso a nome della signor Generali o del suo defunto fratello Erio.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.*

TASSI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere che cosa osti alla pronta definizione della pratica relativa al pagamento del premio di servizio, e alla liquidazione dell'assegno definitivo di pensione di Mocchi Cesare da Piacenza. La pratica porta il n. 141258/4 ed il predetto ha diritto ai benefici della legge n. 336 del 1970. (4-11404)

RISPOSTA. — In favore del signor Cesare Mocchi è stata conferita la pensione ordinaria di anue lorde lire 2.530 mila dal 19 febbraio 1971, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Detto trattamento di quiescenza è stato determinato in base al servizio di anni 45 e mesi 2, di cui 35 anni e 2 mesi prestati dall'interessato alle dipendenze dell'amministrazione provinciale di Piacenza e 10 anni quale abbuono concesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Per quanto riguarda l'indennità premio di servizio, il competente Ministero dell'interno ha comunicato che l'INADEL ha predisposto la relativa riliquidazione in favore del signor Mocchi, considerando utili quattordici anni di servizio, per i quali l'interessato aveva chiesto il riscatto oneroso.

Per quanto concerne la richiesta avanzata dal signor Mocchi - in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 - intesa ad ottenere l'abbuono di ulteriori 3 anni, oltre i sette già concessi in sede di prima liquidazione del beneficio in argomento, il suddetto Ministero ha fatto presente che l'INADEL provvederà a tale riconoscimento dopo che sarà acquisita la necessaria documentazione.

Infatti, l'amministrazione provinciale di Piacenza, all'atto della cessazione dal servizio del signor Mocchi, riconobbe espressamente in favore del proprio dipendente il diritto alla concessione di sette anni di abbuono, pur trattandosi di un invalido, avente diritto, quindi, ad un aumento di dieci anni.

L'istituto, pertanto, dopo aver provveduto al pagamento della riliquidazione di cui sopra, richiederà all'amministrazione provinciale di Piacenza l'adozione di un nuovo provvedimento che, a parziale modifica del precedente, riconosca all'ex dipendente il diritto ai benefici previsti in favore degli invalidi ex combattenti ed assimilati.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.*



## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

TASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere che cosa intenda fare per garantire la parità di trattamento e il rispetto dello stesso combinato disposto del decreto-legge n. 567 del 1973 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sullo stato giuridico, a favore degli insegnanti nominati in ruolo per l'anno 1973-74 ai sensi delle leggi n. 831, n. 603 e n. 468.

Infatti, nella lettera per la scelta delle sedi, in ottemperanza delle norme surrichiamate era indicato un anno di straordinariato — come per gli insegnanti successivamente assunti in ruolo — ma sembra accertato che di fatto a quegli insegnanti sia imposto un biennio di straordinariato. (4-11422)

RISPOSTA. — In ordine alla questione concernente la durata del periodo di prova, previsto per il personale insegnante dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, opportune istruzioni sono state impartite con circolare telegrafica del 27 gennaio 1975, n. 17.

Con tale circolare è stato, infatti, precisato che per i docenti immessi nei ruoli delle scuole o istituti di primo e secondo grado, a decorrere dal 1° ottobre 1973, l'anno scolastico 1973-74 sarà ritenuto valido, ai fini del compimento del periodo di prova, purché prestato alle condizioni vigenti per tale anno; la conferma in ruolo, nei confronti degli interessati, avrà effetto dal 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417.

La conferma stessa è subordinata al giudizio favorevole espresso, sul servizio prestato nel predetto anno scolastico, dai competenti capi di istituto, sentito il comitato per la valutazione del servizio del personale docente.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
SMURRA.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze e al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per sapere se sia il caso, al fine di eliminare al più presto il contenzioso tributario relitto in gran numero pur all'ultimo provvedimento di condono e far sì che anche le decisioni relative siano celeri e pronte, sia per il contribuente ri-

corrente come per la collettività e il fisco di rendere stabili, con distacco permanente dei commissari, com'è stato fatto per i tribunali amministrativi regionali, dei membri nominati. (4-11491)

RISPOSTA. — I problemi relativi al funzionamento delle riordinate commissioni tributarie certamente non sfuggono all'attenzione del Governo, che non ha mancato di affrontarli con tempestività, anche per ciò che riguarda le operazioni concernenti la nomina dei membri dei collegi e la costituzione dei relativi uffici di segreteria.

Pur con questo spirito, sembra tuttavia assai poco probabile che possa pervenirsi alla costituzione di veri e propri tribunali tributari, che garantiscano, alla stregua dei tribunali amministrativi regionali, la utilizzazione a tempo pieno dei giudici.

Evidentemente il legislatore non ha puntato verso questo obiettivo, se nella legge di delega per la riforma tributaria ha indicato la strada della revisione delle commissioni tributarie già esistenti, ponendo l'accento, in particolare, sulla composizione, sul funzionamento e sulla competenza, sia funzionale che territoriale di tali organismi, in modo da assicurarne l'autonomia e l'indipendenza.

Va annotato, ad ogni modo, che il decreto delegato ha stabilito norme che prevedono la decadenza dall'incarico dei componenti che senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive, ovvero, non avendo esteso la decisione nel termine di trenta giorni, non vi provvedono nell'ulteriore termine fissato dal presidente della commissione. In base a tale norma decadono, altresì, dall'incarico i presidenti delle commissioni e delle sezioni che omettono, senza giustificato motivo e per un periodo superiore a due mesi, di convocare il collegio.

Queste cautele sembrano in effetti già sufficienti a garantire il pieno e regolare svolgimento dei lavori presso le commissioni tributarie e, quindi, la tempestività delle decisioni, per cui non si ravvisa alcuna opportunità di promuovere l'istituzione di nuovi organi contenziosi, nel senso prospettato dall'interrogante.

*Il Ministro delle finanze:* VALSECCHI.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti, del-*

*l'interno, delle poste e telecomunicazioni e della difesa.* — Per sapere:

1) come mai il direttore dell'aeroporto di Linate continui a ignorare le richieste della Cooperativa autonoleggio segratese, la quale chiede di poter provvedere, con apposite aree di parcheggio all'uopo assegnate, al servizio di trasporto passeggeri. L'attuale servizio sia per auto pubbliche, sia per autobus è assolutamente insufficiente: le auto pubbliche autorizzate sono solo 105, divise in due turni mentre la necessità sarebbe appena soddisfatta con almeno 320 auto. Il servizio di *pullman* cessa prima delle ore 24, con gravissimo disservizio e notevoli complicazioni per tutti quei passeggeri che arrivano dopo quell'ora;

2) se sia vero che il predetto sarebbe disposto ad accogliere la richiesta della predetta cooperativa dietro versamento della somma di lire 250 milioni che è veramente incredibile ed esosissima, sotto qualsiasi profilo la si analizzi;

3) che cosa intendano fare con l'urgenza che il caso richiede i ministri interessati, stante la gravità della situazione.

(4-12766)

**RISPOSTA.** — La gestione del sistema aeroportuale milanese, strutturato sugli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa, è stata affidata con legge del 18 aprile 1962, n. 194, alla società per azioni Società esercizi aeroportuali.

Quale gestrice dei due citati aeroporti la società SEA ha il diritto-dovere di assicurare e disciplinare autonomamente i vari servizi aeroportuali (ivi compreso il servizio di trasporto automobilistico individuale di persone), assicurandone il regolare espletamento.

In conseguenza il direttore dell'aeroporto di Linate, quale titolare dell'organo periferico della direzione generale dell'aviazione civile di questo Ministero, non ha alcuna ingerenza in materia di attività gestionale ed è quindi incompetente a prendere in esame le richieste della Cooperativa autonoleggio segratese, ma ha compiti di vigilanza e di controllo sull'attività della società SEA sulla base delle disposizioni contenute nel codice della navigazione.

Fatta tale necessaria precisazione, si fa presente che, espletati gli accertamenti del caso, è risultato non rispondere a verità la circostanza che la Cooperativa autonoleggio segratese non possa usufruire di aree

di servizio nell'aeroporto di Linate per il trasporto di passeggeri.

In effetti la citata cooperativa è contitolare, con altre cooperative, di un contratto stipulato con la società SEA in base al quale quest'ultima, per assicurare agli utenti aeroportuali del traffico aereo un servizio adeguato di trasporto di superficie, percepisce unicamente un canone ricognitorio annuo di lire 1.000 per autovettura.

Le cooperative di autonoleggio, parti del citato contratto, per l'espletamento del servizio di trasporto di superficie, dispongono di aree di parcheggio site nell'ambito dell'aeroporto di Linate.

Detto contratto, pur essendo a tempo determinato, di fatto è tuttora operante alle stesse condizioni in esso previste.

In ordine al rilievo di assoluta insufficienza dell'attuale servizio, sia di autopubbliche che di autobus per trasporto passeggeri, si fa presente che l'aeroporto di Milano Linate è collegato con le città con servizi pubblici di due tipi e precisamente: con autobus di linea gestiti dall'ATN attestati alla periferia orientale della città, in coincidenza con mezzi delle linee urbane dalle ore 05,58 alle ore 00,45; con autobus della SEA viaggi, società di cui la SEA possiede il 50 per cento del capitale sociale, cadenzati ogni 20 minuti dalle ore 06,20 alle ore 23,00 e successivamente in coincidenza con ogni volo di linea.

Questo collegamento è attestato al *terminal* cittadino della società Alitalia (via Don Sturzo) con fermata intermedia in coincidenza alle linee metropolitane.

Le autopubbliche autorizzate, intendendosi come tali le autovetture degli autonoleggiatori e i taxi della città di Milano (con i quali è in corso di perfezionamento un vero e proprio contratto patrocinato dal comune di Milano, anch'esso dietro un corrispettivo di canone puramente ricognitorio) assommano in totale a n. 109 per le cooperative, mentre il numero dei taxi - sulla base dei rilevamenti effettuati nel periodo estivo dello scorso anno - è mediamente di 1.100 presenze giornaliere.

Taxi ed autonoleggiatori provvedono ad assicurare turni di notte.

Per quanto concerne infine la presunta pretesa del direttore dell'aeroporto di Linate di ottenere dalla Cooperativa autonoleggio segratese la corresponsione della somma di lire 250 milioni per l'accoglimento delle richieste da quest'ultima presentate, si può affermare con certezza che la notizia risulta

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

destituita di ogni fondamento stante il fatto che il predetto non ha alcuna specifica competenza in materia, mentre la società SEA, come sopra precisato, percepisce dagli autonoleggiatori unicamente un canone ricognitorio annuo di lire 1.000 per autovettura.

*Il Ministro dei trasporti:*  
MARTINELLI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se siano state date disposizioni affinché i professori con incarico a tempo indeterminato per libere attività nelle scuole medie siano ammessi ai corsi abilitanti speciali in conformità della legge n. 358, articolo 1:

La eventuale limitazione di ammissione ai corsi avrebbe una ingiusta applicazione restrittiva, in quanto tutto il personale insegnante di libere attività (e sono 18 mila in Italia) ha prestato nell'anno 1973-1974 regolare servizio, con regolare qualifica.

In linea subordinata chiede che si preveda almeno affinché i benefici della legge n. 358 vengano estesi agli insegnanti di libere attività, dando loro la facoltà di ammissione ai corsi per la classe di abilitazione corrispondente al titolo di studio (laurea).

La eventuale esclusione anche da questa soluzione metterebbe la numerosa categoria nel più grave disagio e nelle più gravi preoccupazioni. (4-11925)

RISPOSTA. — Non è possibile disporre, con provvedimento amministrativo, l'ammissione ai corsi abilitanti speciali di coloro che, nell'anno scolastico 1973-74, hanno prestato servizio nelle scuole medie, quali insegnanti ed animatori delle libere attività parascolastiche.

Infatti, l'articolo 1 - ultimo comma - della legge 14 agosto 1974, n. 358, vincola gli aspiranti alla frequenza del corso per l'abilitazione relativa all'insegnamento o gruppo di insegnamento impartiti.

Di conseguenza, poiché per le attività complementari l'ordinamento vigente (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni) non prevede alcuna classe di abilitazione, gli insegnanti cui ha fatto riferimento l'interrogante non possono essere ammessi ai corsi abilitanti speciali.

*Il Sottosegretario di Stato:* SMURRA.

TREMAGLIA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione venutasi a creare nella Repubblica federale tedesca e che direttamente interessa i nostri lavoratori emigrati con il pericolo di una crescente crisi nella occupazione.

L'interrogante fa presente che nella Volkswagen di Welfaburg è stato dimezzato l'orario di lavoro e che si prospetta la messa in cassa integrazione di migliaia di dipendenti, che nella fabbrica di freni Trevoa sono già stati licenziati 300 lavoratori mentre nella Kienzle di Wallingen e nella fabbrica di cruscotti di Grünenplan vengono programmati provvedimenti anti-crisi, il che significa licenziamenti: così nella stessa condizione si trovano i dipendenti della Moenus, della Colde e Aeg di Francoforte, della Bosch di Stoccarda, della NSU di Neckarsulm.

Poiché queste condizioni preoccupano migliaia di nostri lavoratori e poiché è necessario dare ad essi immediata assistenza e garanzia comunque dell'occupazione, l'interrogante chiede se il Governo voglia come il solito attendere le conseguenze che possono essere gravi e che colpiscono i nostri emigrati oppure creda indispensabile, come suo dovere preciso, intervenire; e in questo caso quali contatti e quali atteggiamenti abbia deciso di prendere nei confronti delle autorità tedesche e quali possibilità possa offrire ai nostri lavoratori per il loro posto di lavoro nel quadro della Comunità europea. (4-11062)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri, fin dall'inizio della crisi energetica, si è posto il problema di eventuali ripercussioni negative, fra i nostri lavoratori emigrati, a causa dello sfavorevole andamento dell'economia dei principali paesi di immigrazione in Europa, ed in particolare, nella Repubblica federale di Germania.

Pertanto, la difficile situazione occupazionale, che si è andata creando da alcuni mesi nella RFG, è stata oggetto di studio ed analizzata nelle sue varie implicazioni.

In tale contesto, sono state impartite istruzioni alle rappresentanze diplomatiche - consolari ed effettuati passi con le autorità di Bonn e dei Länder.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Le istruzioni agli organi preposti alla tutela della nostra emigrazione si sono concretate:

a) in un'azione che, avvalendosi della cooperazione delle associazioni e patronati, vigili sull'andamento dell'impiego e porti a conoscenza dei disoccupati le eventuali altre disponibilità di lavoro;

b) in una diffusione delle disposizioni CEE sulla priorità comunitaria e sulla libera circolazione, spiegando la possibilità per il disoccupato di rimanere per un anno in Germania usufruendo della indennità di disoccupazione, che si aggira - dopo recenti disposizioni - sull'80 per cento del precedente salario. Al tempo stesso si è chiarito che avvalersi della possibilità di rientro in Italia equivale ad ottenere per soli tre mesi l'indennità di cui sopra;

c) in un potenziamento - a seguito degli stanziamenti di bilancio - dei corsi di qualificazione professionale e di lingua, che - oltre fornire i connazionali di potenziali opzioni di lavoro - sono anche introduttivi ai corsi organizzati dalle autorità locali e la cui frequenza garantisce il salario.

Sul piano bilaterale, il Ministero degli affari esteri, attraverso i nostri rappresentanti consolari, è intervenuto presso le autorità tedesche e i datori di lavoro per:

a) fare una preventiva opera di sensibilizzazione, sull'importanza che, da parte italiana, si attribuisce al mantenimento di una occupazione per i nostri lavoratori emigrati in Germania;

b) eliminare alcuni equivoci sorti a vari livelli sull'interpretazione delle disposizioni comunitarie in merito alla libera circolazione;

c) provocare una maggiore sensibilità tedesca sull'esigenza di riqualificare i lavoratori italiani disoccupati, avvalendosi delle strutture locali;

d) concordare un massimo di convergenze per le iniziative in ambito CEE sulla disoccupazione in Europa.

Attualmente la situazione della disoccupazione in Germania, quale risulta al Ministero degli affari esteri secondo stime ufficiali relative al mese di ottobre, è la seguente: il numero dei disoccupati è salito a 672.313 unità (quasi 150 mila in più rispetto all'agosto 1974), passando dal 2,3 al 3 per cento del totale della forza di lavoro, che è di 25 milioni di persone. I disoccupati stranieri hanno registrato nel mese di ottobre un aumento superiore a quello re-

lativo alla disoccupazione generale. In particolare i disoccupati italiani erano 18.410 pari al 3,70 per cento dei connazionali occupati nella RFG. I lavoratori (nazionali e stranieri) ad orario ridotto sono in crescente aumento ed ammontavano, sempre ad ottobre, a quasi 370 mila unità. Anche le offerte di lavoro hanno subito un calo in quasi tutti i settori produttivi.

Per quanto concerne le imprese tedesche da lei citate, osservo in particolare che la Volkswagen, risente della gravità della situazione in cui versa tutto il settore automobilistico.

Tali essendo le condizioni del mercato del lavoro tedesco, il Ministero degli affari esteri segue la situazione con notevole preoccupazione e si avvale dei mezzi consentiti dalla prassi internazionale per svolgere i passi opportuni.

Infatti, recentemente, in contatti bilaterali con le autorità tedesche, la questione è stata oggetto di accurata considerazione, al fine di mettere in atto tutte quelle iniziative che possano - nel rispetto delle decisioni di politica economica di uno Stato estero - alleviare il disagio fra i nostri connazionali disoccupati. Nei giorni 11 e 12 novembre 1974, una delegazione italiana, guidata dal vice direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali, si è recata a Bonn per discutere il problema con le autorità competenti della RFG.

Pur nei limiti imposti dalla crisi, che coinvolge la RFG unitamente a tutti i maggiori paesi industriali europei, le autorità di Bonn non mancheranno di rafforzare ogni azione tendente al pronto reimpiego dei disoccupati ed alla riqualificazione professionale dei senza lavoro nell'ambito del quadro normativo vigente.

Inoltre, alla delegazione italiana sono state date assicurazioni nel senso che opportune raccomandazioni saranno impartite alle ditte tedesche che danno - oltre che lavoro - alloggio ai nostri connazionali. Ciò affinché, nel caso di disoccupazione, l'alloggio stesso possa essere - nei limiti imposti dalle norme locali - mantenuto dal lavoratore italiano al di là dei tempi di validità del contratto di lavoro.

Al tempo stesso è da notare - come accennato prima - che non può non essere considerata positiva la decisione del Governo federale di elevare l'indennità di disoccupazione per i lavoratori domiciliati in Germania, che può arrivare sino a circa l'80 per cento del salario precedente.

Nei contatti a livello comunitario, poi, la questione è oggetto di proposte e — si augura — di intese che dovrebbero maturare anche in vista dei prossimi incontri di vertice.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: GRANELLI.*

**TREMAGLIA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere: —

a) preso atto della drammatica situazione politica esistente in Etiopia, culminata con il barbaro eccidio di esponenti civili e militari per il quale si è già interessato anche il segretario generale delle Nazioni Unite;

b) tenuto conto che in Etiopia vive una numerosa e laboriosa collettività italiana, sicuramente preoccupata della sua sorte dinanzi agli ultimi terribili eventi;

c) considerato che alla nostra collettività deve essere garantita la sicurezza mediante ogni possibile azione di materiale tutela ed assistenza: —

1) quali notizie possa immediatamente fornire alla pubblica opinione sulle condizioni dei nostri connazionali, in questo momento;

2) quasi passi diplomatici siano stati intrapresi dall'Italia presso l'ONU per evitare nuovi spargimenti di sangue, rassicurando nello stesso tempo la nostra collettività;

3) quali disposizioni siano state impartite alle rappresentanze diplomatiche e consolari in Etiopia per tutelare e prestare la massima assistenza ai connazionali ivi residenti;

4) infine, quali iniziative si intendano prendere per la sicurezza delle persone, delle proprietà e per la continuità del lavoro italiano in Etiopia. (4-11700)

**RISPOSTA.** — L'azione di questo Ministero di fronte agli allarmanti avvenimenti interni dell'Etiopia si è articolata su due direttrici.

Da un lato ci si è preoccupati di adottare tutte le possibili misure che, nell'eventualità di un ulteriore aggravarsi della situazione e dell'insorgere di uno stato di emergenza, consentissero i collegamenti essenziali fra i vari nuclei della collettività e le nostre rappresentanze diplomatica e consolari nonché si è provveduto a costituire

delle scorte di generi alimentari e di materiale sanitario di pronto soccorso.

Tale piano operativo è stato, compatibilmente alla situazione, attuato e le scorte, nei giorni più difficili dell'insurrezione in Asmara, si sono rivelate molto utili, poiché esse sono state distribuite dai nostri uffici consolari ai connazionali in maggior bisogno.

D'altro lato si è cercato di sottrarre dai rischi e disagi derivanti dal conflitto armato in Asmara tutti quegli italiani, soprattutto donne, vecchi e bambini che lo desiderassero: infatti, non appena si sono raggiunte con le autorità etiopiche le necessarie intese, si è potuto attuare il trasferimento da Asmara in Addis Abeba di oltre 2.100 italiani.

Successivamente, valendosi di 5 nostri aerei militari (appositamente inviati in Addis Abeba) e di voli speciali Alitalia, sono stati rimpatriati circa 1.500 connazionali, dei quali 750 circa sono stati gratuitamente alloggiati, a spese del Governo, in alberghi delle provincie di Roma, Latina e Napoli.

Mentre sono in corso da parte della nostra ambasciata in Addis Abeba passi per ottenere uno snellimento della procedura per il rilascio dei visti di uscita ai connazionali che si trovano tuttora in Etiopia (circa 6 mila) e che desiderino rimpatriare definitivamente, sul piano interno ci si sta adoperando per dare una sistemazione alle famiglie e per risolvere i problemi logistici e finanziari che sono connessi al loro inserimento, sia pure non definitivo, nella vita del paese.

A tal fine è stato creato un apposito comitato che coordini l'azione dei vari ministeri responsabili per la materia nonché dei vari enti ed istituzioni (come la CRI, il Servizio sociale internazionale, ecc.) che hanno prestato — specie nella prima fase dell'accoglienza e sistemazione dei profughi — utilissima collaborazione contribuendo a risolvere non pochi casi difficili.

Per quanto concerne le provvidenze ai profughi sono state snellite tutte le procedure per consentire che essi, pur nella situazione alquanto anormale che si è venuta a creare (per l'assenza dei capi-famiglia), ne possano beneficiare con ogni tempestività e ne siano quindi agevolati per il loro eventuale inserimento nel paese.

A tal fine, da oltre un mese è stata presentata in Parlamento una legge di proroga di cui si prevede una sollecita entrata in vigore.

La nostra ambasciata in Addis Abeba è stata inoltre incaricata di svolgere gli opportuni passi presso le autorità etiopiche per ottenere assicurazioni circa l'indennizzo per le proprietà ed attività italiane che siano state colpite dalle recenti misure di nazionalizzazione.

Parallelamente i nostri organi finanziari stanno esaminando l'opportunità di provvedimenti che, pur nel difficile periodo economico del paese, possano consentire a suo tempo interventi finanziari a favore di quei connazionali che abbiano subito misure di esproprio.

*Il Sottosegretario di Stato: GRANELLI.*

**TREMAGLIA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per asperare — premesso che:

1) di fronte alla grave situazione nella quale si trovano i nostri connazionali in Etiopia dopo i massacri di Addis Abeba e dopo le statalizzazioni delle banche, l'interrogante aveva chiesto notizie e rassicurazioni che non gli sono state date dal ministro degli esteri;

2) gli avvenimenti di questi giorni in Eritrea hanno coinvolto tragicamente la nostra comunità che ha subito un morto e vari feriti e si trova praticamente in balia della guerra che ha colpito Asmara;

3) tra l'altro sono state, pare, nazionalizzate tutte le nostre fabbriche tra le quali quelle tessili Barattolo e quelle della birra Moretti — l'interrogante, considerata l'estrema gravità delle notizie che stanno arrivando dall'Asmara e da Addis Abeba, chiede al ministro di dare immediata risposta a questa interrogazione dicendo quale sia la verità per le persone e per i beni della nostra comunità colà residente e quali iniziative diplomatiche dirette siano state prese dal Governo italiano con il governo etiopico per la tutela dell'integrità fisica e dei beni italiani.

L'interrogante chiede infine al ministro se ritenga opportuno di fronte al pericolo quotidiano della vita dei nostri connazionali a seguito delle azioni di guerra in corso, di fare un passo presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU per un immediato intervento dell'organizzazione internazionale per far cessare ogni atto di violenza e per ristabilire la pace secondo giustizia. (4-12383)

**RISPOSTA.** — Di fronte alla allarmante evoluzione della situazione interna etiopica

e prima quindi delle operazioni militari, il nostro ambasciatore ad Addis Abeba si era premurato di prospettare alle autorità etiopiche la situazione delle nostre collettività soprattutto in Asmara ed Addis Abeba, ottenendo da queste il pieno riconoscimento dell'utilità della presenza dei nostri connazionali nel paese e la formale assicurazione per la incolumità della loro vita e dei loro beni.

Parallelamente erano state adottate tutte le possibili misure che, nell'eventualità di uno stato di emergenza potessero assicurare i collegamenti essenziali e le scorte alimentari e sanitarie per i nostri connazionali.

Non appena avuto notizia dello scoppio del conflitto armato in Asmara, si è provveduto, presi gli opportuni accordi con le autorità etiopiche, a trasferire ad Addis Abeba oltre 2.100 connazionali che risiedevano in Asmara e che quindi sono stati sottratti ai rischi ed ai disagi di trovarsi nella zona delle operazioni militari, nel corso delle quali purtroppo sono deceduti due connazionali, coinvolti nelle sparatorie.

I servizi di assistenza e di alloggiamento erano stati predisposti dalle nostre rappresentanze diplomatiche e consolare in Addis Abeba, con la collaborazione — rivelatasi esemplare — dei connazionali colà residenti, ed hanno consentito di sopperire alle esigenze di un numero così consistente di persone.

Quanto all'accoglimento dei profughi in Italia, è stato costituito un comitato interministeriale, a carattere operativo, che ha stabilito un sistema di immediato collegamento fra tutte le amministrazioni responsabili e le altre organizzazioni ed enti specializzati, tra i quali va in particolare segnalata per l'utilissima collaborazione la Croce rossa italiana.

Il comitato interministeriale ha preso immediatamente le opportune misure esecutive per assicurare ai profughi le provvidenze di primo intervento e quelle per il loro reinserimento nella vita del paese; in particolare, il Ministero dell'interno ha curato che al loro arrivo trovassero predisposta una adeguata sistemazione alberghiera gratuita nelle province di Roma e in quelle di Latina e Napoli; in pari tempo ha assicurato l'immediata prosecuzione del viaggio a quanti preferivano trasferirsi nelle località di loro scelta.

Per quanto concerne le provvidenze riservate ai profughi, sono state snellite tutte le procedure, per assicurare, anche a li-

tolo provvisorio, che i profughi ne possano beneficiare con la possibile tempestività.

A tale fine si sta anche accelerando al massimo l'iter per l'entrata in vigore di una legge che proroghi il beneficio delle provvidenze dei profughi.

Parallelamente, sono anche allo studio dei nostri organi finanziari provvedimenti che possano, pur nel difficile periodo economico del paese, consentire gli opportuni e possibili interventi finanziari a favore di quei connazionali che abbiano subito misure di esproprio.

Circa poi la richiesta sull'opportunità di un passo presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU, rivolto ad ottenerne un intervento per la cessazione degli atti di violenza ed il ristabilimento della pace in Eritrea, ritengo di dover sottolineare che il Consiglio di sicurezza dell'ONU non è stato finora investito di tale questione, poiché la sua competenza è limitata alle minacce alla pace ed agli atti di aggressione posti in essere da Stati nei confronti di altri Stati, ossia a situazioni legate a conflitti internazionali. Il conflitto eritreo, che oppone le forze armate etiopiche al Fronte di liberazione eritreo, non appare riconducibile a tale fattispecie e non ha pertanto formato oggetto di esame da parte del Consiglio di sicurezza.

Un appello umanitario per prevenire ulteriori perdite di vite umane ed alleviare le sofferenze della popolazione civile eritrea è stato invece rivolto alle parti dal segretario generale delle Nazioni unite. Egli ha anche domandato alle organizzazioni internazionali che operano nel campo umanitario di fornire, se richieste dalle parti, la propria assistenza ed ha indirizzato al presidente di turno dell'organizzazione per la unità africana, il presidente somalo Siad Barre, un messaggio in cui si suggerisce che l'OUA interponga i suoi buoni uffici per la soluzione dei problemi umanitari legati al conflitto eritreo.

L'organizzazione africana non ha finora ritenuto di intervenire nella vertenza eritrea, sia pure limitatamente ai suoi aspetti umanitari, né ha discusso il problema nel corso dell'ultima sessione tenutasi nel mese di febbraio ad Addis Abeba, considerando la questione eritrea come un problema interno dello Stato etiopico.

Alcune organizzazioni internazionali umanitarie, come la Croce rossa internazionale, hanno invece aderito alla richiesta del segretario generale dell'ONU, promuovendo ini-

ziative tendenti a far pervenire aiuti di emergenza alla popolazione civile dell'Eritrea e ad ottenere dalle parti la piena osservanza delle norme umanitarie della convenzione di Ginevra che regolano i conflitti armati a carattere non internazionale.

Dal canto suo, il Governo italiano ha favorito e continua a sostenere quelle iniziative di carattere umanitario che consentano di fronteggiare i problemi derivanti dal prolungamento delle ostilità militari sia alla popolazione civile sia ai nostri connazionali che ancora si trovano in Eritrea.

Per quanto concerne le prospettive di una soluzione politica del problema che conduca alla cessazione delle ostilità e ad una effettiva normalizzazione della situazione generale in Eritrea, gli elementi indicati fanno ritenere che essa possa essere promossa non tanto da istanze internazionali come le Nazioni Unite e l'organizzazione per l'unità africana quanto con il concorso delle iniziative diplomatiche di paesi che intrattengono rapporti sia con il governo etiopico sia con il Fronte di liberazione eritreo. Il Governo, che incoraggia da tempo tali iniziative, continuerà a favorire, pur nel rispetto della sovranità degli Stati e senza interferire nel merito della controversia, la ricerca di una soluzione politica che sia negoziata tra le parti direttamente interessate soddisfi le aspirazioni delle popolazioni locali e possa avviare l'instaurazione di un aspetto di pace e di stabilità in Eritrea.

*Il Sottosegretario di Stato: GRANELLI.*

**TREMAGLIA.** — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per conoscere, ai fini di una organica politica scolastica per i figli dei nostri connazionali in Germania:

- 1) quanti corsi di cultura italiani si svolgano attualmente in Germania;
- 2) quanti siano gli studenti italiani interessati a tali corsi;
- 3) l'entità della popolazione scolastica italiana che frequenta le monoclasse e le classi internazionali;
- 4) infine, quale sia l'atteggiamento delle nostre autorità nei confronti delle recenti disposizioni ministeriali impartite dal Land bavarese. (4-12572)

**RISPOSTA.** — Nella Repubblica federale di Germania funzionano 1.070 corsi di lin-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

gua e cultura italiana che interessano complessivamente 19.408 allievi.

Gli alunni che frequentano le classi di inserimento e quelle internazionali sono rispettivamente 7.871 e 469.

Tali dati si riferiscono alla situazione al 31 dicembre 1974.

In quanto alle recenti disposizioni ministeriali impartite dal Land bavarese, ritenendo che l'interrogante voglia riferirsi al cosiddetto modello bavarese per la formazione scolastica dei figli dei lavoratori immigrati, posso assicurare che le nostre autorità diplomatiche e consolari seguono con molta attenzione l'esperimento già avviato nell'anno scolastico 1973-74, che si prefigge principalmente di assicurare ai ragazzi in età scolare il tipo d'istruzione più rispondente alle loro future prospettive di carriera scolastica e professionale: prevalenza dell'insegnamento nella lingua materna in vista di un rimpatrio a breve scadenza, prevalenza dell'insegnamento nella lingua locale in caso di prolungata permanenza nella Repubblica federale.

Pur non disponendo allo stato attuale di sufficienti elementi di giudizio — si potranno avere infatti valide indicazioni soltanto alla fine di un biennio di insegnamento — si ha motivo di ritenere che, dato l'impegno dei docenti e la validità dei criteri pedagogici e didattici adottati nelle *Modelklassen*, i risultati potranno essere soddisfacenti.

Secondo quanto viene segnalato dalla nostra ambasciata in Bonn, i connazionali emigrati con famiglia, malgrado i loro propositi iniziali, tendono generalmente a prolungare indefinitivamente la loro permanenza nella Repubblica federale. È piuttosto bassa infatti la percentuale di quelli che annualmente rientrano in Italia.

Allo scopo quindi di evitare che un insegnamento imperniato prevalentemente sull'uso della lingua materna renda difficile, in caso di prolungata permanenza nella Repubblica federale di Germania, l'inserimento dei figli dei nostri connazionali nel contesto socio-scolastico locale, è stata avviata anche la realizzazione di un programma di attività post-scolastiche per l'apprendimento intensivo della lingua tedesca.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* GRANELLI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza

dei premi di licenziamento già concessi dalla Volkswagen e che ora anche la Opel di Russelschein intende elargire al personale per ridurre i posti di lavoro ed attirare molti lavoratori stranieri e soprattutto gli italiani ad una soluzione di compromesso;

se, alla luce di quanto sopra, ritenga opportuno far svolgere tramite le nostre rappresentanze diplomatiche una adeguata opera informativa tra i nostri connazionali affinché siano coscientemente edotti della decisione che compiono, accettando un premio di consolazione che comporta tra l'altro la perdita di ogni diritto. (4-12573)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri è a conoscenza degli autolicensing promossi dalla Volkswagen e dalla Opel e dei problemi connessi a tali iniziative aziendali soprattutto per quanto concerne i loro riflessi sulla manodopera italiana occupata nelle predette imprese.

I consolati competenti per territorio hanno sconsigliato, avvalendosi in ciò della collaborazione di enti ed associazioni italiane, i nostri connazionali dall'accettare l'autolicensing in tutti quei casi in cui essi non fossero sicuri di trovare un nuovo impiego.

La nostra ambasciata in Bonn e la rappresentanza permanente italiana presso la CEE a Bruxelles sono più volte intervenute rispettivamente presso le competenti autorità tedesche e gli organi comunitari, per evitare che gli autolicensing avvenissero contro la legge tedesca o in difformità ai regolamenti comunitari che, tra l'altro, sanciscono la parità di trattamento con i lavoratori nazionali.

Almeno sul piano giuridico-formale nessuna infrazione è stata riscontrata a carico delle ditte in parola nell'effettuazione degli autolicensing.

Quasi 800 italiani hanno nel 1974 scelto di dimettersi dalla Volkswagen e circa 60 dalla Opel.

I cosiddetti premi per l'autolicensing consistono in indennità che variano da 5 mila a 9.700 marchi tedeschi a seconda dei casi, fatti salvi, naturalmente, gli altri diritti riconosciuti dal diritto comune (per esempio, l'indennità di disoccupazione).

Va infine segnalato che gli accordi di cessazione del lavoro concernenti i nostri connazionali sono stati tutti redatti in lingua italiana.

*Il Sottosegretario di Stato:* GRANELLI.



VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) considerato che la stampa italiana in Germania ha pubblicato recentemente una nota sull'accordo segreto intercorso tra il Governo della Germania federale, imprenditori e sindacati al fine di procedere al licenziamento di operai stranieri nella misura mensile di 50 mila unità;

2) tenuto conto che tra i lavoratori stranieri, gli italiani attenendosi alle delibere e regolamenti della Comunità economica europea hanno un trattamento diverso nei confronti della manodopera straniera per la loro qualità di lavoratori comunitari, se risponda a verità quanto denunciato dalla stampa italiana; quale azione intenda svolgere il Governo italiano presso le autorità della Germania federale affinché sia smentita o resa inoperante tale intesa che farebbe pagare per primi ai lavoratori italiani gli effetti della recessione economica e che la tutela verso i lavoratori italiani residenti in Germania sia concreta e prioritaria secondo lo spirito e la lettera delle disposizioni comunitarie.

(4-12575)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri è a conoscenza che nel suo numero del 5 dicembre 1974, *Il Corriere d'Italia* ha pubblicato in prima pagina un articolo « 50 mila al mese » che ha suscitato e continua a suscitare polemiche da parte degli ambienti interessati.

L'articolo parlava di una riunione segreta tra rappresentanti del governo federale, dei datori di lavoro e dei sindacati, tenutasi in una località dell'Assia al fine di stabilire una strategia comune per eliminare gli stranieri al ritmo di 50 mila al mese.

In data 16 dicembre 1974 il dirigente ministeriale del Ministero federale del lavoro, dottor Ernst, ha indirizzato alla nostra ambasciata in Bonn, immediatamente interessatasi al caso, una lettera in cui si smentiva energicamente la notizia e si deplorava il fatto che il giornale, fornendo informazioni destituite di ogni fondamento, abbia contribuito a creare allarme e preoccupazione tra i lavoratori stranieri occupati nella Repubblica federale di Germania.

Dopo qualche giorno anche la confederazione unitaria dei sindacati tedeschi ha smentito alla nostra ambasciata la notizia di cui trattasi.

Tali smentite sono state tempestivamente portate a conoscenza de *Il Corriere d'Italia*.

È per altro opportuno rilevare che da parte delle competenti autorità tedesche il trattamento riservato ai lavoratori italiani è finora apparso, almeno sotto un profilo giuridico-formale, conforme alla normativa comunitaria.

*Il Sottosegretario di Stato:* GRANELLI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — appreso che:

1) in alcune città tedesche si stanno costituendo zone proibite, vietate cioè al lavoratore straniero per trovarsi alloggio;

2) il primo caso si è già verificato nella città di Berlino con una disposizione dal contenuto discriminatorio nei confronti degli stranieri i quali per abitare e lavorare devono sottoporsi alle rigide ordinanze delle regioni e comuni;

3) prossimamente si prevede l'estensione di tale assurda norma anche alla regione dell'Assia (attualmente amministrata dai socialisti) dove la presenza italiana è abbastanza consistente — se il ministro sia edotto dei fatti e quali azioni intenda svolgere il nostro Governo presso le autorità tedesche per correggere e sanare una anomalia antisociale, il contenuto razzistico che non solo va contro le disposizioni vigenti sulla libera circolazione della manodopera entro i paesi membri della Comunità economica europea, ma offende in primo luogo la coscienza civica di un cittadino, qualunque sia la nazionalità, e con la coscienza lo spirito che dovrebbe, caso mai, favorire l'amalgama e non la emarginazione di quanti risiedono all'estero per lavoro e non per essere trattati da indesiderabili.

(4-12576)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri è a conoscenza delle misure restrittive adottate, per ora soltanto sul piano di singole località, dalle competenti autorità della Repubblica federale di Germania nei confronti degli stranieri colà immigrati ed appartenenti a paesi non membri della CEE.

Tali misure si concretano sostanzialmente nell'introduzione di una limitazione del numero dei lavoratori extracomunitari nelle zone ad elevata densità di stranieri. Ciò in aderenza alle decisioni in questo senso prese dal Governo federale e dai vari Länder.

Dette restrizioni inizialmente troveranno applicazione in quelle città in cui, appunto, è più alta la presenza di stranieri rispetto agli autoctoni: Berlino, Monaco, Francoforte, Norimberga, eccetera.

Il divieto per i lavoratori stranieri di trasferirsi nelle città o nei quartieri in cui gli stessi rappresentano già il 12 per cento della popolazione, è una misura che si inserisce nel più vasto contesto di tutta la normativa di carattere generale che il governo si appresta ad adottare, per limitare l'afflusso di manodopera extracomunitaria in Germania.

In particolare le misure cui l'interrogante fa riferimento non riguardano i lavoratori italiani in quanto comunitari.

*Il Sottosegretario di Stato:* GRANELLI.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI.

*Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che esiste in atto un profondo malcontento tra i lavoratori e una indignazione dell'associazione dei titolari di rivendite di tabacchi — quali siano le ragioni che abbiano portato l'azienda dei monopoli di Stato ad assegnare alla città di Reggio Calabria soltanto 3.600 chilogrammi mensili di sigarette MS, quando ad una città limitrofa di analoga dimensione vengono assegnate 12 mila chilogrammi di sigarette dello stesso tipo.

Tale situazione si verifica anche per gli altri tipi di sigarette di produzione nazionale mentre vengono assegnate quantità elevate di sigarette estere con notevole danno per la nostra economia e per i consumatori che sono costretti a spendere molto di più, dato che l'assegnazione delle MS e delle altre sigarette di produzione nazionale soddisfa, ormai da molti mesi, le esigenze per la durata di 10 giorni al mese.

In relazione alla ingiustificata situazione, gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quali misure intenda mettere in atto per eliminare la differenza tra città e città e per garantire sufficientemente le sigarette MS e di produzione nazionale per i consumatori che ne facciano richiesta ed uso.  
(4-11262)

*RISPOSTA.* — L'amministrazione dei monopoli, per rendere l'assegnazione dei tabacchi ai vari organi di distribuzione più rispondente alle singole necessità, ha fatto ricorso da qualche mese ad un calcolatore elettronico, che in sede di predisposizione

dei piani di ripartizione tiene conto del livello medio di vendita degli ultimi due anni, nonché della tendenza di esso all'aumento o alla diminuzione.

Sulla base di queste indicazioni, al magazzino vendita generi di monopolio di Reggio Calabria sono stati assegnati, nei mesi di settembre ed ottobre del 1974, rispettivamente chilogrammi 5 mila e 7.280 di sigarette MS, mentre all'analogo magazzino di Messina, che è da ritenersi sia quello cui è diretto il riferimento dell'interrogante, detta assegnazione è stata nello stesso periodo di chilogrammi 13.470 e 12.480 di sigarette del medesimo tipo.

Occorre però considerare, in relazione a tale divario in assoluto tra i contingenti di provvista nelle due città, che la popolazione di Messina è quasi doppia di quella di Reggio Calabria.

L'Amministrazione, ad ogni modo, attraverso l'ammodernamento di macchinari e mediante l'assunzione di nuovo personale, da utilizzare per la realizzazione del doppio turno di lavoro presso i propri opifici, ha avviato da qualche tempo un concreto programma di produzione del tipo di sigaretta in questione, onde incrementarne la fabbricazione in quantità sufficiente alla cresciuta richiesta dei consumatori.

Pur richiedendo l'attuazione di tale programma tempi tecnici di non breve durata, è auspicabile che la situazione possa essere normalizzata al più presto possibile.

*Il Ministro:* VISENTINI.

VALENSISE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali non siano stati corrisposti gli arretrati loro spettanti agli impiegati del ruolo di concetto della soppressa carriera speciale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, inquadrati dal 1° luglio 1972 nel corrispondente ruolo della carriera direttiva con la qualifica di cancelliere capo di pretura, in forza del decreto ministeriale 4 aprile 1973.  
(4-11191)

*RISPOSTA.* — I provvedimenti emessi dal Ministero di grazia e giustizia in esito al decreto ministeriale del 4 aprile 1973 e pervenuti alla direzione provinciale del tesoro di Roma entro il 31 dicembre 1973 sono stati tutti applicati, mentre a quelli pervenuti colà nell'anno 1974 sarà dato cor-

so scrupolosamente secondo l'ordine cronologico di arrivo.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.*

VETRANO E MONTI RENATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga necessario promuovere la sospensione dell'attuale provveditore agli studi di Avellino, dottor Luigi Saccà, dal suo ufficio, anche se per ragioni cautelative, perché condannato dal tribunale di Pistoia — agli inizi della seconda decade del mese di novembre 1974 — a 9 mesi di reclusione e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici.

Si chiede di sapere, inoltre, se il ministro intenda verificare una serie di pesanti sospetti che si sono accumulati nel corso di questo biennio di gestione presso il provveditorato agli studi di Avellino da parte del dottor Saccà, sia per il modo di concepire l'ufficio di provveditore, sia per l'arroganza di certo potere burocratico che

sovente nasce dalla certezza della protezione politica e quindi dell'impunità, sia ancora per accertare se risponda al vero che nel mese di agosto 1974 si faceva accompagnare con la macchina di servizio in una residenza estiva della provincia di Salerno dall'autista, signor Saporito, al quale liquidava anche le relative trasferte. (4-11882)

RISPOSTA. — L'ufficio scolastico provinciale di Avellino è stato temporaneamente affidato ad altro dirigente.

Per quanto attiene alla specifica accusa mossa al dottor Saccà, e riguardante l'abuso dell'automezzo di servizio, si fa presente che il giudice istruttore di Avellino con decreto del 16 gennaio 1975, ha disposto l'archiviazione della denuncia, per altro anonima.

*Il Sottosegretario di Stato: SMURRA.*